

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

278° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 1° APRILE 2003

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	20
2 ^a - Giustizia	»	24
3 ^a - Affari esteri	»	122
5 ^a - Bilancio	»	134
7 ^a - Istruzione	»	138
10 ^a - Industria	»	151
11 ^a - Lavoro	»	155
12 ^a - Igiene e sanità (*)	»	156

Commissioni riunite

6 ^a (Finanze e tesoro) e 9 ^a (Agricoltura)	<i>Pag.</i>	3
8 ^a (Lavori pubblici) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	»	11
9 ^a (Agricoltura) e 10 ^a (Industria)	»	19

Organismi bicamerali

Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	<i>Pag.</i>	186
Sul ciclo dei rifiuti	»	218
Riforma amministrativa	»	220
Mitrokhin	»	222

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	224
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	231
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	232
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	241

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	242
-------------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 6^a e 9^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

MARTEDÌ 1° APRILE 2003

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
PEDRIZZI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Contento e per le politiche agricole e forestali Scarpa Bonazza Buora.*

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2131) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE e alle scommesse ippiche

(Esame e rinvio)

Riferisce alle Commissioni riunite il senatore GIRFATTI, relatore per la 6^a Commissione permanente, il quale sottolinea in premessa che l'articolo unico del decreto-legge in esame introduce una serie di disposizioni in materia di UNIRE e di concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche, finalizzate, essenzialmente, ad offrire soluzione alle rilevanti problematiche concernenti la situazione finanziaria dei soggetti operanti nel settore.

Dà quindi conto dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento per tale comparto, ricordando che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli è riservata al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle politiche agricole e forestali i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati.

Per quanto concerne il settore delle scommesse ippiche, il regime transitorio, dovuto al passaggio di competenze nella gestione delle concessioni dall'UNIRE ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, è stato disciplinato con la proroga (articolo 25

del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169) delle concessioni accordate dall'UNIRE fino al 31 dicembre 1998, con estensione al 31 dicembre 1999 in caso di impossibilità dell'espletamento delle gare di attribuzione delle nuove concessioni. Successivamente, con decreto ministeriale 21 dicembre 1999, le concessioni esistenti al 31 dicembre 1999 sono state prorogate per ulteriori sei anni.

Anche per il settore delle scommesse sportive, con il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 – che ha attribuito la competenza gestionale e di controllo del settore al CONI – è stata prevista la concessione provvisoria ai concessionari UNIRE della raccolta delle scommesse non ippiche non oltre il 31 dicembre 1999, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara a livello comunitario da bandirsi entro il 31 dicembre 1998.

L'aggiudicazione di nuove concessioni ed il rinnovo di concessioni esistenti è stato operato sulla base di un criterio che assicurasse allo Stato il versamento, da parte del concessionario, di una somma pari a quella (cosiddetta quota di prelievo) spettante all'UNIRE e al CONI a prescindere dall'effettivo volume delle raccolte introitate dai concessionari nell'esercizio annuale.

I concessionari, prosegue il relatore, sono stati chiamati a prestare una fideiussione pari al 40 per cento dell'importo dovuto. Tale clausola è stata ritenuta congrua sulla base di una stima del possibile sviluppo delle scommesse (stima che considerava il raggiungimento di un volume di raccolta pari a circa 9.000 miliardi di lire).

Tuttavia, dati successivi, riferiti in particolare all'anno 2000, hanno evidenziato un notevole scostamento tra il volume di raccolta globale stimato delle scommesse (i citati 9.000 miliardi di lire) e quello effettivamente realizzato (circa 5.000 miliardi). Tale scostamento ha reso problematico sia il versamento delle somme dovute a titolo di minimo garantito, sia il pagamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e le scommesse, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998.

Al fine di fronteggiare tale situazione di crisi sono stati emanati prima il decreto del Ministro delle finanze 28 maggio 2001 e poi il successivo decreto ministeriale del 13 dicembre 2001.

Il relatore osserva peraltro che le difficoltà di ordine finanziario sopra richiamate rischiano di avere come effetto un generalizzato dissesto del settore, venendo definitivamente a mancare anche l'acquisizione delle entrate tributarie derivanti dall'imposta sostitutiva. Inoltre, fa presente che eventuali revoche delle concessioni in atto, ovvero l'escussione delle garanzie prestate, riguardando un cospicuo numero di concessionari, nonché gli istituti di credito coinvolti, rischiano di approfondire la crisi esistente, con sicura incidenza sui relativi livelli occupazionali.

Egli passa poi in rassegna analiticamente la normativa applicativa dell'articolo 8 del decreto-legge n. 452 del 2001, facendo poi riferimento all'iter parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 282 del 24 dicembre 2002, entrambi recanti disposizioni concernenti i concessionari della raccolta delle scommesse. In particolare, il secondo decreto-legge, al comma 2 dell'articolo 8, aveva consentito la presenta-

zione della dichiarazione integrativa anche con riferimento ai versamenti concernenti l'imposta unica sui pronostici e sulle scommesse, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), n. 2), del decreto legislativo n. 504 del 1998, nonché la definizione dei minimi garantiti sulle scommesse ippiche e sportive di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 452 del 2001, termine fosse scaduto alla data del 31 ottobre 2002.

Va rilevato che in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 289 del 2002, l'Assemblea del Senato ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo «a presentare in via d'urgenza un'iniziativa legislativa diretta a ripristinare con la massima sollecitudine la situazione giuridica quale essa era stata determinata dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289», attesa l'abrogazione di tale norma disposta dalla Camera dei deputati.

Ricorda infine che le problematiche relative alle scommesse ippiche e sportive hanno trovato approfondimento nel corso dell'indagine conoscitiva sul settore del gioco e delle scommesse svolta dalla 6^a Commissione.

Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, condivide l'affermazione contenuta nella relazione governativa sull'esito non positivo della riforma introdotta nel 1998, facendo proprie le preoccupazioni circa le irreversibili conseguenze sul settore che potrebbe avere il rinvio di una misura di sostegno.

Le disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 1 mirano espressamente a facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE). A tal fine, la Cassa depositi e prestiti viene autorizzata a concedere a tale ente, nell'anno 2003, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponderà all'UNIRE, a decorrere dall'anno 2003, un contributo in conto interessi e in quote costanti, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze verrà stabilito il tasso d'interesse e fissato il contributo decennale.

Il comma 2 reca disposizioni per i concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche. Come evidenzia la relazione di accompagnamento, la previsione di misure urgenti a favore del settore si rende necessaria per evitare la paralisi delle attività legate alle scommesse. I rischi evidenziati sono quelli relativi ad una perdita di gettito finanziario per l'Erario e per l'UNIRE, e di crescenti difficoltà finanziarie per i concessionari che, senza un intervento in loro favore, non sarebbero in grado di proseguire nelle loro attività, con conseguenti, inevitabili riflessi anche sul piano occupazionale.

Con tali misure agevolative il Governo intende dare seguito, in gran parte, all'ordine del giorno, già citato, approvato nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1996: si tratta di una soluzione equilibrata e che prevede misure di sostegno congrue rispetto alle esigenze finanziarie degli operatori.

Inoltre, ai sensi del successivo comma 3, ai concessionari che aderiranno entro il nuovo termine del 6 maggio 2003, nonché a quelli che hanno già tempestivamente aderito alle condizioni economiche ridefinite con il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, emanato in attuazione dell'articolo 8 del D.L. n. 452/2001, viene consentito di versare il residuo debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del 33,3 per cento, in otto rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi all'effettivo saldo. Il versamento delle rate è posticipato e la prima rata è dovuta, opportunamente, entro il 30 giugno 2004.

Il comma 4 precisa che restano ferme le disposizioni del citato articolo 8 del decreto-legge n. 452 del 2001, non modificate espressamente dall'articolo 1 del presente decreto-legge, demandando ad un provvedimento interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole e forestali l'individuazione delle modalità di versamento delle rate di cui al comma 3, nonché degli adempimenti conseguenti alla decadenza dei concessionari che non provvedono nei termini indicati dal comma 2.

Il comma 5 stabilisce che i provvedimenti che determinano la cessazione del rapporto concessorio, adottati ai sensi del decreto interdirigenziale di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 452 del 2001, sono sospesi fino al 6 maggio 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 7 maggio 2003. Gli effetti dei provvedimenti si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione ai sensi del comma 2.

Dopo un breve commento dei commi 6-11 dell'articolo 1, il relatore illustra poi i successivi commi 12 e 13, il primo dei quali differisce il termine previsto dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, per la presentazione alle competenti Commissioni parlamentari dell'elenco delle manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali tradizionali, mentre il secondo prevede che, sulla base degli indirizzi deliberati dal Comitato generale per i giochi, il Ministero dell'economia e delle finanze provveda, con procedure selettive da esperirsi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ad individuare operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, scommesse e concorsi.

Conclude formulando un giudizio ampiamente positivo del provvedimento.

Il senatore AGONI, relatore per la 9^a Commissione permanente, illustra il disegno di legge di conversione in esame, richiamando innanzitutto la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (articolo 3, commi 77 e 78), che ha riservato ai Ministeri dell'economia e finanze e delle politiche agricole e forestali l'organizzazione e la gestione delle scommesse relative alle corse dei cavalli (disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315 e dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496). Ricorda inoltre che la stessa legge aveva affidato ad un successivo regolamento di riordinare la materia

delle scommesse ippiche (regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169).

Fa quindi presente che la riforma del 1996, che avrebbe dovuto accrescere le entrate dell'erario e migliorare tutto il sistema collegato alle scommesse ed ai giochi, non ha in realtà portato i benefici attesi, provocando invece una grave crisi di liquidità finanziaria dell'UNIRE, le cui principali risorse vengono proprio dai proventi derivanti dalle scommesse ippiche. Sottolinea quindi che, in mancanza di efficaci e rapidi interventi, tale situazione finanziaria, divenuta sempre più onerosa per il bilancio dell'ente, rischia di determinare una grave crisi dell'intero comparto ippico, considerando anche che lo stesso ente, per far fronte ai propri compiti istituzionali, è dovuto ricorrere ad anticipazioni bancarie.

Dopo aver rilevato i peculiari caratteri della scommessa ippica, non omologabile a qualsivoglia altra scommessa, ed aver ricordato i problemi occupazionali del settore (in cui operano 50 mila lavoratori), sottolinea la necessità che l'UNIRE partecipi più incisivamente ai procedimenti ed alle decisioni in materia di scommesse ed al controllo dei flussi finanziari di entrata, nonché l'esigenza di intervenire per risolvere la difficile situazione finanziaria prodottasi.

Per i profili di competenza, ricorda come l'attività ippica sia ormai considerata a tutti gli effetti attività agricola, richiamando a tal fine le interpretazioni a livello comunitario, dove tutte le direttive legate all'ippica nonché alle corse dei cavalli sono state approvate dal Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura (direttive 90/427/CEE relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi e 90/428/CEE relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi), precisando che le decisioni applicative di dette direttive, inoltre, sono state elaborate e approvate dal Comitato permanente Zootecnico.

Fa quindi presente i due aspetti preminenti che individuano l'appartenenza al settore agricolo della materia in esame: in primo luogo, l'attività sia di allevamento, legata all'azienda con utilizzo di alimentazione proveniente dalle colonie, sia di cura della riproduzione degli animali; in secondo luogo, le utilizzazioni diverse del cavallo che accanto ai tradizionali impieghi (da lavoro, da carne e sportivo), con le sottoclassificazioni da corsa, da concorso e da maneggio, ricomprendono oggi anche nuovi ruoli nei settori agrituristico e terapico-riabilitativo. Nel settore ippico, inoltre, accanto all'azienda di allevamento sono presenti altre tipologie aziendali, in alcuni casi operanti nell'interesse delle aziende agricole, che svolgono attività di stallonaggio, di preparazione, doma e allenamento, di organizzazione di corse e concorsi, di agriturismo, di equiturismo ecc.

In tale quadro, fa rilevare la particolare rilevanza del ruolo svolto dall'UNIRE, ente da sempre preposto all'incremento e miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine da competizione e da sella, che nel 1999 ha assorbito enti ippici considerati «tecnici» e gestisce ora i libri genealogici delle predette razze equine, sulla base di appositi disciplinari e norme tecniche approvate dal Ministero delle politiche agricole e forestali

(che rappresentano gli strumenti per l'azienda di miglioramento genetico, con l'obiettivo di indirizzare sul piano tecnico l'attività selettiva promuovendone la valorizzazione economica). Tale attività è svolta in collaborazione con le Associazioni nazionali allevatori in possesso dei requisiti previsti dalle norme attuative della legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla disciplina della riproduzione animale. Precisa che un'altra importante funzione svolta dall'UNIRE è quella di diffondere i positivi risultati raggiunti nel miglioramento zootecnico a beneficio delle aziende interessate, anche dando assistenza tecnica agli operatori e finalizzando così parte delle risorse derivanti dalle scommesse sulle corse dei cavalli.

In definitiva – prosegue il relatore – il ruolo dell'UNIRE si è evoluto trasformandosi da mero ente coordinatore e pagatore a ente unicamente tecnico che organizza l'attività selettiva sul territorio e valorizza il patrimonio equino nazionale. In quest'ottica, sottolinea quindi l'incarico affidato all'ente per gestire e realizzare (ferme restando le competenze del Ministero della salute) un'anagrafe unificata degli equini che raccolga, uniformi e renda fruibili tutte le varie registrazioni oggi esistenti attraverso modalità operative facilmente estensibili anche alla parte di popolazione equina attualmente non registrata.

Per quanto riguarda l'esame specifico degli articoli contenuti nel decreto-legge all'attenzione delle Commissioni, il relatore richiama per gli altri aspetti la relazione già svolta dal senatore Girfatti e si sofferma quindi sulle norme di più stretta pertinenza della Commissione agricoltura, inserite nell'articolo 1 del decreto-legge. A tal fine, fa innanzitutto riferimento al comma 6, che detta disposizioni in materia di corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari (il quale dovrà essere dal 2003 parametrato sul volume effettivo della raccolta delle scommesse ippiche e quindi sui prelievi dovuti all'amministrazione concedente). Ricorda inoltre che, ai sensi del successivo comma 7, è previsto un decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro delle politiche agricole per la riduzione dell'aliquota relativamente alle scommesse ippiche.

Sottolinea poi la particolare rilevanza della novella legislativa contenuta nel comma 8, che prevede la partecipazione dell'UNIRE sia nelle Commissioni competenti in materia di scommesse ippiche, sia nei procedimenti riguardanti la stessa materia, nonché l'accesso dell'ente a tutti i dati relativi al fine di realizzare –come testualmente prevede lo stesso comma 8 – «una più attiva partecipazione dell'UNIRE ai processi di decisione e di controllo in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli».

Illustra poi il comma 9, che ridetermina la composizione del Comitato generale per i giochi, di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, stabilendo la partecipazione di un rappresentante del MIPAF e del Presidente dell'UNIRE (il cui voto favorevole sarà necessario per adottare deliberazioni del Comitato riguardanti giochi e scommesse ippiche).

Conclusivamente dà conto della disposizione di cui al comma 10 che, nell'ottica di un coinvolgimento diretto dell'UNIRE sui flussi finanziari

collegati all'attività ippica, attribuisce all'ente stesso in via esclusiva la gestione delle concessioni in atto all'entrata in vigore del citato regolamento n. 169 del 1998, fino alla data del loro nuovo affidamento.

Infine fa presente che il comma 11 prevede che l'UNIRE, in base a linee guida e principi del Ministro delle politiche agricole e forestali, sia competente nella organizzazione e gestione dell'anagrafe equina nell'ambito del SIAN.

Il presidente PEDRIZZI informa che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha inserito il disegno di legge di conversione nel calendario dei lavori nella settimana dal 15 al 17 aprile. Tenendo conto quindi anche dei tempi ristretti assegnati alle Commissioni riunite per l'esame del provvedimento, ma ritenendo al contempo opportuno un chiarimento circa la portata delle disposizioni da esso recate, propone alle Commissioni di svolgere una serie di audizioni informali dei soggetti interessati.

Dopo gli interventi del sottosegretario CONTENTO, del senatore BRUNALE e dei relatori AGONI e GIRFATTI, le Commissioni concordano sulla proposta del Presidente di svolgere in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi le audizioni dei rappresentanti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli, del CONI, dell'UNIRE e delle organizzazioni di categoria dei concessionari delle scommesse ippiche e sportive da convocarsi a partire dalle ore 14,15 di giovedì 3 aprile.

Il presidente PEDRIZZI propone altresì di fissare alle ore 20 di giovedì 3 aprile il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Convengono le Commissioni.

Si apre il dibattito.

Riservandosi di svolgere un più compiuto intervento in discussione generale, interviene il senatore BONAVITA il quale chiede al Sottosegretario di chiarire a quali concessionari si applicano le disposizioni recate dal comma 6, tenuto conto che alcuni concessionari hanno interamente versato le somme dovute a titolo di minimo garantito, altri hanno aderito alle misure transattive poste in essere nel 2002, mentre altri non hanno mai versato le somme dovute.

Il senatore TURCI chiede al Sottosegretario di dare conto degli effettivi oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dal mutuo concesso a favore dell'UNIRE, soprattutto nell'ipotesi, che tale ente non sia in grado di rimborsare il prestito ricevuto.

Il senatore MURINEDDU osserva che il provvedimento in esame, a suo avviso, non risolve tutti i problemi dell'UNIRE e non affronta definitivamente le annose questioni del settore, soffermandosi in particolare su alcuni aspetti più problematici.

In primo luogo, chiede di conoscere il numero delle agenzie ippiche in regola con i pagamenti e di quelle non in regola che possono aderire alla sanatoria proposta, nonché l'effettivo costo di tale condono per l'erario.

Pone quindi il problema di prevedere adeguati meccanismi di controllo per garantire il rispetto delle scadenze di pagamento delle rate per i concessionari che aderiranno alla sanatoria prevista dal decreto-legge e rileva come, nonostante la prevista possibilità per l'UNIRE di ricorrere alla Cassa depositi e prestiti, l'ente abbia comunque un onere residuo cui dovrà provvedere a proprio carico, pur essendo tale onere imputabile al mancato versamento dei concessionari.

Fa poi osservare che in tal modo si modifica il risultato di un appalto assegnato con gara europea e si chiede, quindi, se sia possibile intervenire con legge per realizzare tale modifica. Sottolinea la necessità di liberalizzare effettivamente il settore della raccolta delle scommesse, passando ad un regime autorizzatorio, che preveda, ad esempio, determinate distanze minime per il rilascio di nuove autorizzazioni. Fa presente poi l'opportunità di mantenere il legame tra scommesse ed eventi sportivi, per assicurare che il settore ippico possa effettivamente beneficiare delle somme incassate tramite i giochi e chiede infine che vengano previste adeguate sanzioni per i concessionari che non rispettano i termini stabiliti per i pagamenti, al fine di evitare nuove difficoltà finanziarie.

Infine, con riguardo alla norma che prevede la partecipazione di un rappresentante del MIPAF e del presidente dell'UNIRE nel Comitato generale per i giochi, esprime la preoccupazione che tale meccanismo possa portare ad una contrapposizione che blocchi il funzionamento del Comitato stesso.

Il senatore PASQUINI ritiene essenziale acquisire il parere della Commissione Bilancio in relazione agli effettivi costi del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'UNIRE.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MARTEDÌ 1° APRILE 2003

26^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Nucara.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (n. 196)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 32 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Esame e rinvio.)

Il presidente GRILLO, relatore per la 8^a Commissione, introduce la propria relazione allo schema di decreto legislativo recante «attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico» facendo presente che la direttiva 2000/59/CE ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti e dei residui del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle navi che utilizzano porti situati nel territorio degli Stati membri. A tal fine gli Stati membri dovranno mettere a disposizione impianti portuali di raccolta in grado di ricevere le categorie e i quantitativi di rifiuti prodotti e i residui del carico delle navi che normalmente vi approdano, tenendo conto delle esigenze operative degli utenti dello scalo, dell'ubicazione geografica e delle dimensioni del porto, della tipologia di navi che vi fanno scalo e delle esenzioni previste. La direttiva reca, infatti, disposizioni relative ai piani di raccolta e gestione dei rifiuti per ciascun porto, agli obblighi di notifica alle autorità competenti da parte del comandante della nave e al di conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave, al re-

gime tariffario applicabile alle navi (al fine di recuperare i costi degli impianti portuali di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti da esse prodotti). Sono inoltre previste ispezioni sulle navi per verificarne la conformità alle disposizioni recate dalla direttiva. La direttiva prevede inoltre un impianto sanzionatorio in caso di mancata applicazione della stessa. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 28 dicembre 2002. L'articolo 1 indica gli obiettivi del decreto: la riduzione degli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato nonché il miglioramento della disponibilità e dell'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui. L'articolo 2, al comma 1, fornisce le definizioni di: «nave», di «rifiuti prodotti dalla nave», di «residui del carico», di «impianto portuale di raccolta», di «peschereccio», di «imbarcazioni da diporto», di «compartimento marittimo», di «porto» e di «autorità competente», ricordando la convenzione internazionale di riferimento (MARPOL 73/78) e riconducendo, al comma 2, i rifiuti in questione tra quelli del *decreto Ronchi*. L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione della direttiva riferendolo a tutte le navi, a prescindere dalla bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato e a tutti i porti ove fanno scalo le navi, i pescherecci e le imbarcazioni da diporto. Da tale ambito applicativo sono escluse le navi militari da guerra ed ausiliarie o altre navi possedute dallo Stato e impiegate per servizi statali a fini non commerciali. I commi 2 e 3 conferiscono al Governo la potestà di intervenire con regolamento per disciplinare la materia esclusa dall'ambito di applicazione (navi da guerra e polizia civile). Di particolare rilievo è l'articolo 4 che disciplina in dettaglio la normativa riguardante gli impianti portuali di raccolta stabilendo, al comma 1, che tutti i porti siano dotati di mezzi atti a consentire alle navi che vi approdano un idoneo conferimento dei rifiuti e dei residui del carico. Tali impianti devono essere idonei alle esigenze operative degli utenti dello scalo e alle caratteristiche, geografiche e funzionali, del porto. Per l'autorizzazione degli impianti è prescritta l'applicazione degli articoli 27 e 28 del decreto Ronchi. L'articolo 5 disciplina la materia dei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti, fissando il termine di centoventi giorni, decorrenti dall'entrata in vigore del decreto legislativo, per l'elaborazione del piano. L'elaborazione del piano, spetta all'autorità competente (Autorità marittima o, ove istituita, Autorità portuale). Per l'elaborazione sono previste disposizioni di carattere procedurale, in particolare obblighi di consultazione degli Enti locali, dell'Ufficio di Sanità Marittima, degli operatori dello scalo o delle organizzazioni sindacali. Il piano, una volta elaborato, è immediatamente comunicato alla regione. Il comma 2 pone in capo alla regione il potere di valutare ed approvare i piani di raccolta, integrandoli, per gli aspetti relativi alla gestione, con la programmazione di ogni singola regione e controllandone l'esecuzione. Il comma 3 prevede una procedura sostitutiva per l'elaborazione del piano, ponendo in capo alla Regione tale potere da espletare attraverso la conferenza di servizi. Il comma 4 consente alle autorità marittime, ovvero alle autorità portuali di più scali, di elaborare ed applicare un unico piano di

raccolta, specificando le esigenze e le disponibilità degli impianti per ogni singolo porto. Il comma 5 disciplina infine l'aggiornamento del piano di raccolta e gestione dei rifiuti (non si menzionano i residui di carico) prevedendo una cadenza triennale. L'articolo 6 disciplina le procedure di notifica dei rifiuti della nave a soggetti quali: l'autorità marittima o, se istituita, l'autorità portuale; i gestori dell'impianto di raccolta; gli uffici di sanità marittima; gli uffici veterinari di porto; gli uffici veterinari di aeroporto e gli uffici veterinari di confine. Il comma 2 dispone che le informazioni sulla notifica dei rifiuti della nave siano conservate a bordo fino al successivo porto di scalo. Il comma 3 esenta i pescherecci, le imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri e alle navi con servizi di linea frequenti e regolari, dalla procedura di notifica di cui ai commi 1 e 2, sostituendola con la fornitura di una documentazione cumulativa presso il porto ove conferiscono i rifiuti. Il comma 4 esenta totalmente dagli obblighi di notifica le navi che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti. L'articolo 7, al comma 1, pone l'obbligo di conferire tutti i rifiuti prodotti dalla nave all'impianto portuale prima di lasciare il porto, con esclusione delle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari. Il comma 2 fissa un'eccezione alla regola del comma 1, consentendo al comandante del porto di autorizzare il non conferimento dei rifiuti, qualora si possa accertare la capacità della nave di stoccare gli stessi e quelli prodotti durante la navigazione fino al successivo scalo. Tuttavia, l'autorizzazione non è concessa ed i rifiuti sono conferiti nel porto, qualora vi sia il fondato motivo di ritenere che nel porto di arrivo non vi siano impianti adeguati per il conferimento dei rifiuti o che il porto non sia conosciuto. I commi 3 e 4 rinviano alle specifiche disposizioni che disciplinano il trattamento dei rifiuti sanitari e alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, nonché prescrizioni più rigorose, in materia di conferimento, adottate in base al diritto internazionale. Importante è poi l'articolo 8 concernente il regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave. Il comma 1 fissa il principio del recupero dei costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, specialmente quelli di investimento e quelli relativi al trattamento e smaltimento, mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi. Il comma 2 prevede l'effettuazione di pubbliche gare per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti prescrivendo l'applicazione della disciplina prevista dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Il comma 3 prevede che l'importo della tariffa costituisce uno degli elementi qualificanti dell'offerta che i partecipanti alla gara di cui al comma 2 devono formulare. Il comma 4 rinvia all'allegato 4 dello schema di decreto in esame, per quanto riguarda il calcolo della tariffa dovuta dalle navi diverse dai pescherecci e dalle imbarcazioni da diporto con omologazione inferiore a 13 passeggeri. Il comma 5 si occupa delle compagnie che gestiscono servizi regolari di linea con approdi frequenti, per le quali è previsto un regime speciale di tariffazione. Il comma 6 prevede un regime tariffario particolare per i pescherecci e le imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri, che tenga conto della particolarità

dei rifiuti prodotti e prevedendo un sistema slegato dalla quantità di rifiuti conferiti. Il comma 7 esenta dalla tariffa il conferimento di rifiuti raccolti accidentalmente durante la pesca. L'articolo 9 attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'onere di comunicare, una volta l'anno, alla Commissione europea le esenzioni rilasciate alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari. L'articolo 10 pone il principio del conferimento dei residui del carico agli impianti di raccolta, richiamando quanto previsto dalla Convenzione MARPOL del 1973, resa esecutiva in Italia con la legge n. 662 del 1980, successivamente modificata dal protocollo del 1978, cui l'Italia ha aderito con la legge n. 438 del 1982. I residui di carico sono avviati al riciclaggio e al recupero nel rispetto della normativa vigente. Anche per i residui di carico deve essere predisposto un sistema di tariffazione, mediante un servizio aggiudicato con gara ad evidenza pubblica. L'articolo 11 prevede un articolato regime di ispezioni. Il comma 1 pone in capo all'autorità marittima l'esecuzione di ispezioni, per la verifica dell'osservanza dell'obbligo di conferimento dei rifiuti e dei residui di carico, posti dagli articoli 7 e 10 del decreto in esame. Il comma 2 indica le navi che devono essere oggetto particolare di ispezione: quelle che non hanno adempiuto agli obblighi di notifica dei rifiuti presenti a bordo, secondo quanto previsto dall'articolo 6, e quelle per le quali da informazioni acquisite si possa sospettare l'inosservanza degli obblighi di conferimento dei rifiuti e dei residui del carico. Il comma 3 vieta la partenza alle navi che, a seguito dell'ispezione, non abbiano conferito i rifiuti e i residui del carico negli impianti di raccolta, ottemperando agli obblighi posti dagli articoli 7 e 10 del decreto in esame. Al fine del rispetto di tali norme nel porto di arrivo, il comma 4 dispone l'obbligo di comunicazione all'autorità marittima del successivo scalo, della violazione da parte della nave delle disposizioni sul conferimento dei rifiuti e dei residui del carico. Il comma 5 demanda all'autorità marittima di stabilire idonee procedure per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti e dei residui del carico da parte dei pescherecci e delle imbarcazioni da diporto omologate fino a 12 passeggeri. L'articolo 12 prevede che gli allegati 1, 2, e 3 del decreto in esame possano essere modificati con atto amministrativo del Ministero dell'ambiente in funzione delle variazioni che interverranno nella materia in esame in sede comunitaria. L'articolo 13 disciplina il regime sanzionatorio che grava sui gestori degli impianti di raccolta e sul comandante della imbarcazione che non ottemperino agli obblighi previsti dal decreto. Il comma 1 prevede sanzioni per i gestori degli impianti di raccolta, qualora non provvedano agli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 5, dello schema in esame. Il comma 2 prevede sanzioni per il comandante che non adempie agli obblighi di notifica, prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila a trentamila euro. Il comma 3 punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila a trentamila euro, il comandante della nave, diversa dal peschereccio o dalla nave da diporto, che non conferisce i rifiuti o i residui del carico. Il comma 4 prevede le sanzioni per il comandante del peschereccio o dell'imbarcazione da diporto che contravviene agli obblighi

di conferimento, prevedendo la sanzione da centotre a cinquecento euro. L'articolo 14 impone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di inviare, entro il 31 dicembre 2005 e successivamente con cadenza triennale, una relazione sull'attuazione del decreto alla Commissione europea. L'articolo 15 detta norme transitorie, abrogando l'articolo 19, comma 4-bis, del decreto Ronchi, il quale prevede che nelle aree portuali la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi è organizzata dalle autorità portuali, ove istituite, o dalle autorità marittime, che provvedono anche alla tenuta di un registro di carico e scarico su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, al fine della comunicazione di tali informazioni al catasto dei rifiuti. L'articolo 16, infine, reca una disposizione finale in base alla quale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 117, comma 5, della Costituzione, le disposizioni del decreto in esame devono essere applicate dalle regioni o province autonome, qualora esse non abbiano ancora emanato disposizioni attuative della direttiva 2000/59/CE e finché tali normative di attuazione non siano da esse stesse adottate. Alla luce di quanto esposto, ritiene che sussistano elementi di perplessità circa la sintonia del provvedimento in esame con la direttiva della Comunità europea. In particolare lo schema di decreto non prevede un regime transitorio che invece risulta indispensabile sia per consentire la realizzazione del sistema delineato dalla direttiva, che per evitare l'insorgere di problematiche derivanti dalla interruzione della concessione o della autorizzazione rilasciata agli attuali fornitori del servizio. All'articolo 4, comma 1, poi, si afferma che gli impianti di raccolta debbono essere realizzati «sulla base delle migliori tecnologie concretamente e normalmente disponibili». Tale requisito non viene in alcun modo richiamato nella direttiva e risulta non oggettivamente delimitabile ed in quanto tale potrebbe comportare inutili costi aggiuntivi. Sarebbe pertanto opportuno eliminare tale richiamo. All'articolo 4, comma 4, inoltre, si prevede l'assoggettamento all'autorizzazione della regione anche degli impianti portuali mobili di raccolta dei rifiuti ai sensi dell'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 1997. Tale norma riguarda gli impianti mobili di «smaltimento e recupero» e non anche di raccolta. Sarebbe pertanto opportuna una riflessione sul punto. Nonostante l'articolo 5, comma 2, indichi l'autorità portuale o, laddove istituita, l'autorità marittima quale «autorità competente», sottrae ad essa la funzione di controllo dell'esecuzione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti nell'ambito portuale. Ciò non appare coordinato con la normativa in tema di porti e potenzialmente potrebbe provocare, quantomeno, difficoltà ai gestori del servizio. L'articolo 7, comma 2, pur riportando fedelmente quanto stabilito nell'articolo 7, comma 2 della direttiva, non affronta né risolve la problematica connessa alla sufficiente capacità di stoccaggio che la nave deve possedere per non essere obbligata al conferimento dei rifiuti prodotti prima di lasciare il porto. Sarebbe opportuno, quindi, precisare cosa si intenda per sufficiente capacità di stoccaggio indicando le caratteristiche tecniche che la nave deve possedere perché sia soddisfatto tale requisito. All'articolo 9 viene disciplinata l'informativa che il Mini-

stero delle infrastrutture e dei trasporti deve fornire alla Commissione europea, con cadenza annuale, in merito alle esenzioni rilasciate alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari. Detto articolo non fa accenno, invece, alla disciplina speciale prevista per le navi in regime di esenzione dall'articolo 9 della direttiva. All'articolo 12 è disciplinata la procedura di modifica degli allegati 1, 2 e 3. A tale procedura sarebbe opportuno che partecipasse anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di consentire sul punto il raggiungimento di un'intesa con il Ministero dell'ambiente. Nell'allegato 4 dello schema di decreto si fa riferimento alla contribuzione «in misura significativa» da parte delle navi alla copertura dei costi degli impianti di raccolta, a prescindere dall'effettivo uso degli impianti stessi. Sul punto è necessario ricordare come la Commissione europea, in una dichiarazione in calce alla direttiva, abbia inteso l'espressione «significativa» come una cifra dell'ordine di almeno il 30 per cento dei costi di cui all'articolo 8 comma 1. Nello schema di decreto non risulta invece alcuna quantificazione di detta misura che potrebbe pertanto, in fase applicativa, differenziarsi da porto a porto con inevitabili ripercussioni sulla competitività degli scali.

Il senatore SPECCHIA, relatore per la 13^a Commissione, rileva che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato presentato dal Governo in attuazione degli articoli 1 e 32 della legge n. 39 del 2002, legge comunitaria per l'anno 2001; lo schema di decreto legislativo appare conforme rispetto alle indicazioni contenute nella delega disposta dai due articoli citati, oltre ad essere in linea con la direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e per i residui del carico. La finalità principale della suddetta direttiva comunitaria, nonché dello schema di decreto legislativo che la recepisce riguarda la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente marino, tema che risulta strettamente connesso con quello più ampio rappresentato dall'inquinamento del mare. Come in altri settori, anche in quello investito dal provvedimento in esame, si dà applicazione al principio comunitario di precauzione e di prevenzione rispetto a determinati fatti che possono verificarsi; in particolare, gli strumenti attraverso i quali si perviene alla concretizzazione del menzionato principio comunitario sono costituiti dal miglioramento degli impianti esistenti, dalla previsione degli impianti nei porti dove non sono presenti, dalla riduzione degli scarichi in mare, nonché dall'introduzione del sistema tariffario per la copertura dei relativi costi.

Rinviando alle considerazioni già espresse dal presidente Grillo in ordine al contenuto dei 16 articoli di cui consta lo schema in esame, si sofferma quindi sul fatto che appare significativo che il provvedimento abbia ricevuto l'assenso da parte della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997, rilevato che la materia coinvolge le competenze dello Stato e delle regioni. A tale riguardo, l'articolo 16, richiamando l'articolo 117, comma 5, della Costituzione, prevede il principio di cedevolezza delle disposizioni dello schema in titolo, così salva-

guardando le prerogative delle regioni e delle province autonome. Alcuni punti apparentemente deboli del provvedimento attengono all'assenza di un regime transitorio – già segnalata dal presidente Grillo – poiché non appare sufficiente stabilire i termini entro i quali le regioni sono tenute a presentare i relativi piani di raccolta e di gestione dei rifiuti: infatti, nel momento in cui si introducono nuove disposizioni sarebbe opportuno che il Governo inserisse nello schema di decreto anche una specifica norma che regolamentasse tale periodo transitorio, prevedendo i tempi per l'adeguamento degli impianti. Infine, anche gli altri elementi critici richiamati dal presidente Grillo potranno essere oggetto di approfondimento, recependo eventualmente anche osservazioni e suggerimenti che emergessero nel corso della discussione, fermo restando che lo schema in esame costituisce una soddisfacente base di partenza.

Il sottosegretario NUCARA, pur facendo presente che il Parlamento è sovrano nell'apportare al testo dello schema in titolo tutte le eventuali modifiche che ritiene necessario, invita, tuttavia, le Commissioni riunite a non operare uno stravolgimento complessivo del provvedimento sul quale la Conferenza unificata ha proposto una serie di emendamenti tecnici, totalmente recepiti nel testo che il Governo ha presentato alle Camere. Pertanto, anche al fine di evitare polemiche che si sono presentate in passato, nell'eventualità di un testo dello schema di decreto legislativo profondamente mutato rispetto a quello originariamente sottoposto all'attenzione delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo sarebbe costretto nuovamente ad interpellare la Conferenza unificata.

Il senatore TURRONI, con riferimento alla questione testé richiamata dal sottosegretario Nucara ricorda che nell'esercizio delle deleghe legislative conferite dal Parlamento al Governo si sta delineando un modello che potrebbe essere preso in considerazione anche per l'esame degli schemi di decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie. In particolare, nel procedimento relativo agli schemi di decreti legislativi sta maturando una prassi in base alla quale è previsto un doppio passaggio, volto a preservare il ruolo sostanziale delle competenti Commissioni parlamentari chiamate ad esprimersi sul testo anche una seconda volta, nell'eventualità in cui nel primo passaggio sono state introdotte modifiche rispetto al provvedimento originario. Tale modello potrebbe essere utilmente adoperato anche per lo schema in titolo, valorizzando in maniera corrispondente il ruolo di un soggetto sempre più importante come la Conferenza unificata.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE, con riferimento alle osservazioni del presidente Grillo, trova opportuno l'inserimento di una norma che regoli il periodo transitorio anche se la presenza di una pluralità di impianti fa supporre che per ognuno di essi si debba tener conto di un autonomo periodo temporale, oltre che di distinti costi. Pertanto, la previsione di un unico periodo transitorio potrebbe comportare qualche difficoltà. Analogamente, in ordine proprio alla copertura dei costi, non ritiene

sorprendente che in ciascun porto si adotterà un diverso sistema tariffario; perciò, anche in questo caso, la previsione del vincolo di una tariffa unica potrebbe apparire irragionevole.

Il senatore Paolo BRUTTI interviene sulla questione relativa al procedimento da seguire per l'approvazione del decreto sollevata dal senatore Turrone, sostenendo che la questione può essere semplicemente risolta con un unico parere, ragionato ed analitico, da parte delle commissioni riunite che si pronunceranno disponendo anche del parere espresso dalla Conferenza unificata. Una volta espresso il parere toccherà allo stesso Governo decidere come valutare i pareri espressi della Conferenza unificata e dalle competenti Commissioni parlamentari modificando, se del caso, lo schema di decreto legislativo.

A tale riguardo, il presidente GRILLO ribadisce che le Commissioni riunite sono chiamate ad esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante. Pertanto il Governo è libero di apportare o meno le modifiche allo schema di decreto legislativo. Ovviamente sarebbe motivo di giusta soddisfazione l'accettazione da parte del Governo delle modifiche suggerite dalle Commissioni parlamentari. Sulla questione del regime tariffario differenziato, infine, tiene a precisare che, pur attenendo essa alle tematiche del federalismo, bisogna esplicitare in termini quantitativi il grado di copertura delle tariffe per consentire lo svolgimento di una corretta competitività tra i porti italiani. Per quanto riguarda poi l'aggiornamento dei lavori delle Commissioni riunite, fa presente che, essendo stato il provvedimento in titolo assegnato con riserva, in attesa della trasmissione formale da parte del Governo del parere della Conferenza unificata, appare opportuno acquisire detto parere prima di proseguire i lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONI 9ª e 10ª RIUNITE

9ª (Agricoltura e Produzione agroalimentare)

10ª (Industria, commercio, turismo)

MARTEDÌ 1° APRILE 2003

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
PONTONE

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, e successive modifiche, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (n. 186)

(Parere ai Ministri delle politiche comunitarie, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PONTONE, dopo aver ricordato che l'esame dello schema in titolo era stato avviato nella seduta del 26 marzo delle Commissioni riunite apprezzate le circostanze ne propone il rinvio ad altra seduta.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 14,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 1° APRILE 2003

256ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE, in conformità a quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, comunica che all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, a partire dalla prossima settimana, sarà iscritto per l'esame in sede referente il disegno di legge n. 1977, d'iniziativa dei senatori Eufemi e altri, in materia di limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici.

IN SEDE CONSULTIVA

(2150) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 50, che rinvia ulteriormente, al 30 maggio 2003, il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, già differito al 31 marzo 2003 con decreto del Ministro dell'interno del 19 dicembre 2002. Osserva che per l'ulteriore differimento, resosi necessario per le perduranti incertezze nella definizione delle entrate proprie e di quelle trasferite, non si è potuto fare ricorso alla procedura ordinaria prevista dall'articolo 151 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, nell'impossibilità di ottenere in tempo utile il prescritto parere della Conferenza Stato-

Città ed autonomie locali. Si sono quindi determinate la necessità e l'urgenza di intervenire mediante decreto-legge.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole al riconoscimento dei presupposti costituzionali.

Il senatore VITALI invita il rappresentante del Governo a fornire chiarimenti sulle cause che hanno impedito di procedere all'ulteriore differimento del termine seguendo la via dell'atto amministrativo, visto che la materia, in base al testo unico sull'ordinamento degli enti locali, è stata delegificata.

Il senatore VILLONE chiede di conoscere quali casi concreti di difficoltà nell'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali a ridosso della scadenza del 31 marzo abbiano spinto il Governo a provvedere in via d'urgenza.

Il sottosegretario D'ALÌ ricorda che, in base all'articolo 151 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, sarebbe stato necessario attendere il parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; parere che è effettivamente pervenuto, in senso favorevole, nella giornata di ieri.

Rammenta, inoltre, che il provvedimento è stato sollecitato dalle associazioni degli enti locali a fronte dei numerosi casi di amministrazioni che per varie cause non hanno potuto ottemperare agli obblighi di legge in tempo utile.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(2150) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali

(Esame e rinvio)

Il relatore FALCIER, richiamate le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, illustra il contenuto del decreto-legge n. 50, recante ulteriore differimento del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali. Ricorda, in proposito, la condizione di incertezza in cui si trovano numerose amministrazioni a causa del ritardo nell'adozione di alcuni provvedimenti previsti dalla legge finanziaria per il 2003 e quella dei comuni delle regioni Molise, Puglia e Sicilia, colpiti da calamità naturali, dovute alla difficoltà di definire l'entità dei tributi propri.

Ritiene quindi opportuna l'approvazione del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2145) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BOSCETTO, nell'illustrare i motivi di necessità e di urgenza del decreto-legge n. 28, ricorda il preoccupante fenomeno degli episodi di violenza in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, in particolare quelle calcistiche. Il provvedimento d'urgenza dispone fra l'altro che, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto dei responsabili per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza di reato colui il quale ne risulta autore, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi dai quali emerge con evidenza il fatto, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla identificazione e comunque entro 36 ore dal fatto. Evidenzia, quindi, che la Camera dei deputati ha apportato alcune modifiche al testo del decreto-legge, in base alle quali la responsabilità deve emergere inequivocabilmente da elementi oggettivi e ha aggiunto che le disposizioni d'urgenza hanno efficacia fino al 30 giugno 2005.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole al riconoscimento dei presupposti costituzionali.

Il senatore BATTISTI, pur condividendo l'opportunità di intervenire per sanzionare in maniera efficace i comportamenti violenti che si verificano in occasione delle manifestazioni sportive, esprime perplessità sull'estensione della flagranza di reato fino a 36 ore dopo i fatti. In particolare, appare di dubbia costituzionalità l'utilizzo dell'arresto in flagranza in luogo dell'applicazione della norma penale, solo perché quest'ultima sarebbe di scarsa efficacia, anche per l'esiguità della pena edittale.

A suo avviso, la disinvoltura con cui si stabilisce una estensione della flagranza di reato appare molto pericolosa, visto che in futuro si potrebbe ammettere una misura analoga in relazione ad altre fattispecie penali.

Preannuncia, pertanto, un voto contrario al riconoscimento dei presupposti costituzionali.

Il senatore VILLONE osserva che l'estensione fino a 36 ore dopo i fatti della flagranza di reato inopportuno fa cadere il legame di quell'istituto con la contestualità degli accadimenti, rilevando piuttosto il momento in cui si abbia certezza della identificazione. Peraltro, il termine indicato di 36 ore dopo i fatti e l'efficacia limitata nel tempo delle disposizioni in esame, non attenuano, a suo avviso, la pericolosità del nuovo sistema normativo. Sarebbe più opportuno ricorrere a meccanismi processuali alternativi.

Preannuncia, quindi, un voto di astensione sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Il senatore PETRINI sottolinea che i motivi di preoccupazione nell'opinione pubblica non implicano direttamente la necessità e l'urgenza dell'intervento. Infatti, l'acuirsi del fenomeno della violenza in occasione delle manifestazioni sportive rappresenta un fatto ciclico e già esistono strumenti a disposizione delle forze dell'ordine e della magistratura per perseguire i responsabili degli atti vandalici.

L'adozione di misure di emergenza apparirebbe, sotto il profilo costituzionale, una risposta all'emozione suscitata presso l'opinione pubblica da fatti recenti piuttosto che a una reale necessità. In sede di esame dei presupposti costituzionali, la 1ª Commissione ha la responsabilità di ammonire circa i rischi derivanti da una legislazione dettata dalla emotività e dovrebbe invitare la Commissione di merito a individuare strumenti processuali idonei a perseguire i responsabili dei reati nella piena osservanza delle garanzie costituzionali.

Il senatore BONGIORNO osserva che le considerazioni fin qui svolte riguardano il merito delle disposizioni, il cui esame non compete alla Commissione.

Quanto alla costituzionalità delle misure adottate, non condivide il giudizio secondo il quale il Governo sarebbe mosso da ragioni emotive. La vera ragione del provvedimento, a suo avviso, risiede nella necessità di adottare meccanismi processuali che consentano di intervenire tempestivamente per rendere innocui coloro che compiono atti illeciti. In tal senso, a suo avviso, appare giustificata e opportuna l'estensione dell'istituto della flagranza di reato.

Per tali motivi, preannuncia un voto favorevole alla proposta di parere avanzata dal relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore, favorevole al riconoscimento dei presupposti costituzionali.

La seduta termina alle ore 16,20.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 1° APRILE 2003

205ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1986) Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge Pisapia ed altri; Fanfani ed altri

(1835) CREMA. – Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni per condanne relative a reati commessi prima del 31 dicembre 2000

(1845) CAVALLARO ed altri. – Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva residua fino ad un massimo di tre anni per reati commessi fino a tutto il 31 dicembre 2001
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 27 marzo scorso.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver ricordato che nella precedente seduta si è conclusa la votazione degli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1986 con l'approvazione dell'emendamento 1.12 del senatore Centaro, prima di passare alla votazione dell'articolo 1 nel testo modificato, dà la parola ai senatori che hanno chiesto di rendere dichiarazioni di voto.

Interviene il senatore BUCCIERO il quale, richiamando la posizione fin qui manifestata sui disegni di legge in titolo dal Gruppo AN, coerentemente con la stessa, esprime la netta contrarietà personale e del Gruppo all'articolo in votazione.

Il senatore ZANCAN preannuncia il voto contrario del Gruppo Verdi-U in quanto l'articolo 1 del disegno di legge n. 1986 come emendato snatura il nuovo istituto della sospensione condizionata della pena

e circoscrive i presupposti applicativi del beneficio in modo tale da tradire sostanzialmente le aspettative fin qui manifestate in relazione all'entrata in vigore dello stesso.

Il senatore CENTARO, dopo aver richiamato brevemente le ragioni, più volte manifestate, di contrarietà al testo dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1986 come approvato dalla Camera dei deputati ed aver sottolineato la necessità di circoscrivere i limiti applicativi del nuovo istituto, espressa dall'emendamento approvato, annuncia il voto favorevole sull'articolo 1.

Interviene il relatore BOREA, ricordando le ragioni addotte a sostegno delle proposte emendative presentate dallo stesso che si sostanziano nell'opportunità di circoscrivere a due anni il limite applicativo del beneficio anche per motivi di coerenza ed uniformità con i limiti previsti per altri istituti vigenti. Preso atto del voto contrario della Commissione sugli emendamenti da lui presentati relativi all'articolo 1, conclude annunciando comunque il voto favorevole sull'articolo 1 come emendato.

Il senatore DALLA CHIESA, pur concordando con le perplessità manifestate dal senatore Zancan per la circoscritta portata del beneficio in conseguenza della modificazione introdotta all'articolo 1 con l'approvazione dell'emendamento 1.12, annuncia un voto favorevole, fermo restando che tale posizione potrà essere ribadita o modificata nel prosieguo dell'esame a seconda dell'atteggiamento assunto dalle altre forze politiche.

Posto ai voti nel testo emendato, l'articolo 1 è respinto.

Il presidente Antonino CARUSO, considerato che l'articolo 1 del disegno di legge costituisce elemento caratterizzante dell'articolato in quanto ad esso sono strettamente correlate le successive disposizioni che da sole non avrebbero ragion d'essere e, constatato che non vi sono nel disegno di legge n. 1986 disposizioni di rilievo autonomo per le quali appaia possibile procedere con l'esame, dichiara preclusi tutti i restanti emendamenti presentati ed avverte che si passerà direttamente alla votazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire all'assemblea.

Interviene il senatore ZANCAN il quale a nome del Gruppo Verdi-U, dopo aver ricordato che alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 1986 era stato approvato con il sostegno anche della sua parte politica, annuncia, sia pure con rincrescimento, che voterà per un mandato a riferire in senso contrario ai disegni di legge in titolo. Pur avendo manifestato più volte favore per l'adozione del beneficio in esame – continua il senatore Zancan – non si può non prendere atto del fatto che l'emendamento 1.12 presentato dal senatore Centaro ed approvato dalla Commissione nella seduta del 27 marzo scorso ha completamente snaturato l'articolo 1 del disegno di legge n. 1986 e con esso l'intero articolato. Tale modifi-

cazione infatti ha finito per rendere inutile il beneficio della sospensione condizionata della pena in quanto, avuto riguardo ai nuovi presupposti applicativi risultanti dal testo così come emendato, si constata che il beneficio che si intende introdurre verrebbe a sovrapporsi con altri istituti operanti che in taluni casi si presenterebbero rispetto ad esso maggiormente favorevoli per il condannato. Dall'approvazione di un testo così modificato sarebbe derivata la nascita di un istituto sostanzialmente inutile, destinato a sovrapporsi ad altri istituti previsti dall'ordinamento, e recante disposizioni talora meno favorevoli.

Interviene il senatore ZICCONI per rendere dichiarazione di voto a nome del Gruppo FI e preannuncia che voterà per un mandato a riferire in senso contrario ai disegni di legge in titolo, pur sottolineando l'esigenza che nella relazione all'Assemblea il relatore chiarisca le posizioni espresse dai Gruppi nel corso dei lavori. In particolare, l'esito negativo del voto non appare del tutto veritiero ove si considerino le proposte emendative presentate, molte delle quali, senza esprimere contrarietà assoluta al beneficio, erano dirette piuttosto a migliorarlo sotto il profilo tecnico e per quanto attiene alla sua portata.

Il presidente Antonino CARUSO ricorda che quanto è avvenuto – ossia l'approvazione dell'emendamento 1.12 e la mancata approvazione dell'articolo 1 emendato – costituisce ormai una realtà non modificabile della quale il relatore non potrà non tenere conto nella relazione all'assemblea, pur nell'ambito dell'autonomia e del prudente apprezzamento che contraddistinguono la funzione del relatore.

Ne conviene il senatore ZICCONI.

Interviene il senatore BUCCIARO il quale ricorda ancora una volta che la posizione di AN, contraria all'adozione dei disegni di legge in titolo, è stata chiara e coerente sin dall'inizio dell'esame. Non altrettanto può dirsi per gli altri gruppi in cui si registrano posizioni sfumate ed imbarazzo, sottolineando come anche il senatore Zancan, sia pure in esito all'approvazione dell'emendamento d'iniziativa del senatore Centaro, abbia finito per esprimere posizione contraria al disegno di legge n. 1986. Invita poi il Gruppo UDC, al quale appartiene il relatore Borea, a chiarire la propria posizione in ordine ai disegni di legge in titolo. Invita infine anche gli altri Gruppi a chiarire le rispettive posizioni per non creare disagio al relatore Borea nel momento in cui dovrà riferire all'Assemblea sull'andamento dei lavori in Commissione.

Interviene il senatore CALVI, per affermare che il voto espresso dalla Commissione sull'articolo 1 presenta il pregio di aver sgombrato il campo da tutta una serie di ambiguità e difficoltà fino ad oggi emerse e per tale ragione risulta apprezzabile.

Dopo aver ricordato brevemente le questioni di ordine giuridico emerse nel corso dell'esame, sottolinea come quanto accaduto potrebbe facilitare la riapertura del dialogo e del confronto, consentendo di verificare in Aula una possibilità di intesa. Non altrettanto avrebbe potuto assicurare la prosecuzione dell'esame in Commissione qualora si fosse giunti all'approvazione dell'articolo 1 nel testo risultante dalla modifica apportata. Ricorda poi come nonostante gli emendamenti presentati, molti dei quali erano diretti a superare possibili censure di legittimità, sarebbe rimasta con tutta probabilità insoluta la questione di fondo legata alla individuazione della natura del beneficio con conseguenze di ordine costituzionale alla luce del procedimento legislativo seguito.

Il senatore Calvi manifesta quindi la disponibilità del Gruppo DS-U ad un confronto serio e costruttivo da effettuarsi in Aula una volta sgombrato il campo dalle implicazioni connesse al prossimo appuntamento elettorale, auspicando al riguardo che si possa registrare da parte delle forze politiche un diverso atteggiamento nei confronti dell'indulto. In caso contrario – conclude il senatore Calvi – occorrerà ritornare sui disegni di legge in esame, adeguatamente emendati.

Il senatore DALLA CHIESA ritiene che il voto che ha portato alla riezione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1986 potrebbe forse contribuire a superare le ambiguità che hanno fino ad ora accompagnato l'iter dei disegni di legge in titolo. Al riguardo ritiene infatti indispensabile che le forze politiche definiscano in maniera esplicita e netta la loro posizione in modo che sia possibile verificare se sussistono le condizioni per portare avanti proposte come quelle contenute nei disegni di legge medesimi.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che egli stesso ebbe a svolgere considerazioni analoghe a quelle testé fatte proprie dal senatore Dalla Chiesa in occasione dell'Ufficio di presidenza della Commissione che decise l'inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge relativi al cosiddetto indultino. Tali considerazioni peraltro non impedirono che l'Ufficio di presidenza decidesse di procedere immediatamente all'inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge citati e che da più parti, anche dall'interno della stessa maggioranza, venisse chiesto che la Presidenza assicurasse una trattazione rapida degli stessi, richiamandosi al riguardo il comma 1 dell'articolo 44 del Regolamento, che esige che le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione. La Presidenza della Commissione si è pertanto orientata nel senso di garantire il pieno rispetto delle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza, come è puntualmente avvenuto. In quella stessa sede l'Ufficio di presidenza decise anche l'immediato inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge in materia di amnistia e di indulto, in questo caso subordinatamente però ad una verifica da condurre presso la Camera dei deputati in ordine alla possibilità di poter procedere in tal senso nonostante su tale materia fosse già iniziato l'esame di alcuni disegni di legge

presso quel ramo del Parlamento. Effettuata tale verifica e preso atto che presso la Camera dei deputati non vi era alcuna contrarietà a che il Senato iniziasse l'esame dei predetti disegni di legge, tale esame – come è noto – è stato avviato ed attualmente è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al prossimo 6 maggio.

Il relatore BOREA, intervenendo a nome del Gruppo UDC, ribadisce che la posizione della sua parte politica è di sostanziale adesione alla soluzione proposta con il cosiddetto indultino, rappresentando quest'ultimo quello che può essere definito come il «male minore» e fermo restando che tale parte politica riterrebbe comunque preferibile l'adozione di un provvedimento di amnistia e di indulto vero e proprio. Al riguardo, il relatore ritiene opportuno precisare che la posizione della sua parte politica è favorevole al cosiddetto indultino anche nel testo approvato dalla Camera dei deputati, qualora dovesse risultare impossibile apportare ad esso quei correttivi di ordine tecnico che peraltro devono ritenersi certamente auspicabili.

Il senatore CENTARO propone che non si proceda oggi alla votazione sul conferimento del mandato al relatore, in attesa dell'esame dei provvedimenti in materia di amnistia ed indulto.

Il presidente Antonino CARUSO precisa innanzitutto, dal punto di vista procedurale, che la Commissione verrà chiamata a pronunciarsi sulla proposta di conferire mandato al relatore Borea a riferire in senso contrario su tutti i disegni di legge in titolo e che, qualora tale proposta dovesse essere respinta, si intenderà conferito mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul testo del disegno di legge n. 1986 come risultante a seguito della reiezione dell'articolo 1, e quindi su un testo che è privo di qualsiasi senso normativo.

Per quanto riguarda il merito della vicenda relativa all'esame dei disegni di legge in titolo, il Presidente precisa – rifacendosi a quanto da lui già detto – come, a partire dal momento della loro assegnazione vi siano state prese di posizione da parte di alcune forze politiche, anche componenti della maggioranza, con le quali venne inizialmente richiesta un'immediata calendarizzazione in Aula dei disegni di legge. In relazione a questa richiesta si è fatto richiamo alla disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 44 del Regolamento, sulla base del quale si è ritenuto che fosse impossibile procedere ad un'immediata calendarizzazione, fermo restando che la Commissione avrebbe dovuto concludere i suoi lavori entro il termine già menzionato di due mesi dall'assegnazione dei disegni di legge, termine che scade il prossimo sei aprile. Ciò premesso, la proposta avanzata dal senatore Centaro – atteso che il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge in materia di amnistia ed indulto è fissato per il prossimo sei maggio – non può essere condivisa dalla Presidenza della Commissione.

Prende la parola, in dissenso dal Gruppo DS-U, il senatore AYALA, il quale, annunciando la sua astensione, evidenzia come quanto accaduto rappresenti una conseguenza inevitabile rispetto alle premesse dalle quali muoveva l'esame dei disegni di legge in titolo. Il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento presentava e presenta carenze che lo rendono di fatto inemendabile e, al riguardo, non può non richiamare il contenuto della stessa relazione introduttiva del relatore Borea. Dopo avere giudicato auspicabile che l'episodio di oggi serva da monito alla Camera dei deputati inducendola ad una maggiore attenzione sulla qualità tecnica dei testi dalla stessa approvati, il senatore Ayala ribadisce la propria posizione favorevole ad un provvedimento di indulto adeguatamente calibrato, mentre per quanto riguarda l'esame svoltosi in Commissione in merito ai disegni di legge in titolo sottolinea come le votazioni sin qui susseguitesì rendano evidente che l'articolato licenziato dall'altro ramo del Parlamento è stato bocciato non una, ma bensì due volte; una prima volta quando con l'approvazione dell'emendamento 1.12 ne è stato sostanzialmente stravolto l'impianto ed una seconda volta, oggi, con la reiezione dell'intero articolo 1 come modificato dal precedente emendamento. Alla luce di tutto ciò si dichiara curioso di vedere quale gruppo politico insisterà per l'inserimento dei disegni di legge in titolo nell'ordine del giorno dell'Aula, in vista del prosieguo dell'esame dei medesimi.

La Commissione infine conferisce al relatore Borea mandato a riferire in senso contrario sul disegno di legge n. 1986 e sui disegni di legge nn. 1835 e 1845.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente Antonino CARUSO avverte che l'ordine del giorno della Commissione per la settimana in corso è integrato, a partire dalla seduta notturna di oggi, con l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 28 del 24 febbraio 2003 (Atto Senato n. 2145).

La seduta termina alle ore 16,30.

206ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Mantovano, per i beni e le attività culturali Pescante e per la giustizia Iole Santelli.

La seduta inizia alle ore 21,10.

IN SEDE REFERENTE

(2145) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver introdotto l'esame del disegno di legge in titolo con la lettura dei pareri delle Commissioni 1ª e 7ª pervenuti, dà la parola al senatore Delogu.

Riferisce il senatore DELOGU, relatore designato, che in primo luogo osserva come il decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28 – in particolare l'articolo 1 dello stesso, al capoverso 1-ter dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ivi richiamato – ripropone all'attenzione del Senato il tema del cosiddetto arresto differito. È questo un istituto che già il decreto legge n. 336 del 20 agosto 2001, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, aveva introdotto, consentendo l'arresto, entro 48 ore dal fatto, dei responsabili di episodi di violenza rispetto ai quali sussistessero gravi precisi e concordanti indizi di colpevolezza.

Ricorda poi come in esito ai lavori parlamentari, in sede di conversione del citato decreto-legge – avvenuta con la legge 19 ottobre 2001, n. 377 –, si deliberò di non convertire la parte concernente l'istituto in esame per l'esigenza di non estendere per legge il significato di una nozione, quale quella di flagranza, che per sua natura si ritenne dover essere collegata al momento di commissione del fatto di reato.

Il provvedimento in esame – continua il relatore Delogu – può essere oggi accolto con favore, tenendo conto che i fatti di violenza connessi a manifestazioni sportive si sono moltiplicati negli ultimi anni anche per l'assenza di efficaci strumenti normativi che ha assicurato a molti violenti

una sostanziale impunità. Ricorda poi l'impossibilità di fatto per le forze dell'ordine di arrestare, durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive, i responsabili in flagranza di reato per l'esigenza di evitare di innescare ulteriori tensioni. A riprova dell'inadeguatezza della vigente disciplina, il relatore Delogu porta all'attenzione della Commissione un recente accadimento che ha interessato il portiere del Cagliari, vittima di un grave gesto di violenza da parte di un tifoso che, nonostante l'avvenuta identificazione, non è stato possibile punire, avendo la vittima deciso di non sporgere querela.

Sottolinea poi come tali episodi di teppismo, contraddicano la funzione educativa che lo sport è chiamato per sua natura ad assolvere, finendo per costituire un pessimo esempio per i giovani che si accostano ad esso anche come semplici spettatori.

Il relatore Delogu, passando all'esame più in particolare delle disposizioni del decreto-legge in titolo, si sofferma sulle modifiche introdotte in esito alla prima lettura della Camera dei deputati. In particolare, con riferimento all'articolo 1 del decreto-legge, con riferimento al capoverso 1-ter dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ivi richiamato, richiama l'attenzione sulla nuova formulazione della norma che, per la configurabilità dello stato di flagranza, fa riferimento, tra l'altro, alla presenza di «elementi oggettivi» dai quali emerge «inequivocabilmente» il fatto.

Osserva poi che l'articolo 1-bis del decreto legge n. 28 del 2003, introdotto dalla Camera dei deputati, per le sole nuove disposizioni in tema di arresto differito di cui ai commi 1-ter ed 1-quater del citato articolo 8 della legge n. 401 del 1989, pone un termine di efficacia al 30 giugno 2005. Si tratta di una previsione opportuna – continua il relatore Delogu – al fine di consentire, nell'arco temporale considerato, corrispondente a circa due campionati, un monitoraggio della nuova disciplina sotto il profilo dell'efficacia della stessa.

Con riferimento ai nuovi articoli 1-ter ed 1-quater del decreto legge n. 28 del 2003, il relatore Delogu ne sottolinea la funzione di prevenzione, osservando come a tal fine appaia opportuna la previsione di cui all'articolo 1-ter che attribuisce al prefetto sia il potere di differire la manifestazione sportiva in presenza di urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento della stessa al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, sia il potere di vietare lo svolgimento della manifestazione per periodi determinati in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa. L'articolo 1-quater, inoltre, detta misure per rendere gli stadi più sicuri, indicando a tal fine tra le più significative l'obbligo di numerazione dei titoli di accesso agli impianti con una certa capienza, la presenza di *metal detector* ai varchi e di strumenti per il monitoraggio televisivo delle aree riservate al pubblico e l'obbligo con mezzi adeguati, di separare i sostenitori delle due squadre tra loro e con il campo di gioco.

Il relatore Delogu si sofferma quindi sulle disposizioni in materia di sanzioni di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge n. 28 del 2003, richiamando l'attenzione sull'illecito costituito dall'emissione di titoli di accesso agli impianti in numero superiore a quello stabilito ovvero dal

consentire l'accesso ad un numero di spettatori superiore al numero di posti di cui dispone l'impianto. È previsto – conclude infine il relatore – un periodo transitorio, articolato in relazione ai differenti obblighi, decorso il quale avrà luogo l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie e ciò al fine di consentire ai soggetti obbligati di poter disporre di un tempo sufficiente ad assicurare la predisposizione delle cautele e l'osservanza delle prescrizioni introdotte con il provvedimento in esame.

Interviene il senatore BUCCIERO il quale chiede al relatore di chiarire se il disegno di legge in titolo, permetta di ovviare a quella ingiustizia costituita dalla affermazione di una responsabilità oggettiva delle società di calcio per fatti di violenza, come ad un primo esame del provvedimento invece non apparirebbe.

Il relatore DELOGU ricorda come il problema sollevato dal senatore Bucciero sia molto dibattuto, ma sottolinea che la previsione attributiva del potere di differire o vietare le manifestazioni sportive non è collegata allo stesso, avendo di mira prevalentemente la tutela dell'ordine pubblico.

Interviene il sottosegretario MANTOVANO il quale sottolinea come la norma in esame non sia diretta ad affrontare il tema della responsabilità oggettiva delle società, ma miri ad introdurre norme più garantiste con riferimento al potere del prefetto. Ricorda infatti che l'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza già attribuisce al prefetto poteri che includono anche quello di sospendere le manifestazioni di tipo sportivo per esigenze di tutela dell'ordine pubblico. Con l'occasione si è voluto disciplinare – precisa il rappresentante del Governo – in un modo più garantista tali poteri con specifico riguardo alle fattispecie qui considerate attraverso la previsione dell'obbligo di sentire il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI. Sottolinea altresì l'importanza delle nuove disposizioni che, consentendo di differire o vietare lo svolgimento delle manifestazioni sportive, vengono incontro a quelle particolari esigenze di ordine pubblico che possono presentarsi, come in effetti è già accaduto, in relazione allo svolgimento nell'arco temporale considerato di una pluralità di manifestazioni.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara aperto il dibattito.

Interviene il senatore Luigi BOBBIO il quale richiama l'attenzione del relatore su taluni aspetti della disciplina introdotta dalla Camera dei deputati che, a suo avviso, appaiono meritevoli di attenzione per valutare, ove ne sussistano le condizioni politiche, l'opportunità di un intervento di modifica.

In particolare, con riferimento all'articolo 01 del decreto legge n. 28 del 2003, potrebbe risultare eccessiva una sanzione penale con riferimento al possesso di strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile in rela-

zione alla varietà di oggetti che possono essere ricondotti alla previsione, molti dei quali potrebbero non presentare quelle caratteristiche di pericolosità, così come invece gli altri strumenti contemplati dalla norma, che giustificano la previsione della contravvenzione.

Ricorda poi, con riferimento alla fattispecie dell'arresto differito, come le specificazioni introdotte dalla Camera – e cioè il carattere «oggettivo» degli elementi e «l'inequivocabilità» del fatto sulla cui base l'autore dell'illecito si considera in stato di flagranza – non appaiano idonee in termini operativi ad accertare se l'illecito stesso possa essere riferito causalmente alla condotta dell'agente.

Suggerisce poi di intervenire sulle previsioni sanzionatorie al fine di arrotondare le somme in euro indicate, ove necessario, come ad esempio all'art. 1-*quinquies*, comma 3, e di sostituire con il corrispondente termine in lingua italiana le parole «*metal detector*».

Interviene il senatore ZANCAN, il quale dopo aver posto l'accento sull'esigenza di porre freno ai numerosi deprecabili episodi di violenza e teppismo, espressione di particolare stupidità, che si accompagnano spesso allo svolgimento di manifestazioni sportive, osserva che, con riferimento al termine finale del 30 giugno 2005 previsto per l'efficacia delle nuove disposizioni, sarebbe stato necessario dimostrare un maggior coraggio in quanto la materia della libertà personale e dei limiti alla stessa non si presta per sua natura all'introduzione di previsioni a termine.

Si sofferma poi a considerare taluni aspetti di merito della nuova regolamentazione, osservando che le specificazioni introdotte dalla Camera dei deputati nella formulazione delle fattispecie in esame potrebbero risultare, contrariamente alle intenzioni, eccessive e fuorvianti, suggerendo un intervento diretto a chiarire il testo dell'articolato al fine di rendere le relative previsioni più asciutte e stringenti. Così ad esempio suscita perplessità il riferimento all'«emersione inequivocabile del fatto» già ricordato, in quanto la disposizione pone molti interrogativi di materia applicativa. Non appare condivisibile inoltre la previsione del limite massimo delle 36 ore contenuta al capoverso 1-*ter* del nuovo articolo 8 della legge n. 401 del 1989.

Su proposta del relatore la Commissione conviene di fissare a martedì 8 aprile 2003 alle ore 12.00 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE rinvia infine il seguito dell'esame.

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

- (279) *PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma*
- (280) *PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta*
- (344) *BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano*
- (347) *MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria*
- (382) *VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano*
- (385) *SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto*
- (454) *GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa*
- (456) *GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni*
- (502) *VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona*
- (578) *FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino*
- (740) *CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca*
- (752) *VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila*
- (771) *PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila*
- (955) *MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura*
- (970) *FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone*
- (1050) *MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità*
- (1051) *FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari*
- (1226) *FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*
- (1258) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*
- (1259) *COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*
- (1260) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*
- (1261) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*
- (1279) *IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola*

(1300) *CICCANTI*. – *Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata*

(1367) *FASSONE ed altri*. – *Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*

(1411) *FASSONE*. – *Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari*

(1426) *CALVI ed altri*. – *Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*

(1468) *CIRAMI ed altri*. – *Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo*

(1493) *Antonino CARUSO e PELLICINI*. – *Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino*

(1519) *CALLEGARO*. – *Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia*

(1555) *CALDEROLI*. – *Istituzione della corte d'appello di Novara*

(1632) *CICCANTI*. – *Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo*

(Seguito esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 marzo scorso.

Su proposta del presidente Antonino CARUSO, la Commissione conviene di procedere nella giornata di giovedì all'audizione, in sede di Ufficio di presidenza allargato, di una rappresentanza della Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

(1930) *Disposizioni a tutela degli animali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri

(42) *ACCIARINI ed altri*. – *Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*

(294) *RIPAMONTI*. – *Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri*

(302) *RIPAMONTI ed altri*. – *Divieto di impiego di animali in combattimenti*

(789) *PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali*

(926) *CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti*

(1118) *ACCIARINI ed altri. – Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento degli animali*

(1397) *BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali*

(1445) *BONGIORNO ed altri. – Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici*

(1541) *PERUZZOTTI ed altri. – Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati*

(1542) *CENTARO. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali*

(1554) *SPECCHIA ed altri. – Nuove norme contro il maltrattamento di animali*

(1783) *ZANCAN ed altri. – Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale*

– e della **petizione n. 85** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 26 marzo scorso.

Il presidente Antonino CARUSO dà lettura dei pareri pervenuti.

Il senatore FASSONE aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti presentati dal senatore Maritati.

Il relatore ZANCAN esprime parere contrario sull'emendamento 1.1, sottolineando però come alcune delle previsioni contenute nello stesso siano invece a suo avviso condivisibili e rilevando quindi l'esigenza che l'esame proceda in modo da consentire una valutazione separata delle diverse soluzioni normative contenute nella proposta emendativa in questione.

Il presidente Antonino CARUSO evidenzia come il testo trasmesso dalla Camera dei deputati sia senz'altro condivisibile per taluni aspetti, mentre su altri prospetta preoccupazioni sulle quali è necessaria un'approfondita riflessione. Il Gruppo di Alleanza Nazionale sarebbe infatti contraria all'approvazione di una legge la formulazione della quale si prestasse al rischio di precludere, o comunque comprimere, lo svolgimento di attività che implicano una relazione con gli animali, che sono disciplinate da normative speciali, e che sono e devono rimanere nell'ambito del lecito: quali ad esempio la caccia, la pesca, la macellazione. In ordine a tale specifico problema il Presidente ritiene che la nuova legge dovrà contenere una clausola di salvaguardia che ne escluda l'applicabilità appunto a tutti

i settori che, potendo essere interessati dalla medesima, devono però rimanere disciplinati dalle leggi speciali ad essi relative.

Il senatore Luigi BOBBIO dichiara di condividere l'impostazione di fondo sulla quale ha richiamato l'attenzione il presidente Antonino Caruso, sottolineando come la valutazione delle problematiche sottese ai disegni di legge in titolo debba avvenire sciogliendo il nodo di fondo concernente il tema della cosiddetta «umanizzazione dell'animale».

Il senatore CENTARO, nel dichiararsi – a sua volta – d'accordo con le considerazioni in precedenza svolte dal Presidente, evidenzia poi come l'introduzione di un titolo a sé stante per quanto riguarda i delitti contro gli animali – nei termini risultanti dal testo approvato dalla Camera – rappresenterebbe una soluzione certamente asistemica rispetto all'impianto codicistico.

Il senatore BUCCIERO, alla luce dell'andamento del dibattito, ritiene opportuno reiterare la proposta di costituire un Comitato ristretto; proposta già formulata nella seduta del 25 marzo, nella quale non raccolse tuttavia però il consenso della Commissione.

Il senatore CALVI ritiene condivisibile la proposta di costituire un Comitato ristretto, modificando al riguardo la posizione in precedenza espressa. Evidenzia poi come la nuova normativa su cui la Commissione sta lavorando corrisponde ad una diversa sensibilità che è venuta progressivamente a maturare sul tema della tutela degli animali. Ciò giustifica senz'altro un intervento in materia penale, anche se appare indispensabile definire la formulazione della nuova legge in modo tale da evitare il rischio che con la medesima venga surrettiziamente circoscritto l'ambito di attività che devono invece rimanere senz'altro lecite.

Il senatore GUBETTI si dichiara favorevole alla proposta di costituire un Comitato ristretto, rilevando come le linee guida che dovrebbero essere tenute presenti dal Comitato nei suoi lavori siano rappresentate innanzitutto dall'esigenza di tutelare gli animali contro le condotte che provocano la morte, lesioni o comunque sofferenza degli stessi, in secondo luogo dall'opportunità di attribuire rilievo sul piano penale soprattutto ai comportamenti di tipo intenzionale e, infine, dalla necessità di introdurre una clausola di salvaguardia che escluda dall'ambito di applicazione della normativa tutte quelle attività che implicano relazioni con gli animali e che sono disciplinate da specifiche normative di settore.

Anche il relatore ZANCAN si dichiara favorevole alla proposta di costituire un Comitato ristretto. Sottolinea però che, essendo la volontà di arrivare all'approvazione di una nuova legge in materia di tutela degli animali ampiamente condivisa, sarebbe allora sbagliato perdere questa occa-

sione adottando nel merito soluzioni radicalmente contrastanti con quelle fatte proprie dalla Camera dei deputati.

Il presidente Antonino CARUSO sottolinea l'esigenza che i lavori del Comitato ristretto si svolgano tenendo presenti le indicazioni emerse nel dibattito fin qui svolto in Commissione, in particolare con riferimento alla scelta di escludere che il varo della nuova legge possa costituire un modo per vietare surrettiziamente attività che implicano relazioni con gli animali e che sono disciplinate da leggi speciali.

Il senatore DALLA CHIESA concorda con la proposta di istituire un Comitato ristretto.

La Commissione conviene pertanto di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto cui affidare la predisposizione di un testo per il disegno di legge n. 1930 alla luce degli emendamenti presentati e tenendo conto dell'andamento del dibattito fin qui svoltosi.

Del Comitato ristretto sono immediatamente chiamati a far parte il relatore Zancan nonché i senatori Centaro, Fassone, Luigi Bobbio, Tirelli, Ruvolo e Dalla Chiesa.

Il PRESIDENTE si riserva di acquisire le designazione dei Gruppi al momento non presenti in Commissione.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 23.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1986**Art. 2.****2.1**

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – Dopo l'articolo 177-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 177-*ter.* - (*Applicazione e revoca della sospensione condizionata dell'esecuzione*). – 1. La sospensione di cui all'articolo precedente è disposta, anche d'ufficio, dal magistrato di sorveglianza senza formalità di procedura.

2. Nel caso in cui non venga disposta la sospensione, l'interessato o il suo difensore possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

3. Dell'applicazione della misura di cui all'articolo 177-*bis* è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente che vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo seguente e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.

4. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere revocata con ordinanza dal magistrato di sorveglianza se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni di cui all'articolo 177-*quater* o commette, entro cinque anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

5. In caso di revoca a seguito di violazioni delle prescrizioni ai sensi del comma 4, il magistrato di sorveglianza determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto del comportamento dell'interessato durante il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena, nonché della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca.

6. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

7. Trascorso il termine di cui al comma 4, la pena è estinta».

2.2

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

o) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*bis*, aggravato ai sensi dell'articolo 291-*ter*, e associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica senza il consenso della persona offesa dal reato».

2.3

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

o) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*bis*, aggravato ai sensi dell'articolo 291-*ter*, e associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando non vi è il risarcimento della persona offesa dal reato».

2.4

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). – 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

o) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*bis*, aggravato ai sensi dell'articolo 291-*ter*, e associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando non il detenuto non abbia provveduto all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato».

2.5

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). – 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica senza il consenso della persona offesa dal reato».

2.6

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando non il detenuto non abbia provveduto all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato».

2.7

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). – 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando non vi è il risarcimento della persona offesa dal reato».

2.8

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.9

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). – 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) omicidio colposo e lesioni personali colpose di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, commi secondo e terzo, del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) furto, di cui all'articolo 624 del codice penale;

l) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

m) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

n) usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;».

o) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

p) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

q) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.10

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). – 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) omicidio colposo e lesioni personali colpose di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, commi secondo e terzo, del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) con la seguente: "prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqies* del codice penale;"

i) furto, di cui all'articolo 624 del codice penale;

l) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

m) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

n) usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

o) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

p) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

q) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.11

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) omicidio colposo e lesioni personali colpose di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, commi secondo e terzo, del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqüies* del codice penale;

i) furto, di cui all'articolo 624 del codice penale;

l) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies* e 609-*octies* del codice penale;

m) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

n) usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;».

o) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

p) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

q) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.12

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*) – 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) omicidio colposo e lesioni personali colpose di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, commi secondo e terzo, del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) rapina e furto di cui agli articoli 624 e 628 del codice penale;

l) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

m) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

n) usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

o) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

p) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

q) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.13

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*) – 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) omicidio colposo e lesioni personali colpose di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, commi secondo e terzo, del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) furto, di cui all'articolo 624 del codice penale;

l) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

m) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

n) usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

o) estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale;

p) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

q) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

r) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*bis*, aggravato ai sensi dell'articolo 291-*ter*, e associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.».

2.14

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*) – 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) omicidio colposo e lesioni personali colpose di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, commi secondo e terzo, del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) furto, di cui all'articolo 624 del codice penale;

l) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

m) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

n) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

o) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma del codice penale;

p) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.15

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*) – 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) omicidio colposo e lesioni personali colpose di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, commi secondo e terzo, del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

i) furto, furto in abitazione e furto con strappo, furto aggravato di cui agli articoli 624, 624-*bis*, 625 del codice penale;

l) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

m) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

n) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

o) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

p) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.16

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*) – 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

o) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*bis*, aggravato ai sensi dell'articolo 291-*ter*, e associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

p) delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I del codice penale (*Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*)».

2.17

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). – 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

o) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*bis*, aggravato ai sensi dell'articolo 291-*ter*, e associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

p) delitti previsti nel libro II, titolo XI, capo I del codice penale (*Dei delitti contro il matrimonio*)».

2.18

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). – 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

o) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*bis*, aggravato ai sensi dell'articolo 291-*ter*, e associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

p) delitti previsti nel libro II, titolo XII, capo I del codice penale (*Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale*)».

2.19

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). – 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

o) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*bis*, aggravato ai sensi dell'articolo 291-*ter*, e associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

p) delitti previsti nel libro II, titolo XIII, capo I del codice penale (Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone)».

2.20

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

o) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*bis*, aggravato ai sensi dell'articolo 291-*ter*, e associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'arti-

colo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

p) delitti contro la persona se commessi in concorso con reati contro il patrimonio».

2.21

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

o) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*bis*, aggravato ai sensi dell'articolo 291-*ter*, e associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

p) uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale».

2.22

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e

5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

o) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*bis*, aggravato ai sensi dell'articolo 291-*ter*, e associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

p) uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)* del codice di procedura penale».

2.23

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma

1, lettera *a*), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

o) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*bis*, aggravato ai sensi dell'articolo 291-*ter*, e associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43».

2.24

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) associazioni con finalità di terrorismo internazionale di cui all'articolo 270-*ter* del codice penale;

c) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

d) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

e) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

f) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.25

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) guerra civile di cui all'articolo 286 del codice penale;

d) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

e) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

f) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e

5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.26

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) banda armata di cui all'articolo 306 del codice penale;

e) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

f) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.27

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). – 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) peculato di cui all'articolo 314 del codice penale;

e) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

f) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.28

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) concussione di cui all'articolo 317 del codice penale;

e) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

f) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.29

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) corruzione per un atto d'ufficio di cui all'articolo 318 del codice penale;

e) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

f) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.30

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). – 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 del codice penale;

e) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.31

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). – 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) evasione di cui all'articolo 385 del codice penale;

e) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

f) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.32

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione per delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale;

e) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

f) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.33

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). – 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) devastazione, saccheggio e strage, di cui agli articoli 419 e 422 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.34

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*) - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) incendio boschivo di cui all'articolo 423-*bis* del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2.35

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*) – 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) naufragio, sommersione o disastro aviatorio di cui all'articolo 428 del codice penale

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2.36

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*) - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni di cui all'articolo 433, terzo comma, del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2.37

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*) – 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) disastro ferroviario di cui all'articolo 430 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2.38

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*) – 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) attentati alla sicurezza dei trasporti di cui all'articolo 430 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2.39

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*) - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) crollo di costruzioni o altri disastri dolosi di cui all'articolo 430 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2.40

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*) – 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) avvelenamento di acque o di sostanze alimentari di cui all'articolo 439 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2.41

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*) - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) epidemia di cui all'articolo 438 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2.42

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari di cui all'articolo 440 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.43

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). – 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute di cui all'articolo 441 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.44

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate di cui all'articolo 442 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.45

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) commercio di sostanze alimentari nocive di cui all'articolo 444 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.46

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) "e-*bis*) commercio o somministrazione di medicinali guasti di cui all'articolo 443 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.47

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica di cui all'articolo 445 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.48

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) delitti colposi contro la salute pubblica di cui all'articolo 452, primo comma, numero 3) e secondo comma del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.49

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). – 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) omicidio di cui all'articolo 575 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.50

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) omicidio e omicidio aggravato di cui agli articoli 575, 576 e 577 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.51

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). – 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) omicidio e omicidio colposo di cui agli articoli 575 e 589, secondo comma, del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.52

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) omicidio colposo e lesioni di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, commi secondo e terzo, del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.53

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). – 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

o) delitti previsti nel libro II, titolo VII, capo III del codice penale (*Della falsità in atti*) quando siano stati compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti».

2.54

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

o) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*bis*, aggravato ai sensi dell'articolo 291-*ter*, e associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

p) delitti previsti nel libro II, titolo VII, capo III del codice penale (*Della falsità in atti*) quando siano stati compiuti in relazione ad eventi di

calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti».

2.55

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

o) delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I del codice penale (*Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*)».

2.56

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

o) delitti previsti nel libro II, titolo XI, capo I del codice penale (*Dei delitti contro il matrimonio*)».

2.57

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). – 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

o) delitti previsti nel libro II, titolo XII, capo I del codice penale (*dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale*).».

2.58

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990. n. 309;

o) uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale.».

2.59

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinquies* del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990. n. 309;

o) uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale.».

2.60

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990. n. 309;

o) delitti previsti nel libro II, titolo XIII, capo I del codice penale (*dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone*).».

2.61

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma e 600-*quinqies* del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis* primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma e 609-*octies* del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990. n. 309;

o) delitti contro la persona se commessi in concorso con reato contro il patrimonio.».

2.62

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, CALVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Esclusioni oggettive*). – 1) La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica alle pene per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

- 1) 416-*bis* (Associazione di tipo mafioso);
- 2) 270 e 270-*bis* (partecipazione, a qualsiasi titolo, ad associazioni sovversive con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico);
- 3) da 609-*bis* a 609-*decies* (violenza sessuale; atti sessuali con minorenni; corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo)».

2.63

BOREA

Al comma 1, sostituire le parole: «alla condanna per i reati» con le altre: «a condanna anche per reati» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale».

2.64

BOREA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*) Agli effetti di quanto previsto dal comma 1, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna».

2.65

CAMBURSANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. La sospensione di cui all'articolo 1, non si applica altresì quando la pena è conseguente alla condanna per i reati contro la pubblica amministrazione».

Art. 3.**3.1**

CENTARO

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

«Art. 3. – Dopo l'articolo 177-ter del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 177-quater. - (*Prescrizioni*). – 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena sono congiuntamente applicate, per il periodo corrispondente alla pena di cui è stata sospesa l'esecuzione, le seguenti prescrizioni:

a) il condannato deve presentarsi all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa i giorni e l'orario di presentazione tenendo conto delle condizioni di salute, dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione del condannato;

b) al condannato è imposto l'obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune di dimora abituale o dove svolge la propria attività lavorativa. Se per la personalità del soggetto, o per le condizioni ambientali, la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze di controllo o di sicurezza, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione dove è ubicato il comune di abituale dimora. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 1 e 2 dell'articolo 282-bis e i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 283 del codice di procedura penale;

c) all'atto della sospensione dell'esecuzione della pena, è redatto un verbale in cui il soggetto si impegna a non uscire dalla propria abitazione prima delle ore 7 e a non rientrare dopo le ore 21, salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza, nonché ad adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del reato.

2. Nel corso della sospensione dell'esecuzione della pena, la prescrizione di cui al comma 1 possono essere modificate, su richiesta dell'interessato o del pubblico ministero, dal magistrato di sorveglianza.

3. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena, salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza in relazione ad esigenze familiari o lavorative, è disposto, per il periodo corrispondente alla pena la cui esecuzione è stata sospesa, per il cittadino italiano il divieto di espatrio, con tutte le misure necessarie per impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio"».

3.2

BOREA

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

3.3

TIRELLI

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) di chi è stato dichiarato recidivo ai sensi dell'articolo 99 del codice penale».

3.4

CAMBURSANO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«c) di chi ha commesso il reato di corruzione o concussione;
d) di chi ha commesso i reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo ovvero di sfruttamento della prostituzione».

3.5

BOREA

*Al comma 1, alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole:
«ovvero recidivo ai sensi del quarto comma dell'articolo 99 del medesimo codice».*

3.6

TIRELLI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) di chi avendo commesso un reato contro il patrimonio non risarcisca adeguatamente la vittima».

Art. 4.

4.1

CENTARO

Sopprimere l'articolo.

4.2

BOREA

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, su istanza dell'interessato o del suo difensore, sulla sospensione di cui all'articolo 1.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69-bis, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

4.3

CAMBURSANO

Sopprimere il comma 1.

4.4

TIRELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «senza formalità di procedura».

4.5

TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «magistrato di sorveglianza» fino alla fine del periodo con le seguenti: «tribunale di sorveglianza che decide ai sensi dell'articolo 678 di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e sesto comma dell'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».

4.6

TIRELLI

Al comma 1, premettere le parole: «su richiesta del pubblico ministero».

4.7

TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «senza formalità di procedura» con le seguenti: «su richiesta del pubblico ministero».

4.8

TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

4.9

TIRELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso in cui venga disposta la sospensione di cui all'articolo 1, il pubblico ministero può opporsi al provvedimento di cui al comma 1».

4.10

CAMBURSANO

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Nel caso in cui non venga disposta la sospensione di cui all'articolo 1,».

4.11

CAMBURSANO

Al comma 2, sostituire le parole: «possono proporre reclamo» con le seguenti: «possono inoltrare domanda».

4.12

BOREA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il magistrato di sorveglianza può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno».

4.13

TIRELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il pubblico ministero può sempre opporsi al provvedimento di cui al comma 1. Nel caso di opposizione del pubblico ministero è sospesa l'efficacia del provvedimento di cui al comma 1».

Art. 5.**5.1**

CENTARO

Sopprimere l'articolo.

5.2

TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «può essere revocata» con le seguenti: «è definitivamente revocata di diritto».

5.3

TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «può essere revocata» con le seguenti: «è revocata di diritto».

5.4

TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «può essere revocata» con le seguenti: «è revocata».

5.5

CENTARO

Al comma 1, sostituire la parola: «può» con la parola: «deve».

5.6

TIRELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «senza giustificato motivo».

5.7

TIRELLI

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» inserire le seguenti: «, tiene comportamenti contrastanti con il trattamento rieducativo».

5.8

BOREA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «o commette» fino alla fine del comma e dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato entro il termine di cinque anni dall'applicazione della misura di cui all'articolo 1 commette un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi».

Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: «comma 1» con le altre: «comma 1-bis».

5.9

CAMBURSANO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro cinque anni» con le seguenti: «entro otto».

5.10

CAMBURSANO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro cinque anni» con le seguenti: «entro sette».

5.11

CAMBURSANO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro cinque anni» con le seguenti: «entro sei anni».

5.12

TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «dieci anni».

5.13

TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sette anni».

5.14

TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi» con le seguenti: «per il quale è prevista la pena detentiva non inferiore a sei mesi».

5.15

TIRELLI

Al comma 1, dopo le parole: «per il quale» inserire le seguenti: «per il quale è prevista la pena detentiva non inferiore a sei mesi ovvero».

5.16

TIRELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 si applica il Capo II del Titolo III del Libro II del codice penale.».

5.17

TIRELLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 si applica l'articolo 385 del codice penale.».

5.18

TIRELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis Nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 si applica l'articolo 386 del codice penale.».

5.19

TIRELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 si applica l'articolo 388 del codice penale.».

5.20

BOREA

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Il tribunale di sorveglianza provvede sulla revoca della misura di cui all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale.

3. In caso di revoca il Tribunale di sorveglianza determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena.

3-bis Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 51-bis e 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

5.21

TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

5.22

TIRELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso previsto al comma 1, il condannato deve scontare la pena della reclusione senza poter usufruire delle misure alternative alla detenzione di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354.».

5.23

TIRELLI

Sopprimere il comma 3.

5.24

CAMBURSANO

Sopprimere il comma 3.

5.25

TIRELLI

Sopprimere il comma 4.

5.26

TIRELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Trascorso il termine di cui al comma 1, la pena, per il periodo di sospensione, si estingue.».

6.1

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Espulsione di stranieri*). – 1. Lo straniero che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei cui confronti è stata disposta la sospensione di cui all'articolo 1 della presente legge è espulso secondo le modalità indicate dall'articolo 16, commi 5, 6 e 7, del citato testo unico, come sostituito dall'articolo 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

2. La sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dello straniero espulso ai sensi del comma 1, che rientri nel territorio dello Stato entro cinque anni dall'espulsione, è revocata.

3. Si applicano gli articoli 18 e 19 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998».

6.2

BOREA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Stranieri*). – 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti dello straniero che si trova in talune delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

6.3

TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «commi 5, 6 e 7», con le seguenti: «commi 6 e 7».

6.4

TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro cinque anni», con le seguenti: «entro dieci anni».

6.5

BOREA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "entro il limite di due anni" sono sostituite con le altre: "entro il limite di due anni e sei mesi";

b) al comma 5 le parole: "non superiore a due anni", sono sostituite con le altre: "non superiore a due anni e sei mesi"».

Art. 7.**7.1**

CENTARO

Sopprimere l'articolo.

7.2

TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «per il periodo corrispondente alla pena di cui è sospesa la esecuzione», con le seguenti: «per il periodo di sette anni».

7.3

TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «per il periodo corrispondente alla pena di cui è sospesa la esecuzione», con le seguenti: «per il periodo di cinque anni».

7.4

TIRELLI

Ogni qualvolta ricorra la parola: «prescrizioni», sostituirla con la seguente: «obblighi».

Conseguentemente alla lettera c) sostituire le parole: «si impegna», con le seguenti: «è obbligato».

7.5

TIRELLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «delle condizioni di salute».

7.6

TIRELLI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: «"a) il condannato deve presentarsi almeno una volta al giorno all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa l'orario di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione del condannato;».

7.7

TIRELLI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: «"a) il condannato deve presentarsi una volta al giorno all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa l'orario di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione del condannato;».

7.8

TIRELLI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: «"a) il condannato deve presentarsi almeno una volta al giorno all'ufficio di polizia giu-

diziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa l'orario di presentazione;».

7.9

TIRELLI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «deve presentarsi», inserire le seguenti: «almeno una volta al giorno».

7.10

TIRELLI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «deve presentarsi», inserire le seguenti: «una volta al giorno».

7.11

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «deve presentarsi», aggiungere le seguenti: «tutti i giorni».

7.12

BOREA

Al comma 1, sopprimere la lettera c), e sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354».

7.13

TIRELLI

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) il condannato non deve uscire dalla propria abitazione prima delle ore 7 e non deve rientrare dopo le ore 21, deve adoperarsi in favore della vittima del reato e, nel caso abbia commesso un reato contro il patrimonio, deve risarcire la vittima del reato».

7.14

TIRELLI

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) il condannato non deve uscire dalla propria abitazione prima delle ore 7 e non deve rientrare dopo le ore 21, e deve adoperarsi in favore della vittima del reato».

7.15

TIRELLI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «è redatto un verbale in cui il soggetto si impegna a» con le seguenti: «al condannato è imposto l'obbligo di».

7.16

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dopo le ventuno» con le seguenti: «dopo le venti».

7.17

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dopo le ventuno» con le seguenti: «dopo le diciannove».

7.18

TIRELLI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza».

7.19

TIRELLI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «, salvo specifica autorizzazione» inserire le seguenti: «per motivi di lavoro o di salute».

7.20

TIRELLI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «nonché ad adoperarsi, in quanto possibile» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «nonché ad assicurare un adeguato indennizzo non inferiore alla metà del danno liquidato dal giudice a favore della vittima del reato».

7.21

TIRELLI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «nonché ad adoperarsi, in quanto possibile» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «nonché ad assicurare un adeguato indennizzo a favore della vittima del reato, qualora il risarcimento non sia possibile».

7.22

TIRELLI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «nonché ad adoperarsi, in quanto possibile» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «nonché a riparare interamente il danno, anche mediante il risarcimento a favore della vittima del reato».

7.23

TIRELLI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, in quanto possibile».

7.24

CAMBURSANO

Al comma 2, sopprimere le parole: «su richiesta dell'interessato».

7.25

TIRELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «dell'interessato o».

Art. 8.

8.1

CENTARO

Sopprimere l'articolo.

Art. 9.

9.1

CENTARO

Sopprimere l'articolo.

9.2

TIRELLI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, in quanto possibile».

Art. 10.

10.1

CENTARO

Sopprimere l'articolo.

10.3

TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati, con sentenza passata in giudicato, in stato di detenzione alla data di entrata in vigore della medesima».

10.4

MANZIONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Termini di efficacia*) – 1. La sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 1 ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il 31 dicembre 2000».

10.5

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, CALVI, BRUTTI Massimo

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Termini di efficacia)

1. La sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 1 ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 dicembre 2001».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1930**Art. 1.****1.1**

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Modifiche al codice penale*). – 1. L'articolo 638, comma 1, del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 638. - (*Uccisione di animali*). – 1. Chiunque, fuori dai casi previsti dalla legge ovvero senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi".

2. Dopo l'articolo 638 del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 638-bis. - (*Maltrattamento di animali*). – 1. Chiunque, fuori dai casi previsti dalla legge ovvero senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero incrudelisce nei suoi confronti ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche ovvero lo detiene in condizioni incompatibili con la sua natura è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 2.500 euro a 10.000 euro.

2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi ovvero se dal fatto deriva una lesione grave all'integrità fisica ovvero la morte.

3. Quando il fatto è aggravato ai sensi del comma 2 la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

4. La condanna comporta la sospensione da tre mesi a tre anni e nei casi di cui al comma 2 o di recidiva l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento.

Art. 638-ter. - (*Spettacoli o manifestazioni vietati*). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque organizza o promuove o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni o con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro.

2. La pena è aumentata fino alla metà se i fatti di cui al comma precedente sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne derivano lesioni gravi all'integrità dell'animale o la morte.

3. La condanna comporta la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato".

3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 727. - (*Divieto di combattimenti tra animali*). – Chiunque organizza, promuove o dirige combattimenti o competizioni cruenti tra animali, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico, è punito con la pena dell'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata sino alla metà se alle predette attività partecipano od assistono minorenni o persone armate o se i combattimenti o le competizioni sono documentati con foto o filmati.

Chiunque alleva o addestra animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi a due anni.

Chiunque assiste a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1 è punito con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena sono soggetti i proprietari o i detentori degli animali, se consenzienti, e chiunque effettua scommesse, anche se non presente nel luogo del reato.

È vietato produrre, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico ed esportare videoproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni di cui al comma 1. Tali divieti non si applicano alle associazioni riconosciute per la tutela degli animali, alle università degli studi, alle istituzioni scientifiche e culturali ed a chiunque utilizzi il materiale di cui al presente comma per finalità educative.

La violazione del divieto di cui al comma 4 è punita con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 a 6.000 euro. Con la sentenza di condanna o con il decreto penale è sempre disposta la sospensione da sei mesi a due anni della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio".

4. Dopo l'articolo 727 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 727-bis. - (*Abbandono di animali*). Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro".

5. Dopo l'articolo 727-bis è inserito il seguente:

"Art. 727-ter. - (*Divieti relativi a videoproduzioni e altro materiale pubblicitario*). – 1. Chiunque produce, importa, esporta, acquista o espone al pubblico videoproduzioni o materiali di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini relative a reati contro gli animali è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro.

2. La condanna comporta la sospensione, da sei mesi a due anni, della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio.

3. I divieti di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni riconosciute per la tutela degli animali, alle università degli studi, alle istituzioni scientifiche e culturali ed a chiunque utilizzi il materiale di cui al medesimo comma per finalità educative"».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 1° APRILE 2003

104^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

CASTAGNETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1904) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore MARTONE, rilevando preliminarmente che l'Accordo in titolo sostituisce *in toto* il precedente accordo italo-belga firmato a Roma nel 1970.

Esso tiene conto dell'evoluzione legislativa a livello nazionale ed internazionale nel settore della cinematografia e costituisce un quadro normativo rilevante per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due paesi contraenti.

Passando ad esaminare analiticamente il testo in ratifica, che si compone di quattordici articoli e tre allegati, richiama innanzitutto l'articolo 1, il quale stabilisce che, ai fini dell'Accordo, il termine «film» è riferito ad ogni opera cinematografica ed estende ai film di coproduzione i vantaggi già previsti nei due paesi per i film di produzione nazionale.

In base all'articolo 2, i partecipanti a vario titolo alla realizzazione di film coprodotti ai sensi dell'Accordo in esame devono essere in possesso della nazionalità italiana, belga o di un paese dell'Unione europea.

Gli articoli 3 e 4 riguardano rispettivamente i luoghi in cui dovranno effettuarsi le riprese dei film in coproduzione e la proprietà dei film e dei materiali.

L'articolo 5 stabilisce che la partecipazione del coproduttore minoritario non può essere inferiore al 20 per cento del bilancio previsto per la realizzazione del film e che tuttavia può scendere al 10 per cento, su accordo delle parti, in caso di costi particolarmente rilevanti; per quanto riguarda i cortometraggi la partecipazione di minoranza non può essere inferiore al 30 per cento del bilancio del film.

L'articolo 6 dispone che la ripartizione degli introiti relativi ad un film coprodotto sia proporzionale all'apporto di ciascun produttore, mentre l'articolo 7 prevede il mutuo accordo delle parti per la partecipazione ai festival internazionali.

L'articolo 8 indica le modalità di esportazione di un film coprodotto dai due paesi contraenti, qualora il mercato di destinazione sia soggetto al contingentamento delle opere importate.

L'articolo 9 individua le autorità competenti all'esecuzione dell'Accordo che sono per l'Italia il Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per la Comunità francese del Belgio il Centro del cinema e dell'audiovisivo di Bruxelles.

L'articolo 10 disciplina la coproduzione multilaterale, mentre gli articoli 11 e 12 riguardano, rispettivamente, le agevolazioni per la circolazione di materiali e persone e l'assenza di restrizioni per i film importati frutto di coproduzione italo-belga.

L'articolo 13 prevede l'istituzione di una Commissione mista per l'applicazione e l'aggiornamento dell'Accordo, che si riunirà alternativamente in ciascun paese una volta l'anno; l'articolo 14 ne stabilisce la durata triennale, con rinnovo tacito per uguali periodi.

L'Accordo è corredato da tre allegati, il primo dei quali stabilisce le procedure per l'ottenimento dell'ammissione alla coproduzione; il secondo riguarda la composizione della Commissione mista; il terzo, che contiene alcuni temi all'attenzione della Commissione mista, per il primo anno, verrà aggiornato di anno in anno.

Passa quindi ad illustrare i quattro articoli di cui si compone il disegno di legge di ratifica, evidenziando che i primi due, seguendo uno schema consolidato, recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 contiene la norma di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo, valutati in 7.140 euro annui ad anni alterni; tali oneri vanno ricondotti alle spese di missione e di viaggio per la partecipazione alle riunioni della Commissione mista.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, sottolinea la rilevanza della scelta di attenersi ad un'accezione del termine film comprensiva di ogni opera cinematografica, *fiction*, animazione e documentari, nonché dell'estensione ai film di coproduzione dei vantaggi già previsti, nei due paesi, per i film nazionali. Auspica, pertanto, una rapida approvazione del disegno di legge di ratifica, che potrà certamente concorrere a incrementare e facilitare le sinergie tra i due paesi nella fase di produzione dei prodotti cinematografici.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, e poiché il relatore non intende aggiungere nulla alla sua esposizione introduttiva, interviene il sottosegretario Margherita BONIVER auspicando la sollecita approvazione del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2091) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato a Roma il 5 febbraio 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore MORSELLI, rilevando preliminarmente che la stipula dell'Accordo di sede tra Italia e IILA (Istituto Italo-Latino Americano), avvenuta il 12 ottobre 1999, rappresenta il punto d'arrivo di una lunga e complessa vicenda negoziale, avviatasi con l'approvazione della Convenzione costitutiva dell'Istituto (la cui ratifica fu autorizzata con legge nel 1966) e con l'inizio dell'operatività di esso nella sede di Roma, come previsto dall'articolo 10 della stessa Convenzione.

Illustrando i punti salienti dell'Accordo, che si compone di un preambolo e di 18 articoli, richiama innanzitutto l'articolo 2, che sancisce l'inviolabilità della sede dell'Istituto, salvo consenso del segretario generale dell'IILA. L'articolo 3 riconosce all'IILA la personalità giuridica, che si esplica nella facoltà di stipulare contratti, acquisire beni mobili ed immobili, esercitare azioni legali, comparire in giudizio.

Per ciò che concerne lo statuto dei beni dell'IILA, l'articolo 4 ne sancisce l'esenzione da ogni misura a carattere esecutivo, salvo rinuncia dell'Istituto a tale privilegio.

L'articolo 5 stabilisce l'estensione delle immunità fiscali, l'articolo 6 prevede l'esonero dell'Istituto dall'obbligo di denuncia della valuta estera detenuta, mentre l'articolo 7 esenta da limitazioni o interferenze le comunicazioni ufficiali dell'IILA, accordando ad esse condizioni tariffarie di favore. In generale, l'IILA si impegna alla stipula di un'assicurazione che copra l'eventuale responsabilità civile verso terzi, come risulta in particolare dall'articolo 15.

Ai sensi dell'articolo 9, i funzionari dell'Istituto che non siano cittadini italiani, e non risiedano permanentemente in Italia, godono delle immunità previste per il Segretario generale, adeguate al livello diplomatico considerato equivalente alla loro missione. Secondo quanto disposto dall'articolo 11, anche i rappresentanti straordinari degli Stati membri ed i membri del Consiglio dei delegati dell'IILA di nazionalità non italiana o che in Italia non risiedano permanentemente, godranno dei privilegi e delle immunità riconosciuti generalmente ai membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equivalente; se cittadini italiani o residenti perma-

menti nel nostro Paese, tuttavia, avranno solo immunità giurisdizionale ed inviolabilità per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Privilegi ed immunità per l'esercizio dei propri compiti sono infine accordati ad esperti o funzionari, non appartenenti all'IILA, che si rechino in visita presso la sede romana dell'Istituto (articolo 11, comma 2, e articolo 14), fatte salve eventuali esigenze di sanità o sicurezza pubblica.

Evidenzia poi la filosofia di fondo dell'Accordo che emerge chiaramente dall'articolo 10, secondo il quale i privilegi e le immunità vengono accordati «nel solo interesse dell'Istituto e non a beneficio del personale»: da ciò consegue che l'Italia si attende un atteggiamento «flessibile» dell'IILA quando siano in gioco interessi fondamentali dello Stato.

In particolare, ciò è previsto per i casi di sicurezza, nei quali il Governo potrà adottare le misure opportune anche in deroga alle previsioni dell'Accordo, informandone preventivamente, se possibile, il Segretario generale dell'IILA.

Eventuali controversie lavoristiche e di diritto privato (articolo 13) – come nel caso, ad esempio, di contratti che coinvolgano l'Istituto ed un suo funzionario o esperto – verranno sottoposte alla giurisdizione di un organismo interno formato da funzionari dell'Istituto.

Lo scambio di note integrative del 5 febbraio 2001, con riferimento all'articolo 13 dell'Accordo, ne conferma il disposto per quanto concerne funzionari o esperti dell'Istituto, mentre lo modifica sostanzialmente per ciò che concerne i contratti con altre persone fisiche o giuridiche; in quest'ultima evenienza, infatti, l'Istituto si impegna ad inserire nei contratti clausole che facilitino la risoluzione di eventuali controversie successive in conformità a due criteri fondamentali: imparzialità del giudicante e salvaguardia del principio del contraddittorio.

Il disegno di legge di ratifica consta di tre articoli, recanti il primo l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo l'ordine di esecuzione e il terzo l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. L'Accordo rientra nella consolidata tipologia dei trattati che regolano le prerogative e le immunità delle organizzazioni internazionali.

In conclusione, richiamata l'ampia convergenza riscontrata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge.

Il senatore MARTONE auspica che la presente ratifica che giunge a ridosso di una recente audizione del sottosegretario Baccini sulla situazione in Venezuela, segni l'avvio di una fase di maggiore e più sistematica attenzione del Parlamento e del Governo sulle problematiche dell'America Latina, sia per ciò che attiene alle difficoltà che si trovano attraversare le Comunità di origine italiane che sui nodi dello sviluppo equo e sostenibile.

Dopo che il relatore MORSELLI ha dichiarato di rinunciare alla replica, interviene il sottosegretario Margherita BONIVER, sottolineando

l'importanza dell'attività culturale svolta dall'Istituto Italo-Latino americano ed auspicando quindi la sollecita approvazione del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2094) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CASTAGNETTI osservando innanzitutto che l'Accordo in ratifica, simile a numerosi altri conclusi dall'Italia, mira alla diffusione degli investimenti italiani in Paraguay e a favorire la cooperazione economica tra i due paesi.

Il Paraguay è tra i protagonisti del negoziato, in vista del futuro accordo di associazione interregionale fra l'Unione europea ed il Mercosur. L'Italia, nel 2001, ha rappresentato il settimo sbocco per gli scambi internazionali del paese sudamericano, mentre l'interscambio commerciale, negli ultimi tre anni, ha registrato una contrazione.

La ratifica dell'Accordo in questione potrà quindi rappresentare un vero segnale di fiducia per il paese sudamericano, pur nel contesto economico che ha visto il PIL paraguayano scendere dello 0,5 per cento nel 2001.

Sotto il profilo politico, il Paraguay ha ormai da tempo, anche grazie alla nuova Carta costituzionale del 1992 avviato un percorso di consolidamento democratico, in un contesto istituzionale caratterizzato in senso presidenzialista.

Passando ad una sintetica disamina degli articoli che compongono l'Accordo, si sofferma sulla definizione di investimento adottata, che è quasi onnicomprensiva, dal momento che tali si devono intendere, tra l'altro: diritti di proprietà su beni mobili ed immobili, titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione, crediti finanziari, diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore, marchi, eccetera), diritti attribuiti per legge, per contratto o in virtù di licenze e di concessioni rilasciate in base alla legislazione per l'esercizio di attività economiche.

Per quanto attiene ai soggetti cui si rivolge, analogamente ad altri accordi, il testo in questione recepisce norme finalizzate ad incoraggiare ed a proteggere gli investimenti di persone fisiche o giuridiche di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte.

Inoltre, sottolinea la clausola dell'articolo 6 secondo cui i reciproci investimenti non potranno essere nazionalizzati, espropriati o requisiti se non per motivi di interesse nazionale o per fini pubblici ed in ogni caso, contro un giusto risarcimento.

Per quanto attiene poi alla soluzione delle controversie, essa viene regolamentata in due articoli.

L'articolo 9, relativo alle modalità di risoluzione delle controversie tra una Parte contraente ed un investitore dell'altra Parte, prevede la possibilità di ricorrere: ai tribunali nazionali, ad un tribunale arbitrale *ad hoc*, in conformità con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), o al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti.

L'articolo 10, invece, riguarda le modalità di risoluzione delle controversie sull'interpretazione dell'Accordo tra le Parti Contraenti che, ove non si risolvano preventivamente per via diplomatica, possono trovare soluzione ricorrendo ad un tribunale arbitrale *ad hoc*.

Alle eventuali spese che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvederà con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

Per il resto, l'accordo non prevede la creazione di nuove strutture amministrative per la sua attuazione né oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'obiettivo dell'Accordo è quello di incoraggiare e conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.

Peraltro, oltre ad essere stato ripetutamente raccomandato da organismi internazionali quali la Banca mondiale ed il Fondo monetario internazionale, l'Accordo in esame riveste per i due Paesi un'importanza rilevante. Per la Repubblica del Paraguay costituisce uno stimolo per nuovi investimenti che contribuiranno al superamento dei recenti fenomeni di recessione influenzando positivamente sulla evoluzione economica del Paese; per l'Italia, potrà incentivare iniziative di collaborazione economica e vivacizzare il flusso di investimenti italiani in Paraguay.

Per queste ragioni si dichiara favorevole alla ratifica dell'Accordo.

Non essendovi senatori che intendano intervenire in discussione generale, e poiché il relatore non intende aggiungere nulla alla sua esposizione introduttiva, interviene il sottosegretario Margherita BONIVER, auspicando che il disegno di legge di ratifica giunga ad approvazione definitiva prima dell'inizio del semestre di presidenza italiana per dare un opportuno segnale dell'interesse dell'Italia al rafforzamento dei rapporti con l'America latina in generale ed il Paraguay in particolare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2095) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore CASTAGNETTI, richiamando preliminarmente l'attenzione sul fatto che il Mozambico è fra i Paesi più poveri

al mondo, con un reddito *pro-capite* annuo stimato intorno ai 210 dollari USA.

A ciò si deve aggiungere una dipendenza quasi assoluta del Paese dagli aiuti internazionali.

Tuttavia dalla firma degli Accordi di Roma, nel 1992, il Mozambico ha avviato una ricostruzione istituzionale ed un programma di intenso sviluppo economico facendo leva sul sostegno internazionale.

Questo è dimostrato anche dai principali indicatori macroeconomici, sicuramente positivi per un Paese in via di sviluppo: il PIL ha mantenuto una crescita sostenuta, compresa fra il 7 per cento del 1996 e il 12,6 per cento del 2001. Una delle principali ragioni della crescita di questi ultimi anni risiede negli esiti positivi del processo di pacificazione e nella relativa stabilità politico-istituzionale di cui gode il Paese. Anche il controllo dell'inflazione ha portato a risultati apprezzabili grazie a delle attente politiche monetarie messe a punto dalle autorità mozambicane.

Sin dal 1992, l'atteggiamento verso gli investimenti stranieri è stato quello di una graduale apertura e questo ha attirato una notevole quantità di capitali esteri nel Paese. In questo quadro, l'Italia risulta al nono posto tra i Paesi investitori con un incidenza percentuale che si attesta intorno all'1,4 per cento degli investimenti esteri.

Per quel che concerne la capacità istituzionale del Mozambico ad attrarre capitali esteri, se da un lato ancora oggi gli apparati amministrativi scontano un'innegabile arretratezza burocratica e un grado di corruzione non irrilevante, dall'altro vi sono significativi progressi; si riferisce in particolare ad alcuni organi locali preposti all'assistenza degli investimenti stranieri, quali il *Centro de Promoçao de Investimentos* (CPI) che svolgono un'efficace azione nell'assistere i nuovi investitori stranieri.

Tali progressi sono dovuti ad una serie di elementi non trascurabili, quali una ormai decennale stabilità politica, un basso costo della manodopera rispetto all'Italia, la relativa facilità di reperire materie prime data la vicinanza con il Sudafrica e concrete possibilità di accedere ad un mercato di vendita che supera i confini nazionali, raggiungendo tutti i consumatori potenziali dell'area *Southern African Development Community* (della quale il Mozambico è membro).

I rapporti tra l'Italia ed il Mozambico risultano ottimi, ed hanno origine dalla solidarietà di vari ambienti parlamentari, sindacali, culturali ed economici italiani fin dalla lotta di liberazione contro il colonialismo portoghese.

L'Italia, inoltre, ha svolto un ruolo centrale nel processo negoziale che ha portato il Paese agli Accordi di pace firmati a Roma il 4 ottobre 1992.

Sottolinea che negli ultimi 3-4 anni il numero delle aziende italiane presenti in Mozambico è cresciuto: attualmente la nostra imprenditoria è presente in numerosi progetti infrastrutturali, tra cui gli interventi di riabilitazione e di ammodernamento della rete telefonica.

Sotto il profilo degli accordi bilaterali, tra Italia e Mozambico sono stati firmati nel dicembre 1998 l'Accordo per evitare la doppia imposi-

zione fiscale e l'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti.

Il Mozambico ha ratificato il primo di questi Accordi, mentre da parte italiana ancora manca la ratifica su entrambi.

Per quel che concerne gli interessi italiani, obiettivo dell'Accordo in esame è di assicurare alle nostre imprese, e più in generale ai gli operatori economici italiani, l'applicazione delle migliori condizioni concesse, anche sul piano fiscale (dall'ordinamento giuridico del Paese o da specifici accordi) agli investimenti nazionali e/o esteri, nonché di garantire sia la possibilità di trasferire utili e capitali, sia l'applicazione di criteri imparziali di risoluzione di eventuali contenziosi.

Passa quindi ad un rapido esame degli articoli più significativi dell'Accordo, richiamando dapprima le disposizioni dirette a recepire un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento «giusto ed equo», ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2) contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3), e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi. È prevista la corresponsione all'investitore di un adeguato indennizzo per danni o perdite derivanti da guerra, conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, disordini o altri eventi analoghi sopravvenuti sul territorio dell'altra parte Contraente (articolo 4).

In base all'articolo 5, le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni, sequestri, non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o di interesse nazionale. In tal caso è prevista la corresponsione immediata, totale ed effettiva di un risarcimento equivalente al valore di mercato dell'investimento, quale era immediatamente prima del momento in cui è stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o di esproprio.

Ognuna delle Parti Contraenti garantirà i trasferimenti di pagamenti e di redditi relativi agli investimenti, da effettuare liberamente e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articoli 6 e 8).

L'articolo 9 riguarda la regolamentazione delle controversie che possono insorgere tra investitori e Parti contraenti stabilendo, secondo uno schema consolidato, che, nel caso in cui le controversie non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi o secondo le leggi in vigore (nel caso in cui un investitore o una entità di una delle Parti Contraenti abbia stipulato un accordo di investimento basato sulla locale normativa), l'investitore o l'entità in questione potranno, a loro scelta, sottoporre la controversia: ai Tribunali locali territorialmente competenti; ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* che opera in conformità al regolamento della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); al Centro internazionale per il regolamento delle controversie in materia di investimenti per l'applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, sul

regolamento delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati; ad altre istanze di arbitrato internazionale, meccanismi o strumenti giuridici accettati e ratificati da entrambe le Parti contraenti.

L'articolo 12 stabilisce che le Parti contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nel presente Accordo, qualora derivanti da Accordi internazionali, da principi generali di diritto internazionale e da leggi, regolamenti, disposizioni o contratti specifici.

Secondo questa norma, nel caso in cui successivamente all'investimento effettuato abbia luogo una modifica di leggi, regolamenti, atti amministrativi o misure di politica economica direttamente o indirettamente concernenti l'investimento, a richiesta dell'investitore sarà applicato il medesimo trattamento che era applicabile all'investimento al momento in cui ne fu approvata la realizzazione.

Le disposizioni dell'Accordo si applicheranno anche agli investimenti già esistenti, effettuati successivamente al 18 agosto 1984, qualora conformi alle pertinenti leggi sugli investimenti vigenti nei Paesi delle Parti contraenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo (articolo 13).

Le Parti contraenti hanno infine convenuto di corredare l'Accordo in parola con un Protocollo addizionale comprendente alcune disposizioni che integrano ed interpretano determinati aspetti dell'Accordo stesso.

In conclusione, rileva che l'Accordo, formulato nei termini suesposti, che corrispondono peraltro alla prassi comunemente seguita in campo internazionale per disciplinare queste materie, sia un valido strumento di tutela giuridica delle reciproche attività di investimento e auspica pertanto la sollecita approvazione del disegno di legge.

Il senatore MARTONE sottolinea l'importanza di uno strumento di sviluppo quale quello in esame. Trattandosi di un accordo per incrementare e supportare investimenti italiani in Mozambico, sarebbe opportuno conoscere quale siano gli strumenti normativi e operativi predisposti dal Governo del Mozambico al fine di incentivare lo sviluppo locale. In via generale, suggerisce che in occasione della stipula di analoghi Accordi con i Paesi in via di sviluppo si predispongano clausole atte ad agevolare un effettivo incremento del benessere delle popolazioni locali, suggerendo ad esempio che si imponga l'obbligo alle imprese che investono in tali Paesi di reclutare una quota significativa di mano d'opera locale, oppure di reinvestire una certa percentuale degli introiti in opere strutturali. In altre parole è necessario favorire iniziative orientate al concreto sviluppo dell'economia locale, evitando di affidarsi ad astratte logiche di liberalizzazione di mercati. In proposito, chiede al Governo se abbia notizie della predisposizione in Mozambico di adeguate misure *antidumping*.

Ricorda, inoltre, che nei confronti del Mozambico si è recentemente dato seguito a misure di cancellazione del debito e che le Autorità mozambicane si erano impegnate in tale contesto ad istituire un osservatorio sulla povertà. Ad oggi non risulta che tale osservatorio sia operante, ma

non va negato che esso da solo non è sufficiente a superare i rilevanti problemi economici e sociali del Mozambico.

Sottolinea infine l'opportunità di un'attenta ricognizione dei programmi per i quali, in attuazione della legge n. 209 del 2000, l'Italia intende dar corso alla cancellazione del debito nei confronti dei Paesi in via di sviluppo beneficiari, segnalando come il Parlamento dovrebbe essere messo in condizione di manifestare in via preventiva i suoi indirizzi in proposito. Occorre comunque evitare che le iniziative di cancellazione siano utilizzate per dare l'illusione di un incremento dell'impegno italiano per la cooperazione che in realtà è purtroppo ben lontano dal manifestarsi.

Il senatore CORRADO propone di promuovere l'invio di una delegazione della Commissione esteri in Mozambico che possa valutare *in loco* come i finanziamenti oggetto della cancellazione del debito siano stati spesi e se essi effettivamente siano stati impiegati per intero.

Il senatore PIANETTA nell'associarsi agli interventi favorevoli ad una pronta ratifica dell'Accordo, sottolinea come l'impegno del Governo in Mozambico sia stato costante nel tempo anche nell'ottica di favorire la presenza e gli interessi italiani nel luogo e non solo di dar vita al progetto di aiuto allo sviluppo. Rivendica la primaria importanza di tutte le misure volte a favorire il radicamento dell'imprenditoria italiana nel luogo per ottenere un'incentivazione degli investimenti in Mozambico.

Il senatore MORSELLI, dichiarandosi pienamente concorde con quanto affermato dai precedenti interventi, esprime la preoccupazione che la cancellazione del debito possa rilevarsi una sanatoria degli sperperi che originano dalla non sempre lecita esecuzione del programma sulla cooperazione. Avendo fatto parte nella XII legislatura della Commissione d'inchiesta sulla cooperazione presieduta dal presidente Provera ricorda come in esito alle attività di indagine della Commissione siano emersi molteplici casi di abuso, ed episodi di corruzione tutt'altro che isolati. Per tali ragioni raccomanda la predisposizione di strumenti di controllo finalmente adeguati sulle modalità di utilizzo dei fondi per la cooperazione.

Interviene in sede di replica il sottosegretario Margherita BONIVER che esprime parere favorevole del Governo alla ratifica dell'Accordo ricordando che i risultati positivi della cooperazione in Mozambico sono stati almeno in parte verificati e che tra Italia e Mozambico vi è un rapporto di amicizia che il Governo intende rinforzare ulteriormente.

Il relatore CASTAGNETTI, nel raccomandare l'approvazione del disegno di legge, assicura che sarà sua cura riferire all'Assemblea gli importanti spunti di riflessione emersi dalla discussione odierna.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2101) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore MARTONE rilevando che l'Accordo in titolo sostituirà, al momento della sua entrata in vigore, un analogo Accordo concluso nel 1989 tra Italia ed URSS.

Esso è finalizzato allo sviluppo delle iniziative di soggiorni di scambio tra gruppi giovanili italiani e russi.

Il testo si compone di un preambolo e 10 articoli.

Nel Preambolo si fa riferimento alle finalità delle intese di ampio respiro tra Italia e Federazione russa, quali il Trattato di amicizia e collaborazione del 14 ottobre 1994, l'Accordo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione del 10 febbraio 1998.

Vi si fa inoltre stato del reciproco desiderio di operare nello spirito delle intese raggiunte in ambito OSCE e Consiglio d'Europa.

Passando quindi ad illustrare gli aspetti più rilevanti che emergono dalla lettura degli articoli del trattato, richiama l'articolo 1, che si configura con una dichiarazione di principio con cui i due Stati si impegnano ad incoraggiare gli scambi giovanili, mentre l'articolo 2 va menzionato poiché tra gli indirizzi e gli obiettivi prioritari della cooperazione bilaterale in materia di gioventù, prevede la diffusione dell'idea della costituzione in Europa di una situazione di reciproca fiducia e di cooperazione.

L'articolo 4 pone in 18 anni le condizioni minime di età per la partecipazione a scambi giovanili e il limite massimo di 15 persone nella composizione dei gruppi.

Il successivo articolo 5 prevede che i mezzi necessari a realizzare la collaborazione nel settore giovanile provengano in misura possibilmente equa dalle due Parti.

Tuttavia, la suddivisione delle spese per l'invio e l'accoglienza dei giovani è rinviata al programma dettagliato degli scambi giovanili che le Parti dovranno periodicamente stabilire di comune accordo.

L'articolo 6 affida l'esecuzione dell'Accordo al Ministero degli affari esteri per la parte italiana ed al Ministero dell'istruzione per la parte russa.

Esso prevede inoltre l'eventuale istituzione di un gruppo di lavoro misto che definisca i programmi di scambi giovanili con cadenza indicativamente biennale, riunendosi alternativamente in Italia e in Russia.

Nel gruppo misto siederebbero rappresentanti delle due pubbliche amministrazioni e di associazioni dei due Paesi.

L'articolo 8 impegna le Parti ad agevolare le condizioni per il rilascio dei visti d'ingresso ai partecipanti ad iniziative nell'ambito dei programmi di scambi giovanili.

La durata dell'Accordo è di cinque anni rinnovabili tacitamente come si legge all'articolo 10 che prevede inoltre la possibilità di denunciarlo almeno sei mesi prima di ogni scadenza quinquennale.

Vi è poi una particolarità da segnalare: nella maggior parte dei casi, gli obiettivi e gli strumenti di questi scambi sono concordati in appositi Protocolli di esecuzione di Accordi bilaterali sulle relazioni culturali. In questo caso, invece, si è fatto ricorso allo strumento dell'Accordo internazionale dedicato agli scambi giovanili in ragione della particolare rilevanza dello sviluppo delle relazioni culturali italo-russe.

Nel concludere l'Accordo, le Parti si impegnano a favorire un'ampia serie di attività che hanno come destinatari i giovani dei due Paesi, riuniti in gruppi che effettuano, per lo svolgimento dell'attività di volta in volta prevista, soggiorni nell'altro Paese contraente, oppure che partecipano ad attività multilaterali svolte sotto l'egida di organizzazioni delle quali Italia e Federazione russa sono membri.

La possibilità di favorire gli scambi giovanili tra Italia e Russia assume poi una particolare valenza alla luce delle opportunità di un approfondimento delle relazioni bilaterali in tutti i settori nei quali i giovani interessati esplicheranno la loro attività lavorativa e di studio.

Ricorda come sia stata richiamata da più parti in sede di esame alla Camera dei deputati, l'importanza di un avvicinamento delle nuove generazioni russe alla realtà di un moderno Paese occidentale ed europeo qual è l'Italia nell'attuale periodo di completamento della sofferta transizione che sta attraversando la Federazione russa; appare peraltro rilevante anche l'arricchimento culturale di cui potranno beneficiare i giovani italiani che verranno coinvolti nei futuri progetti di scambio.

Gli scambi giovanili bilaterali hanno ormai una consolidata tradizione decennale di eccellenti risultati nei settori sopra descritti e la conclusione di un nuovo Accordo, resasi opportuna dopo i radicali mutamenti politici avvenuti nella Federazione russa, conferma la volontà di entrambi i Paesi di mettere a frutto e sviluppare tale esperienza nell'ottica di una continuità di rapporti da salutare con favore.

Per tali ragioni, raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Non essendovi senatori che intendano intervenire in discussione generale e poiché il relatore non ha nulla da aggiungere alla sua relazione introduttiva, ha la parola il sottosegretario Margherita BONIVER che si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 APRILE

Il presidente CASTAGNETTI comunica che la seduta originariamente prevista per giovedì 3 aprile alle ore 15 è anticipata alle ore 8,30 dello stesso giorno, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,50.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 1° APRILE 2003

292^a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1492) AZZOLLINI ed altri. – *Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici*

(1548) MORANDO ed altri. – *Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al titolo I, IV e V, in tema di riforme delle norme di contabilità pubblica, rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*

(1979) EUFEMI. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in materia di contabilità di Stato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 marzo.

Il senatore EUFEMI espone l'iniziativa di cui è proponente, che nasce dalla conoscenza anche storica della nostra tradizione contabilistica, che va dal progetto Sella ripreso dalla Scialoja, la legge Cambray Digny del 1869, al metodo di Cerboni del 1872 alla legge Magliani del 1883, alla legge De Stefani del 1923 fino alla legge Curti del 1964, che trasformò radicalmente la struttura del bilancio statale con l'unificazione in un unico disegno di legge di tutti gli stati di previsione della entrata e delle spese e una nuova classificazione economica e funzionale delle entrate e delle spese, alla legge 468 del 1978, che segnò il passaggio dalla legge di bilancio alla politica di bilancio con manovra annuale, fino alle modifiche più recenti, che hanno segnato il passaggio forte alla programmazione fi-

nanziaria, l'introduzione dell'unità previsionale di base, muovendo da previsioni di sviluppo e ampliando la portata della manovra.

Richiamando l'esperienza dell'ultima sessione di bilancio, sottolinea tuttavia la necessità di interventi correttivi urgenti della legislazione vigente per determinare una decisione di bilancio funzionale agli interessi del Paese nel mutato quadro europeo, riprendendo il cammino riformatore. Occorre inoltre assicurare l'indispensabile coordinamento tra la finanza nazionale e la finanza locale, attraverso meccanismi di raccordo ulteriori rispetto agli interventi realizzati in questi ultimi anni attraverso il Patto di stabilità interno, nell'ambito di un'autonomia responsabile, tenendo conto delle novità introdotte al titolo V della Carta costituzionale. Il rispetto delle regole europee deve trovare un momento forte di coesione tra tutti i livelli di governo ponendo in essere limiti più stringenti finalizzati al contenimento e alla razionalizzazione dell'aggregato della spesa pubblica nella consapevolezza che il passaggio dalla «legge finanziaria» alla «legge di stabilità» non deve essere solo un mutamento nominalistico o terminologico ma deve assumere il significato forte del passaggio a una fase politica diversa, dopo il trattato di Maastricht.

Rileva quindi come la creazione di buone regole di finanza pubblica costituisca oggi una condizione necessaria anche se non sufficiente per porre in essere una politica ottimale per realizzare obiettivi di stabilizzazione e di sviluppo.

Ricorda altresì che l'articolo 28 della legge finanziaria 2003 rappresenta un indubbio passo avanti, recependo la necessità di creare una rete telematica che permetta una conoscenza in tempo reale dell'andamento dei flussi di finanza pubblica sia dello Stato che degli enti decentrati, insieme ad efficaci sistemi di rendicontazione. Si vanno a definire gli strumenti per la realizzazione del consolidato di cassa della pubblica amministrazione quale esigenza eticamente, politicamente e gestionalmente necessaria, affiancando alle procedure oggi in vigore un meccanismo che porti direttamente a disaggregare le informazioni disponibili secondo le varie esigenze. Sottolinea poi come il recupero del ruolo del rendiconto – che, con il trattato di Maastricht, ha assunto dignità di norma sovranazionale – costituisca la base di tutte le riforme istituzionali, assicurando l'esercizio di un'efficace funzione di controllo da parte del Parlamento. Osserva inoltre che la strada maestra dell'innovazione politica ed amministrativa si fonda su nuovo modo di fare la legge finanziaria, con il passaggio, solo apparentemente tecnico, che comunque è già nei fatti, da una gestione di competenza ad una gestione di cassa.

Ribadendo le perplessità già espresse in passato su iniziative quali il decreto «bloccaspese» (che, se da un lato ha consentito di contenere le spese, dall'altro consente al Ragioniere generale dello Stato di decurtare la manovra di bilancio decisa dal Parlamento), ricorda le polemiche sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.

Evidenzia che la gestione per «competenza» – che si basa sull'affidamento a ciascuno dei vari livelli di responsabilità politica ed amministrativa di un importo da spendere per scopi definiti, di fatto senza limiti di

tempo – colloca la concorrenza tra i vari soggetti politici ed amministrativi non sull'efficienza oppure sull'efficacia della spesa bensì nella fase, tutta politica, dell'approvazione della legge finanziaria, vincolata esclusivamente dal Patto di stabilità. Tale importo vale tanto più se non viene speso. Da qui l'assenza strutturale della cultura del rendiconto, nell'attuale sistema.

La spesa pubblica tende a divenire strutturalmente inefficiente, a frantumarsi in rivoli sempre più piccoli, in luogo di strumento di soluzione di problemi strutturali. I tempi di realizzazione si dilatano e così il loro costo, si allarga la «faglia» istituzionale tra i cittadini e gli eletti, la macchina amministrativa ha un alibi colossale a «non fare» e la concorrenza tra le forze politiche alimenta continuamente questo alibi. Non c'è alcun incentivo a spendere presto e bene, al contrario, si rileva tutti i giorni l'esistenza di un formidabile incentivo a comportamenti opposti.

Con la gestione per cassa che si propone si vuole dare forma giuridica ed istituzionale coerente a una strada di fatto già intrapresa, ponendo in essere sostanzialmente un quadro macroeconomico di medio periodo, che sia allo stesso tempo un vincolo *ex ante* all'uso del denaro pubblico e un documento di direzione di politica economica, prevedendo una verifica di cassa mensile per ogni livello di governo. In questo modo tra i vari soggetti responsabili della spesa si crea un meccanismo competitivo in quanto le risorse non si possono tenere ferme. Si apre così la strada ad una cultura politica ed amministrativa di «*zero budgeting*», che annulla ogni anno le rendite di posizione acquisite e riporta correttamente tutto ad una forma di concorrenza tra le amministrazioni basata sui risultati.

La legge finanziaria, dovrebbe essere quindi un documento fondamentale non emendabile, contenente gli elementi di direzione di politica economica in un quadro macroeconomico di medio periodo ed i vincoli *ex-ante* all'uso delle risorse pubbliche. Il Titolo V della Costituzione andrebbe applicato costruendo, dentro i paletti della legge finanziaria, un *budget* di cassa mensile per ogni livello di governo, con una verifica costante dei risultati.

Illustra quindi nel dettaglio i singoli articoli del disegno di legge n. 1979. L'articolo 1, redatto in forma di novella alla legge n. 468 del 1978, definisce in termini di cassa il quadro programmatico macroeconomico entro il quale deve svolgersi l'attività di tutta la Pubblica Amministrazione. Con i capoversi *2-ter* e *2-quater* dell'articolo 1, si ridelinea la ripartizione delle competenze tra Governo e Parlamento, rafforzando, in sede di approvazione della legge finanziaria, il potere di proposta del Governo mentre al Parlamento spetta il potere di controllo e approvazione. Ad esso spetta in particolare il compito di fissare dei limiti al prelievo e al debito che dovranno essere tassativamente rispettati dagli esecutivi, sia da quello centrale che da quelli periferici. Il capoverso *2-septies* dell'articolo 1 definisce in particolare il significato operativo del federalismo fiscale ovvero la diffusione coerente, a livello di territori, quindi di governi locali, dei limiti di utilizzo delle risorse pubbliche disponibili fissate dall'articolo 1.

L'articolo 3 è teso al raggiungimento, da un lato, dell'obiettivo di contenere la crescita annuale della spesa corrente al netto degli interessi al di sotto del tasso di inflazione in modo da generare un suo calo in rapporto al PIL, e quindi un saldo attivo da destinare alla riduzione del deficit annuale di cassa, alla crescita degli investimenti e quindi maggiore crescita annua e alla riduzione del debito innescando un circolo virtuoso con conseguente miglioramento del saldo annuale derivante da una minore spesa per interessi da destinarsi ai due scopi citati. Il secondo obiettivo è bloccare la crescita del debito garantito e non garantito che deriva dalla minore spesa conseguente a rinvio di pagamenti, e non dalla riduzione strutturale della spesa, oltre alla crescita del debito relativo a deficit annuali di cassa prolungati ed eccessivi. Con questo provvedimento si costringono le amministrazioni a vendere il patrimonio per ridurre il debito.

L'articolo 4, infine, pone in essere un meccanismo di concorrenza interna tra i territori e tra le amministrazioni al fine di premiare l'efficienza ottimizzando l'impiego delle risorse pubbliche e migliorare la cultura amministrativa del Paese.

Sottolinea infine l'esigenza di intervenire sul procedimento di esame dei provvedimenti di bilancio non consentendo la riproposizione degli emendamenti respinti se non sottoscritti da un certo numero di senatori. Osserva in proposito come la modifica dei regolamenti parlamentari debba mirare a rafforzare i poteri dei Presidenti delle Camere e il ruolo della Commissione bilancio, recuperando il suo compito di filtro del lavoro istruttorio.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE CONSULTIVA

(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 marzo.

Su proposta del presidente AZZOLLINI la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,15.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 1° APRILE 2003

187^a Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica

(259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

(554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

(560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

(564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

(575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

(659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica

(811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

(1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

(1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, approvato dalla Camera dei deputati

(1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 marzo scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era iniziata la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge n. 1877, pubblicati in allegato al resoconto della seduta stessa.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 3.2 prende la parola la senatrice Vittoria FRANCO che annuncia il voto favorevole. Sottolinea, in particolare, l'opportunità di richiedere agli insegnanti di religione cattolica il titolo di laurea, ciò che è, peraltro, in linea con le recenti riforme che puntano ad una sempre più elevata qualificazione professionale della docenza. Inoltre, così facendo si rispetta il principio di uguaglianza di condizioni con gli insegnanti delle altre discipline.

Interviene il senatore MONTICONE che, pur condividendo in linea di principio l'opportunità di assumere in ruolo insegnanti con adeguata preparazione professionale, annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento. In particolare, distinguendo tra la fase di assunzione in ruolo ed il momento eventuale del passaggio all'insegnamento di altra disciplina, sottolinea che solo in quest'ultimo caso, soprattutto in considerazione della delicatezza della situazione attuale, si pone un'assoluta esigenza di richiedere il titolo di laurea. Parallelamente, con riferimento ad una fase successiva dell'articolato, si dice favorevole ad una maggiore qualificazione delle prove di cultura generale.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4 risultano respinti.

Sull'emendamento 3.5 la senatrice ACCIARINI interviene per dichiarazione di voto favorevole, ritenendo che gli insegnanti con contratto a tempo determinato debbano essere scelti dalla graduatoria degli idonei non vincitori di concorso. Non accogliendo tale emendamento, si rischierebbe altrimenti di lasciare all'applicazione di criteri discrezionali la selezione di un elevato numero di docenti.

Posto ai voti, l'emendamento 3.5 è respinto.

La Commissione accoglie invece l'articolo 3 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

La senatrice ACCIARINI illustra gli emendamenti presentati, volti a rendere applicabili le procedure di mobilità vigenti, in coerenza con il vincolo rappresentato dall'idoneità territoriale degli insegnanti di religione cattolica. Ella ribadisce infatti la piena intenzione del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo di tutelare adeguatamente tale categoria di lavoratori, nel rispetto peraltro del quadro dettato dalla Costituzione e dal diritto del lavoro.

Nel richiamare l'attenzione della Commissione sull'ipotesi in cui un docente con contratto a tempo indeterminato risulti in esubero per contrazione di cattedre, ella chiede poi al Governo se sia stata condotta un'indagine degli insegnanti di religione cattolica sotto il profilo dei titoli di studio, rammentando che potrebbero essere ancora in servizio coloro i quali, pur non avendo né un diploma di laurea né un diploma di scuola secondaria superiore, furono sanati all'atto dell'Intesa purchè avessero cinque anni di servizio.

Il senatore MONTICONE illustra gli emendamenti presentati, soffermandosi in particolare sul 4.5, che esclude l'applicazione delle procedure di mobilità professionale prima che siano decorsi cinque anni dall'assunzione in ruolo. Si tratta, a suo giudizio, di un meccanismo che allontana il sospetto di un canale parallelo di reclutamento e consente un maggiore equilibrio.

Sugli emendamenti all'articolo 4 il relatore BRIGONE esprime parere contrario, ringraziando tuttavia l'opposizione per il contributo costruttivo offerto.

Quanto all'emendamento 4.1, il parere è contrario in quanto esso non riconosce la potestà dell'autorità diocesana di revocare l'idoneità, mentre si tratta di un istituto previsto da norme pattizie che non possono essere derogate in questa sede.

L'emendamento 4.2 si propone analoga finalità e pertanto il parere è contrario per gli stessi motivi.

Con riferimento al 4.3, egli ricorda che il disegno di legge determina la consistenza organica degli insegnanti di religione cattolica nella misura del 70 per cento non delle cattedre bensì dei posti di insegnamento complessivamente funzionanti. Ricorda poi che, ai sensi del secondo periodo del comma 7 dell'articolo 3, il dirigente regionale attinge dall'elenco dei docenti che hanno superato il concorso per segnalare all'ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti.

Invita infine il presentatore a ritirare gli emendamenti 4.4 e 4.5: il primo è infatti pleonastico, mentre il secondo reintroduce un obbligo di permanenza nell'insegnamento di cinque anni, già previsto nel testo approvato nella scorsa legislatura, che rappresenta tuttavia una forma di incentivazione del tutto anomala e fuorviante.

Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere conforme a quello del relatore, associandosi all'invito al ritiro degli emendamenti 4.4 e 4.5. Quanto al 4.4, il testo già prevede infatti che l'applicazione delle procedure di mobilità professionale sia subordinato al possesso dei requisiti previsti per l'insegnamento richiesto, fra cui non vi è dubbio che sia compresa l'abilitazione. Quanto al 4.5, lo ritiene un segnale errato nei confronti degli operatori, atteso che il passaggio ad un diverso insegnamento non può che essere un caso eccezionale. Qualora invece l'esperienza dovesse dimostrare un ricorso innaturale alle procedure di mobilità, sarà cura del Governo predisporre un'adeguata modifica.

Si passa alle votazioni.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice ACCIARINI, l'emendamento 4.1 è posto ai voti e respinto, così come – con separata votazione – il 4.2.

La senatrice ACCIARINI dichiara il voto favorevole anche sull'emendamento 4.3, stigmatizzando l'assoluta indefinitezza del numero delle ore di cattedra, che certamente non tutela i lavoratori. I religiosi che non hanno interesse ad un orario di cattedra completo, di cui ha riferito il relatore Brignone, sono infatti ormai assai rari; tutti gli altri sono laici e pienamente interessati ad un maggior numero di ore. Ampi margini di discrezionalità sulla decisione relativa al numero di ore da attribuire risultano pertanto assai inopportuni.

Posto ai voti, l'emendamento 4.3 viene respinto.

Il senatore MONTICONE, accedendo all'invito del relatore, ritira l'emendamento 4.4. Mantiene invece il 4.5.

Sull'emendamento 4.5 il senatore CORTIANA dichiara il voto favorevole, in ciò confermato dalle dichiarazioni del sottosegretario Valentina Aprea. Qualora la preoccupazione del Governo fosse infatti quella di non dare un segnale errato agli operatori, la norma potrebbe essere opportunamente inserita fra le disposizioni transitorie. Affermare invece che il problema verrà affrontato solo quando si manifesterà un massiccio ricorso alle procedure di mobilità, rappresenta un atto di irresponsabilità che induce ad esprimere un voto convintamente favorevole sull'emendamento.

Anche la senatrice ACCIARINI dichiara il suo voto favorevole all'emendamento 4.5, ricordando che le ultime manovre finanziarie hanno determinato forti battute d'arresto nel reclutamento del personale docente della scuola e che norme siffatte rischiano di costituire meccanismi alternativi al di là delle reali intenzioni. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento, tanto più che il testo dovrà comunque tornare alla Camera dei deputati per l'aggiornamento della copertura finanziaria.

La senatrice SOLIANI riconosce che l'emendamento, imponendo la permanenza per cinque anni nell'insegnamento, cambia di prospettiva a fronte della revoca dell'idoneità così come della possibilità di esubero. Si tratta tuttavia di una proposta culturale e politica assai forte nel senso della stabilità e della certezza, che va valutata con favore.

Il senatore BEVILACQUA annuncia il proprio voto contrario, convenendo tuttavia con l'esigenza di una riflessione più approfondita.

Posto ai voti, l'emendamento 4.5 viene respinto.

Per dichiarazione di voto contrario sull'articolo 4 nel suo complesso, prende la parola la senatrice ACCIARINI, la quale coglie l'occasione per ribadire il carattere atipico dei docenti di religione cattolica a tempo indeterminato. Sottolinea infatti che, nelle relative procedure di reclutamento, i cittadini italiani non sono in condizioni di eguaglianza fra loro – come dovrebbe essere per l'accesso a qualunque posto pubblico – bensì sono soggetti alla valutazione di un'autorità esterna. Così come è atipico che un contratto statale a tempo indeterminato si possa rescindere per motivi diversi da quelli di carattere generale e, segnatamente, per motivi di carattere ideologico. Su tale situazione del tutto anomala si innestano peraltro le procedure di mobilità verso altri insegnamenti ed in ciò ella ravvisa il profilo di maggiore criticità dell'articolo.

La Commissione accoglie infine l'articolo 4 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore MONTICONE illustra l'emendamento 5.14 che solo apparentemente può a suo avviso essere giudicato lassista. Esso prevede infatti che i quattro anni di servizio richiesti per l'accesso al primo concorso possano essere stati anche non continuativi. Si tratta tuttavia di una scelta compiuta nell'interesse di ottimi insegnanti che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, sono stati destinati dall'autorità ecclesiastica a compiti di insegnamento in misura alternata rispetto ad altro tipo di attività.

La senatrice SOLIANI illustra l'emendamento 5.5, sottoscritto da tutti i rappresentanti dell'opposizione. A giudizio dell'Ulivo, il comma 2 dell'articolo 5 è infatti troppo scarno, laddove anche il primo concorso dovrebbe invece mirare ad una professionalità più accentuata. Analogo orientamento ha del resto espresso la Commissione affari costituzionali, nel parere reso sul testo approvato dalla Camera dei deputati. L'emendamento sollecita quindi un accertamento sulla cultura generale del candi-

dato fin dal primo concorso, in coerenza peraltro con il profilo culturale e non catechistico dell'insegnamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1877**Art. 4.****4.1**

ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – (*Mobilità*) – 1. Agli insegnanti di religione cattolica si applicano, del medesimo insegnamento, le disposizioni vigenti in materia di mobilità territoriale nel comparto del personale della scuola.

2. La mobilità territoriale è subordinata al possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica del riconoscimento dell'idoneità dall'Ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa col medesimo Ordinario».

4.2

ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli insegnanti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai quali non sia stata revocata l'idoneità, che si trovino in condizioni di esubero, si applicano le procedure di diversa utilizzazione e mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

4.3

ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

Al comma 3, dopo le parole: «contrazione dei posti di insegnamento,» *aggiungere le seguenti:* «ivi compreso il 30 per cento dei posti a tempo determinato esistenti nell'ambito diocesano.».

4.4

MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA, TONINI

Al comma 3, dopo le parole: «per l'insegnamento richiesto» inserire le seguenti: «ivi inclusa l'abilitazione prescritta per l'insegnamento a cui si accede».

4.5

MONTICONE, ACCIARINI, BASTIANONI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, Vittoria FRANCO, MODICA, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, TONINI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. La mobilità professionale verso altro insegnamento non è consentita prima che siano decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall'assunzione in ruolo. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell'idoneità non concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche di cui l'articolo 2 e sono coperti mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 10».

Art. 5.**5.8**

ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

Sopprimere l'articolo.

5.1

BERGAMO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il primo concorso per soli titoli, intendendo per titoli anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, è riservato esclusivamente agli insegnanti di religione cattolica in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno otto anni, negli ultimi dieci, e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello dell'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti dell'articolo 3, commi 3 e 4».

5.16

GABURRO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il primo concorso per soli titoli, intendendo per titoli anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, è riservato esclusivamente agli insegnanti di religione cattolica in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno 6 anni, negli ultimi dieci, e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello dell'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti dell'articolo 3, commi 3 e 4».

5.3

TREMATERA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titolo anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge. È riservato agli insegnanti di religione cattolica che:

a) abbiano prestato continuativamente servizio negli ultimi dieci anni anche in ordini e gradi scolastici diversi e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4;

b) abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4».

5.14

MONTICONE

Al comma 1, sopprimere la parola: «continuativamente».

5.9

ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le commissioni compilano la graduatoria di coloro che hanno superato il concorso; la graduatoria è approvata dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del concorso.».

5.17

MINARDO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Si prescinde dal predetto requisito dei dieci anni qualora l'insegnante, per trasferimento del coniuge o per altri motivi di servizio riconducibili allo stesso, non abbia potuto mantenere l'incarico.».

5.2

BERGAMO, GABURRO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli insegnanti di religione cattolica vincitori del concorso di cui al comma 1 dovranno frequentare un corso abilitante di 60 ore con discussione orale finale, bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.».

5.10

ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il programma di esame del primo concorso, consistente in una prova scritta ed una orale, sarà volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastici, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché all'accertamento della cultura posseduta dal candidato nel campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche.».

5.15

SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, Vittoria FRANCO, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, TOGNI, TONINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il programma di esame del primo concorso, consistente in una prova scritta ed una orale, è volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastici, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché all'accertamento della cultura posseduta dal candidato nel campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche».

5.11

PAGANO, MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il programma di esame del primo concorso, consistente in una prova scritta ed una orale, sarà volto all'accertamento della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastici, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso.».

5.4

MINARDO

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'esame del concorso di cui al comma 1 è preceduto da un corso di 60 ore finalizzato all'approfondimento degli argomenti costituenti l'oggetto dell'esame».

5.5

MINARDO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'elenco graduato di coloro che superano il concorso di cui al comma 1 ha carattere permanente».

5.6

MINARDO

Conseguentemente all'emendamento 5.5, dopo il comma 2-bis inserire il seguente:

«2-ter. I docenti inseriti nell'elenco graduato di cui al comma 2-bis del presente articolo non destinatari di contratto a tempo indeterminato hanno titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi di cui al comma 10 dell'articolo 3.».

5.12

Vittoria FRANCO, MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La graduatoria di coloro che superano il concorso di cui al comma 2 ha carattere permanente: da essa si attinge per la copertura delle cattedre da assegnare con contratto a tempo determinato e per la copertura delle cattedre da assegnare con contratto a tempo determinato.».

5.13

ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, PAGANO, MODICA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I docenti inseriti nella graduatoria di cui al comma 7 dell'articolo 3 non destinatari di contratto a tempo indeterminato hanno titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi di cui al comma 10 dell'articolo 3.».

5.100BRIGNONE, *relatore*

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

5.7

MINARDO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «261.840 euro» con le seguenti: «695.512 euro».

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 1° APRILE 2003

128^a Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per le attività produttive Dell'Elce e per l'economia e le finanze Magri.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2128) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 26 marzo 2003.

Il senatore BARATELLA sottolinea che il disegno di legge in esame costituisce l'ennesimo provvedimento non organico posto in essere dal Governo in materia di energia. Ricorda che, dopo lo svolgimento di un'approfondita indagine conoscitiva da parte della Camera, il Governo era stato impegnato, con uno specifico ordine del giorno, a presentare un disegno di legge complessivo entro il 15 maggio dello scorso anno. Il ritardo di presentazione di tale testo, che ancora è in discussione alla Camera, è divenuta successivamente la giustificazione per interventi d'urgenza. Dopo quello cosiddetto «sblocca centrali» si è avuto il decreto sulle centrali non ambientalizzate, che è decaduto, e ora quello in esame. Si è detto che l'anticipazione di talune norme del disegno di legge organico sarebbe indispensabile per l'avvio della Borsa elettrica, ma la verità è che si deve intervenire per venire incontro alle sofferenze di bilancio di alcune società del settore e perché si è determinata una situazione di stallo nella costruzione di nuove centrali con il sostanziale fallimento del prov-

vedimento «sblocca centrali». Invece di intraprendere la strada dell'accordo con le Regioni si è scelta una linea centralistica che, come era stato previsto dai Gruppi di opposizione, non ha portato a nessun risultato utile. Ora, si prende atto delle difficoltà e si indicano alcuni criteri per selezionare i progetti, ma ancora non si dà attuazione all'accordo siglato nella Conferenza unificata. Si continua, peraltro, ad utilizzare l'argomento del rischio *black-out*, ma non si attribuiscono al Garante della rete quei compiti e quel ruolo di programmazione che potrebbero avviare una impostazione strategica. Su questi temi, competenza delle Regioni e ruolo del Garante, alla Camera non sono stati fatti passi avanti significativi. Correzioni utili sono state invece apportate all'articolo 2, relativamente alle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che, nell'impostazione originaria del Governo, era stata quasi derubricata ad agenzia del Ministero delle attività produttive. È essenziale invece preservarne il ruolo di ente terzo regolatore. La riformulazione proposta successivamente, che ha recepito alcune ragioni dell'opposizione, necessita però di ulteriori miglioramenti.

Si sofferma, quindi, sul problema degli oneri di sistema, osservando che l'abolizione con effetto retroattivo della rendita idroelettrica a carico delle imprese e l'abolizione degli oneri solo a partire dal 2004 potrà comportare un aggravio delle bollette per i clienti vincolati e segnatamente famiglie e piccole imprese. Sarebbe necessario fare chiarezza sulla reale portata dei valori economici in gioco, anche perché non basta affidarsi al mercato per ridurre le tariffe. Bisogna intervenire sul sistema delle centrali e della rete di trasmissione con l'obiettivo di definire un equilibrio tra necessità ambientali ed economiche. La domanda di energia è in crescita e il sistema energetico italiano appare vulnerabile. Sono state compiute in passato scelte a favore dell'ambiente (nucleare e carbone), ma è ora essenziale affrontare le conseguenze che ne derivano per effetto della forte esposizione ai prezzi del petrolio e del gas. La scelta di puntare sulle centrali termoelettriche a ciclo combinato ha dato esiti deludenti e il processo di liberalizzazione non ha portato vantaggi sul piano tariffario. Il costo medio dell'energia elettrica è in Italia il più caro d'Europa e le cause sono da ricercare nella struttura del parco energetico nazionale e nel tipo di combustibile utilizzato.

Ritiene che una riflessione ulteriore vada compiuta sulla ubicazione degli impianti, che deve essere definita nel rispetto del Protocollo di Kyoto. Sono state presentate circa 60 domande di autorizzazione per la costruzione di nuove centrali, per un totale di circa 35 mila MW. Circa metà delle Regioni hanno un *deficit* di produzione energetica e anche questo dato deve essere tenuto presente nella individuazione dei siti. L'esigenza di costruire nuove centrali non deve contrastare con quella di salvaguardare i territori di particolare pregio. Per ciò che concerne il mantenimento in attività delle centrali non ambientalizzate, ribadisce le critiche già manifestate in occasione della discussione del decreto-legge decaduto. Talune istanze di carattere locale sono state recepite, ma il testo non è ancora sufficiente a garantire la salvaguardia dell'ambiente e la salute dei

cittadini. È necessario chiedere garanzie al Governo sullo stato di tali centrali, prevedendo un funzionamento nei limiti delle emissioni previste dalla legge e un controllo continuo delle stesse.

Per quanto riguarda gli oneri di sistema, aggiunge che l'energia scambiata sarà trattata in borsa solo al compimento del processo di liberalizzazione che, a livello europeo, è previsto per il 2007. Non vi era l'urgenza, quindi, di intervenire in tale materia con decreto-legge. Occorre, semmai, anticipare al 2005 la liberalizzazione e rapportare a questa data anche la questione degli oneri di sistema. Nei primi due anni di applicazione del nuovo sistema i consumatori saranno fortemente penalizzati: è stato calcolato che un aumento pari a 0.5 centesimi per chilowattora corrisponde a oltre 300 euro per famiglia per i primi due anni, con conseguenze negative anche per le piccole imprese soprattutto artigiane e commerciali. Effetti negativi si avranno anche nel mercato libero. È necessario chiedersi, inoltre, se gli oneri derivanti da ricerca e sviluppo e i costi per lo smantellamento delle centrali nucleari dovranno gravare anche in futuro sulle bollette.

Segnala, infine, che il Governo avrebbe dovuto intervenire per congelare le accise e le tasse che gravano sul petrolio e i suoi derivati anche in chiave anti-inflazionistica. Preannuncia la presentazione di emendamenti coerenti con le obiezioni esposte.

La senatrice TOIA ritiene che il Governo debba fare chiarezza su come intende procedere nell'esame parlamentare dei provvedimenti che riguardano l'energia. È in corso di discussione alla Camera un disegno di legge organico sulla materia, che fa seguito ad un'indagine conoscitiva realizzata in modo approfondito dalla Commissione attività produttive. È in quella sede che sarebbe stato necessario affrontare l'insieme dei problemi: il disegno di legge avrebbe potuto essere presentato in tempo utile e si sarebbe potuto chiedere una accelerazione dei lavori. Si è preferito, invece, da parte del Governo procedere attraverso la decretazione d'urgenza. I risultati sono palesi: il decreto-legge cosiddetto «sblocca centrali» non ha dato risultati positivi e ora deve essere modificato. Il decreto-legge sulle centrali non ambientalizzate non è stato convertito e il suo contenuto è stato inserito alla Camera nel testo in esame, peraltro, modificato. Sarebbe necessario, invece, un approccio organico, specie in una materia tanto complessa e rilevante.

D'altra parte, le motivazioni che il Governo ha presentato per giustificare il provvedimento d'urgenza appaiono inadeguate e si è inutilmente complicato il rapporto tra lo Stato e le Regioni con la conseguenza di rischiare seriamente un groviglio istituzionale inestricabile.

Precisa che da parte dei Gruppi di opposizione vi è piena consapevolezza della serietà del problema e non è stata manifestata alcuna posizione di pregiudiziale contrarietà rispetto alle esigenze prospettate. Le questioni vanno però affrontate con chiarezza, fornendo dati trasparenti, ad esempio sul fabbisogno energetico, e puntando sempre alla ricerca di un equilibrio tra i diversi interessi in gioco. Anche sugli oneri di sistema, si chiede

come sia giustificabile un intervento di carattere urgente di fronte a norme che faranno registrare la loro efficacia a partire dal 2004.

È indispensabile la massima chiarezza anche sul ruolo dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nonché sulle norme che riguardano le centrali non ambientalizzate. Su queste ultime sono state introdotte modifiche migliorative, ma non ancora sufficienti. Appare essenziale, infine, conoscere esattamente gli effetti che le misure contenute nel provvedimento avranno sugli utenti.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente PONTONE avverte che l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentati dei Gruppi, già convocato per le ore 16,15 di domani, è anticipato al termine della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 1° APRILE 2003

151ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(848-bis) *Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro*, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 gennaio 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa

(514) MANZIONE. – *Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali*

(1202) RIPAMONTI. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche e sindacali*

(2008) DI SIENA ed altri. – *Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori*

e petizione n. 449 ad essi attinente

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE informa la Commissione che il rappresentante del Governo è assente per concomitanti impegni istituzionali.

Il senatore BATTAFARANO, preso atto della comunicazione del Presidente, chiede di rinviare il seguito della discussione generale, onde consentire al Sottosegretario di essere presente in tutte le fasi dell'esame congiunto.

Si associa alla proposta del senatore Battafarano, il senatore DI SIENA.

Il PRESIDENTE aderisce alla richiesta del senatore Battafarano e rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 15,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 1° APRILE 2003

113^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

indi del Vice Presidente

DANZI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2059) Conversione in legge del decreto-legge 3 marzo 2003 n. 32, recante disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 marzo 2003.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore LIGUORI illustra l'emendamento 1.1 che si propone l'indispensabile soppressione dell'intero articolo.

Il senatore TATÒ illustra l'emendamento 1.2, rilevando come occorra una sostituzione totale dell'articolo 1 in questione che presenta numerose contraddizioni e lascia il concetto di «colpa grave» alla mercè di coloro che devono comminare le sanzioni. In tal modo, il medico curante si troverebbe esposto alla possibilità di sanzioni gravissime, senza alcuna garanzia. Pertanto il suo emendamento si propone di dare il giusto rilievo e esaltare le funzioni degli ordini professionali dei medici. L'altro emendamento da lui presentato, l'emendamento 1.32, si ispira al giusto concetto che il medico professionista cura l'ammalato e non la malattia. Coerentemente quindi a tale premessa, la sua proposta obbliga il Governo e predi-

sporre percorsi terapeutici precisi, cui i medici dovranno scrupolosamente attenersi.

Il relatore, senatore SALINI, illustra l'emendamento 1.3 che si propone l'integrale sostituzione dell'articolo 1, tenendo conto delle numerose osservazioni critiche emerse dalle ampie audizioni svolte dalla Commissione. Pertanto chiede al senatore Tatò di ritirare la propria proposta emendativa, in quanto ritiene che la nuova formulazione da lui proposta vada incontro alle richieste generalmente avanzate dagli operatori del settore.

L'emendamento 1.4 si dà per illustrato, in assenza del proponente.

Il senatore MASCIONI illustra congiuntamente gli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.20, 1.22, 1.25 e 1.26, il cui scopo precipuo è quello di ridurre i danni che il decreto-legge, nella sua formulazione attuale, certamente recherebbe. Trattasi infatti di materia estremamente delicata che attiene alla libertà professionale dei medici e che, come tale, non può essere affrontata con lo strumento della decretazione d'urgenza. È necessario che la Commissione tutta, dia prova di una manifestazione di forte dissenso sui contenuti del provvedimento, in modo da rendere possibile affrontare l'intera materia su basi proficue di confronto. È consapevole peraltro che anche la nuova formulazione dell'articolo 1 proposta dal relatore Salini lascerà impregiudicato il danno e costituisca di per sé prova del fatto che il Governo ha effettuato una scelta completamente sbagliata.

La senatrice BOLDI dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.8 e 1.28. Parimenti la senatrice BETTONI BRANDANI dà per illustrati gli emendamenti 1.9, 1.27, 1.34, 1.35 e 1.36 a propria firma. Il senatore LONGHI dà per illustrati i propri emendamenti 1.10, 1.11, 1.12 e 1.16. Parimenti il senatore TONINI dà per illustrati gli emendamenti 1.17, 1.18, 1.19 e 1.21.

Il senatore DI GIROLAMO, nell'illustrare i propri emendamenti 1.13, 1.14, 1.15, 1.23, 1.24, 1.29, 1.30, 1.31 e 1.37, richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che, al di là dell'insussistenza dei presupposti per una decretazione d'urgenza, il provvedimento all'esame finisce per creare una sorta di Sanità di Stato e finanche linee terapeutiche e diagnostiche imposte dal Governo. Premesso che la medicina non è esclusivamente pratica scientifica, rileva come al riguardo debbano esserci linee-guida di carattere generale, entro le quali calare le singole situazioni, altrimenti si ignorerebbe il rilievo di varianti e sindromi diversificate con la conseguenza inevitabile di una paralisi dei comportamenti etichettabili come «buona sanità». Il rischio è quello di paralizzare l'intero sistema sanitario nazionale.

Il senatore FASOLINO illustra l'emendamento 1.33, soppressivo del comma 2 dell'articolo 1, ritenendo che da sola la riformulazione proposta dal relatore non sia sufficiente e che sia più opportuno procedere alla soppressione del dispositivo di cui al comma 2. Non si possono infatti contemplare esclusivamente le responsabilità mediche, ma eventualmente anche quelle delle aziende.

Esaurita l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1, interviene il senatore CARELLA per rilevare come non siano ancora pervenuti i pareri delle Commissioni 1ª, 2ª e 5ª e pertanto non sia possibile procedere alla loro votazione.

Il presidente TOMASSINI concorda con il senatore Carella sulla procedura da seguire e osserva come, fintanto che non perverranno i pareri richiesti, si procederà unicamente all'illustrazione degli emendamenti e all'espressione del parere da parte del relatore e del Governo.

Il relatore SALINI preannuncia parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37. Dichiarò di rimettersi alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti 1.8 e 1.28.

Il sottosegretario CURSI si esprime in modo conforme, esprimendo parere favorevole sull'emendamento 1.3.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il senatore FASOLINO illustra gli emendamenti 2.1 e 2.0.2, il primo soppressivo dell'articolo 2, il secondo, aggiuntivo dopo l'articolo 2, richiamandosi alle osservazioni già svolte in sede di articolo 1.

Il senatore LIGUORI dà per illustrato l'emendamento 2.2. Il senatore MASCIONI dà per illustrati gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.7, rilevando l'opportunità di ridurre almeno il danno sicuramente inferto dal provvedimento.

Il senatore TATÒ dà per illustrati gli emendamenti 2.6 e 2.9, rilevando come occorra comunque ribadire che restano fermi i contenuti del decreto ministeriale 16 settembre 1994, n. 657. Ugualmente il senatore LONGHI dà per illustrato l'emendamento 2.8.

Il relatore SALINI illustra l'emendamento 2.10, rilevando come esso intenda semplicemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 2.

In assenza del presentatore, si dà per illustrato l'emendamento 2.0.1.

Il relatore SALINI ed il sottosegretario CURSI esprimono parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 2, fatta eccezione per l'emendamento 2.10.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il senatore FASOLINO illustra l'emendamento 3.1 che si propone la soppressione dell'articolo 3, per le stesse argomentazioni addotte precedentemente per illustrare gli emendamenti soppressivi dei precedenti articoli.

Il senatore MASCIANI illustra l'emendamento 3.2, condividendo le osservazioni del precedente oratore e rilevando come giustamente il 15 aprile si terrà lo sciopero nazionale di tutti i medici, a difesa della loro dignità personale. Il provvedimento del Governo infatti, si sostanzia in una delegittimazione dell'intera categoria.

Il senatore TATÒ dà per illustrato l'emendamento 3.4. Ugualmente per illustrati sono dati gli emendamenti 3.5, 3.7 e 3.14 dalla senatrice BETTONI BRANDANI. Il senatore TONINI dà per illustrati gli emendamenti 3.6 e 3.16. Il senatore MASCIANI dà per illustrati gli emendamenti 3.8, 3.12 e 3.13. Il senatore DI GIROLAMO dà per illustrati gli emendamenti 3.9, 3.10, 3.11. Ugualmente per illustrato è dato dal senatore LONGHI l'emendamento 3.15.

Il relatore, senatore SALINI, illustra l'emendamento 3.3 che si propone la sostituzione dell'articolo, prevedendo che la multa di cui al secondo comma sia semplicemente duplicata.

Su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 3 esprimono parere contrario il relatore SALINI ed il sottosegretario CURSI, fatta eccezione per l'emendamento 3.3.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 4.

Il senatore FASOLINO illustra l'emendamento 4.1, soppressivo dell'intero articolo.

Il senatore LIGUORI illustra l'emendamento 4.2, di contenuto analogo, ritenendo che se il provvedimento è complessivamente sbagliato, l'articolo 4 è sbagliato all'ennesima potenza, con la previsione di un apposito corpo da destinare ad attività ispettive.

Il senatore TATÒ illustra l'emendamento 4.3, sottolineando come non sia assolutamente accettabile che le sanzioni siano determinate dall'autorità amministrativa.

Il relatore, senatore SALINI, illustra l'emendamento 4.4, sostitutivo dell'intero articolo che recepisce le osservazioni pervenute da parte delle regioni.

In assenza del proponente, si dà per illustrato l'emendamento 4.5. Ugualmente, da parte dei senatori MASCIONI e SALZANO, si danno per illustrati gli emendamenti 4.6, 4.7 e 4.8.

Su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 4 esprimono parere contrario relatore e Governo, fatta eccezione per l'emendamento 4.4.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 5.

Il senatore FASOLINO illustra l'emendamento 5.1 che si propone la soppressione dell'articolo. È infatti inaccettabile proseguire in una volontà meramente inquisitoria nei confronti della classe medica, occorre che la maggioranza faccia un'ampia riflessione perché, con un provvedimento di tal fatta, rischia una *débacle* sull'intero settore sanitario, riuscendo in tal modo a far rimpiangere l'operato dell'*ex* ministro Bindi che infatti gode, al momento, di popolarità fra gli stessi operatori del settore, che prima ne deprecavano l'operato. Il Governo deve rendersi conto che un provvedimento di tal genere sfida semplicemente il buon senso comune e comporta sicura impopolarità. Fa appello quindi al rappresentante del Governo ed al Presidente della Commissione stessa affinché sia rivista questa scelta così iniqua e giustamente invisa alla classe medica.

Il senatore MASCIONI illustra l'emendamento 5.2, sottolineando l'efficacia delle argomentazioni portate dal senatore Fasolino. Da parte sua, sottolinea come l'articolo 5, nel testo proposto, raggiunga l'acme del giustizialismo. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti 5.3 e 5.5.

Il relatore SALINI dà per illustrato l'emendamento 5.4. Il senatore TATÒ illustra l'emendamento 5.6 sottolineando ancora una volta come il provvedimento varato dal Governo abbia creato un fronte unico di scontento in tutte le categorie sanitarie. A tale indignazione si associa, al punto da vergognarsi di appartenere ad una maggioranza che ha varato un provvedimento di tal fatta.

Il relatore SALINI ed il sottosegretario CURSI esprimono parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 5, fatta eccezione per l'emendamento 5.4.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 6.

Il senatore MASCIONI ritira la propria firma dall'emendamento 6.1, che viene dato per illustrato dal senatore LIGUORI. Il senatore CARRARA illustra l'emendamento 6.2, non comprendendo l'inserimento di sanzioni per la violazione del divieto di fumo in questo provvedimento. I senatori LONGHI e CARELLA aggiungono la propria firma all'emendamento 6.2. La senatrice BOLDI dà per illustrato l'emendamento 6.3 e manifesta profonda indignazione per i contenuti dell'emendamento 6.0.1 che, dato per illustrato dai presentatori, viene dichiarato improponibile dal presidente TOMASSINI.

Il senatore SALZANO dichiara di ritirare l'emendamento 6.0.2 ed il relatore SALINI dà per illustrato l'emendamento 6.0.3.

Sugli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3 il relatore SALINI dichiara di rimettersi alla Commissione.

Essendo esaurita l'illustrazione degli emendamenti, il presidente TOMASSINI rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 21 di oggi.

IN SEDE CONSULTIVA

(1917) Delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario militare

(Rinvio dell'esame)

La senatrice BETTONI BRANDANI fa presente come da informazioni pervenute da parte della Commissione Difesa, la stessa Commissione sembra intenzionata a procedere all'esame del disegno di legge in titolo congiuntamente con altri provvedimenti vertenti sulla stessa materia, convocando un comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato.

Il presidente TOMASSINI rileva come, fermo restando che acquisirà informazioni in merito all'*iter* del provvedimento presso la Commissione di merito, sia indubitabile interesse della Commissione sanità esprimere al più presto il proprio parere in sede plenaria, trattandosi di questioni estremamente delicate sotto il profilo sanitario.

La seduta termina alle ore 15,50.

114^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE

(2059) Conversione in legge del decreto-legge 3 marzo 2003, n. 32, recante disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver avvertito che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1^a, 2^a e 5^a sul disegno di legge n. 2059, ne dà lettura.

Ha quindi la parola il relatore SALINI che osserva che i pareri impongono senz'altro una pausa di riflessione.

Il senatore CARELLA condivide la richiesta del relatore ed auspica che il Governo definisca con chiarezza la sua posizione. In effetti, si stanno discutendo emendamenti che, quantunque presentati dal relatore, sono senz'altro voluti dal Governo. Dalla lettura dei pareri, sottolinea il senatore, si evince che le Commissioni di merito, in particolare la Commissione 5^a, intendano riformulare pesantemente tali emendamenti.

Ha, indi, la parola il senatore MASCIONI che, dopo aver affermato di non essere affatto sorpreso della vicenda, avverte che occorrerebbe un maggior rispetto per le istituzioni. Sottolinea, inoltre, l'atteggiamento di responsabilità assunto dall'opposizione che si è sempre attenuta alle questioni di merito senza porre in essere atteggiamenti strumentali che avrebbero potuto condurre a guadagni in termini di consenso.

Comprende, altresì, l'oggettiva difficoltà in cui si trova il relatore ricordando come l'opposizione avesse ribadito in più occasioni l'opportunità che una materia così delicata non fosse affrontata attraverso la decretazione d'urgenza.

Conclude l'intervento invitando la maggioranza a ritirare gli emendamenti ed osservando che, talvolta, riflettere e mutare le proprie opinioni rappresenta un segno di forza.

Interviene il senatore LIGUORI che ricorda di aver ampiamente mosso rilievi critici sul metodo seguito dal Governo, poiché la decretazione d'urgenza rappresenta uno strumento del tutto inidoneo per affrontare una questione così delicata. Tutto ciò rappresenta una conferma della divergenza esistente fra i problemi reali del sistema sanitario nazionale e le iniziative legislative adottate dall'Esecutivo che, invece di approntare soluzioni di carattere generale, predilige interventi settoriali. Ne costituisce un esempio la circostanza che il decreto legge, piuttosto che escogitare un efficace rimedio all'annoso problema delle liste d'attesa, si limita a prevedere che le somme incassate a titolo di sanzione siano destinate a ridurre tali liste.

Ricorda, quindi, che la sanità rappresenta un settore delicato e complesso dove, una volta enucleati i problemi, occorre affrontarli con interventi mirati.

Conclude l'intervento sostenendo di condividere la richiesta del relatore Salini di una pausa di riflessione considerando, in particolare, che il testo del disegno di legge, così come elaborato inizialmente dal Governo, è stato dallo stesso riformulato e, a seguito dell'intervento delle Commissioni di merito, ulteriormente stravolto.

Interviene, indi, il sottosegretario di Stato per la salute CURSI per la replica agli interventi. Dopo aver sottolineato che non è certo la prima volta che le Commissioni di merito intervengono con pareri così precisi ed articolati, si rivolge al senatore Carella sottolineando come non sia del tutto corretto affermare che il parere della 5ª Commissione sia contrario agli emendamenti da lui presentati.

Tuttavia, rilevando come sia senz'altro opportuno tenere in considerazione il parere delle Commissioni di merito, dichiara di condividere la richiesta del relatore di una pausa di riflessione per meglio comprendere in che modo occorra riformulare gli emendamenti.

Il presidente TOMASSINI, tenuto conto delle esigenze emerse nel dibattito, concede una pausa di riflessione di durata non inferiore a otto giorni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2059

Art. 1.

1.1

BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI, CARELLA, DI GIROLAMO, GAGLIONE, LIGUORI,
LONGHI, MASCIONI, TONINI

Sopprimere l'articolo.

1.2

TATÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. I professionisti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionati, ovvero i responsabili sanitari di strutture accreditate per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche sono sottoposti a periodici controlli dall'autorità amministrativa competente per territorio, al fine di verificare l'esatto comportamento, nella prescrizione o nella erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche nelle proposte di ricoveri o invii ai pronto soccorsi, nella prescrizione di farmaci, ausili terapeutici e protesi.

2. Dall'esito dei controlli, sulla base anche della sola colpa grave, salvo che non emergano elementi che costituiscono reato, l'autorità amministrativa comunica all'Ordine dei medici per territorio, le risultanze dei controlli.

3. L'Ordine professionale, dopo attenta valutazione, decide, caso per caso, se comminare una sanzione pecuniaria e sospendere temporaneamente dall'ordine oppure interessare l'autorità giudiziaria per i provvedimenti relativi».

1.3

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Inosservanza di doveri in materia sanitaria*). – 1. La Regione commina, sulla base di colpa grave che causi ingente danno al Servizio sanitario nazionale, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a venti volte il prodotto, il profitto o il prezzo della violazione commessa, ai professionisti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionati, ovvero ai responsabili di strutture sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche, i quali, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, effettuano reiteratamente per colpa grave prescrizioni farmaceutiche o diagnostiche, non pertinenti per tipologia o esorbitanti per quantità con la patologia di riferimento, ovvero per colpa grave, in violazione di norme di legge o di regolamento, agevolano la corresponsione di rimborsi inappropriati, o assumono indebitamente impegni contrattuali e obbligazioni, cagionando aggravio di ingenti oneri economici a carico dei bilanci delle Aziende unità sanitarie locali e ospedaliere. È inoltre disposta la confisca amministrativa dei beni e delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e di quelli che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea alla violazione.

2. Con accordo tra il Ministro della salute e le Regioni, da sancire in Conferenza Stato-Regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le concrete modalità di accertamento delle violazioni, ivi compreso l'eventuale ricorso ad accertamenti tecnici, nonché la definizione degli aspetti inerenti le garanzie del procedimento sanzionatorio. L'organo giudicante, da istituire presso ogni Assessorato regionale della sanità e al quale sono demandati l'accertamento della sussistenza della colpa grave e l'irrogazione delle sanzioni, è composto da un magistrato ordinario collocato in quiescenza che lo presiede, da un rappresentante dell'ordine o collegio e da un rappresentante della regione interessata. Le somme incassate a titolo di sanzione affluiscono in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nei limiti dell'ottanta per cento, alle Regioni nel cui territorio è stato commesso l'illecito.

3. La commissione del fatto di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. Il provvedimento che definisce il giudizio deve essere comunicato al competente ordine o collegio professionale che, valutati gli atti, ne dispone la sanzione disciplinare».

1.4

FASOLINO

Sopprimere il comma 1.

1.5

MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore nel minimo a 50.000 euro e non superiore nel massimo ad un ammontare pari a venti volte il prodotto, il profitto o il prezzo della violazione commessa» con le seguenti: «non inferiore nel minimo a 5.000 euro e non superiore nel massimo ad un ammontare pari a cinque volte il prodotto, il profitto o il prezzo della violazione commessa».

1.6

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, TONINI

Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore nel minimo a 50.000 euro» con le seguenti: «non inferiore nel minimo a 10.000 euro».

1.7

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, TONINI

Al comma 1, sostituire le parole: «non superiore nel massimo ad un ammontare pari a venti volte il prodotto, il profitto o il prezzo della violazione commessa» con le seguenti: «non superiore nel massimo ad un ammontare pari a cinque volte il prodotto, il profitto o il prezzo della violazione commessa».

1.8

BOLDI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «venti volte» con le seguenti: «dieci volte».

1.9

BETTONI BRANDANI, MASCIONI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «il prodotto».

1.10

LONGHI, TONINI, MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «il profitto».

1.11

LONGHI, TONINI, MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «o il prezzo».

1.12

LONGHI, TONINI, MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI

Al comma 1, sopprimere le parole: «o con esso convenzionati».

1.13

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI, TONINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero ai responsabili di strutture sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche».

1.14

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI, TONINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «nello svolgimento delle funzioni o del servizio».

1.15

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI, TONINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «effettuano prescrizioni farmaceutiche o diagnostiche, non pertinenti per tipologia o quantità con la patologia di riferimento.».

1.16

LONGHI, TONINI, MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI

Al comma 1, sopprimere le parole: «farmaceutiche o».

1.17

TONINI, MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Al comma 1, sopprimere le parole: «o diagnostiche».

1.18

TONINI, MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Al comma 1, sopprimere le parole: «per tipologia o».

1.19

TONINI, MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Al comma 1, sopprimere le parole: «o quantità».

1.20

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, TONINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero in violazione di norme di legge o di regolamento richiedono rimborsi inappropriati.».

1.21

TONINI, MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Al comma 1, sopprimere le parole: «richiedono rimborsi inappropriati».

1.22

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, TONINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «determinano ingiustificati ricoveri ospedalieri o assumono impegni contrattuali e obbligazioni.».

1.23

DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, LONGHI, TONINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «determinano ingiustificati ricoveri ospedalieri».

1.24

DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, LONGHI, TONINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «o assumono impegni contrattuali e obbligazioni».

1.25

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, TONINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «o assumono impegni contrattuali e obbligazioni».

1.26

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, TONINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «Nei casi previsti dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta.».

1.27

BETTONI BRANDANI, LONGHI, TONINI, MASCIONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, sopprimere le parole: «È inoltre disposta la confisca amministrativa dei beni e delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e di quelli che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea alla violazione».

1.28

BOLDI

Al comma 1, sopprimere dalle parole: «È inoltre disposta la confisca» fino alla fine del comma.

1.29

DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, LONGHI, TONINI

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «il prodotto».

1.30

DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, LONGHI, TONINI

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «il profitto».

1.31

DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, LONGHI, TONINI

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «o il prezzo».

1.32

TATÒ

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo:

«La sanzione amministrativa pecuniaria non potrà essere comminata se non dopo la definizione dei percorsi terapeutici, da parte del Ministero della salute, per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche, le prescrizioni farmaceutiche o diagnostiche e ricoveri ospedalieri».

1.33

FASOLINO

Sopprimere il comma 2.

1.34

BETTONI BRANDANI, LONGHI, TONINI, MASCIONI, DI GIROLAMO

Al comma 2, sopprimere la parola: «concrete».

1.35

BETTONI BRANDANI, MASCIONI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «ivi compreso l'eventuale ricorso ad accertamenti tecnici».

1.36

BETTONI BRANDANI, MASCIONI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Al comma 2, sostituire le parole: «nei limiti dell'ottanta per cento» con le seguenti: «nei limiti del settanta per cento».

1.37

DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, LONGHI, TONINI

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «o la radiazione dall'Albo».

Art. 2.

2.1

FASOLINO

Sopprimere l'articolo.

2.2

BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI, CARELLA, DI GIROLAMO, GAGLIONE, LIGUORI, LONGHI, MASCIONI, TONINI

Sopprimere l'articolo.

2.3

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, TONINI

Al comma 1, sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 30.000» con le seguenti: «da euro 2.000 ad euro 10.000».

2.4

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, TONINI

Al comma 1, sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 30.000» con le seguenti: «da euro 1.000 ad euro 15.000».

2.5

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, TONINI

Al comma 1, sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 30.000» con le seguenti: «da euro 2.000 ad euro 15.000».

2.6

TATÒ

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole «da euro 5.000 a euro 30.000» con le seguenti: «da euro 3.000 a euro 20.000».

2.7

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, TONINI

Al comma 1, sostituire le parole: «da euro 5.000» con le seguenti: «da euro 2.000».

2.8

LONGHI, TONINI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, MASCIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «ad euro 30.000» con le seguenti: «ad euro 10.000».

2.9

TATÒ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Restano fermi i contenuti del decreto ministeriale 16 settembre 1994, n. 657».

2.10

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265). - 1. Il quinto comma dell'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

"Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo e terzo comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000».

2.0.1

COMINCIOLI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Tracciatura delle ricette del Servizio)

1. Nel decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2-bis. - 1. Al Ministro della salute è affidato il compito di gestire le attività di tracciatura delle ricette relative alle prescrizioni mediche del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 2. A tal fine si avvale della banca dati istituita presso il Ministero medesimo dall'articolo 40 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, determina le modalità di attuazione del sistema di tracciatura, gli obblighi degli operatori interessati e le relative sanzioni.

3. Sono tenuti agli obblighi di trasmissione e di archiviazione dei dati: i produttori dei ricettari del Servizio sanitario nazionale, le Aziende sanitarie locali, i medici convenzionati, le strutture di ricovero e cura pubbliche o convenzionate, le farmacie ed i servizi specialistici pubblici o convenzionati.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2003 e in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

2.0.2

FASOLINO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)

1. Il comma 14 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è così sostituito dai seguenti commi:

"14. Esclusivamente per le misure adottate in relazione ai disavanzi delle Aziende Sanitarie dell'esercizio 2001, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Fondo sanitario nazionale a carico dello Stato, sono idonee le misure che danno luogo alla copertura dei citati disavanzi, ancorché gli effetti si realizzino complessivamente in un periodo pluriennale, o con maggiori entrate o mediante la riduzione di altri capitoli di spesa di competenza regionale, realizzata con destinazione allo scopo di risorse altrimenti ascrivibili in capitoli dei bilanci regionali diversi da quelli destinati alla spesa sanitaria.

14-bis. Nella valutazione delle coperture dei disavanzi di cui al comma precedente, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Fondo sanitario nazionale a carico dello Stato, non si tiene conto dei disavanzi prodotti dai Politecnici universitari e dagli IRCCS"».

Art. 3.

3.1

FASOLINO

Sopprimere l'articolo.

3.2

BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI, CARELLA, DI GIROLAMO, GAGLIONE, LIGUORI,
LONGHI, MASCIONI, TONINI

Sopprimere l'articolo.

3.3

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Modifiche all'articolo 640 del codice penale*). - 1. All'articolo 640 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Se il fatto è commesso a danno del Servizio sanitario nazionale da professionisti sanitari dipendenti dal medesimo Servizio o con esso convenzionati, ovvero responsabili di strutture sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche, la multa di cui al secondo comma è duplicata. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. La commissione del reato costituisce altresì illecito disciplinare. Il provvedimento che definisce il giudizio deve essere comunicato al competente ordine o collegio professionale che, valutati gli atti, dispone la sanzione disciplinare".

2. All'articolo 640 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Il delitto è punibile a querela della persona offesa nel caso in cui ricorrano le circostanze previste dal primo comma"».

3.4

TATÒ

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Se il fatto è commesso a danno del Servizio sanitario nazionale da professionisti sanitari dipendenti del medesimo Servizio o con esso convenzionati, ovvero responsabili di strutture sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche, la pena pecuniaria di cui al secondo comma è duplicata».

3.5

BETTONI BRANDANI, MASCIONI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «o con esso convenzionati».

3.6

TONINI, MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «, ovvero responsabili di strutture sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche».

3.7

BETTONI BRANDANI, MASCIONI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: «decuplicata» con la seguente: «raddoppiata».

3.8

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, TONINI

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere la parola: «sempre».

3.9

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI, TONINI

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «servirono o».

3.10

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI, TONINI

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «o furono destinate».

3.11

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI, TONINI

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «o delle cose che ne sono il prodotto o il profitto».

3.12

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, TONINI

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «il prodotto o».

3.13

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, TONINI

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «o il profitto».

3.14

BETTONI BRANDANI, MASCIONI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: «deve essere» con la parola: «è».

3.15

LONGHI, MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, TONINI

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sopprimere le parole: «, valutati gli atti».

3.16

TONINI, MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sostituire la parola: «dispone» con la parola: «stabilisce».

Art. 4.**4.1**

FASOLINO

Sopprimere l'articolo.

4.2

BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI, CARELLA, DI GIROLAMO, GAGLIONE, LIGUORI, LONGHI, MASCIONI, TONINI

Sopprimere l'articolo.

4.3

TATÒ

Sostituire il comma con il seguente:

«1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, l'Ordine dei medici competente per territorio in cui si sia verificato l'illecito, provvede, anche con la costituzione di commissioni tecniche, allo svolgimento dell'attività di controllo finalizzata al rispetto dei livelli essenziali di assistenza, nonché alla corretta rappresentazione dei DRG (Diagnosis Related Groups) alle regioni da parte degli ospedali pubblici, accreditati o comunque finanziati dal Servizio sanitario nazionale».

4.4

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. - (*Attività ispettive*) – 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è individuato presso il Ministero della salute, un nucleo di specialisti appartenenti ai ruoli medici e amministrativi del medesimo Ministero che, anche su segnalazione delle regioni, possono coadiuvare il Comando carabinieri per la sanità nello svolgimento delle attività istituzionali, nonché la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza per la prevenzione e l'accertamento delle violazioni commesse a danno del Servizio sanitario nazionale.

2. Alle regioni spetta il compito di istituire nel proprio ambito territoriale, avvalendosi dei medici e dei professionisti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionati, Nuclei operativi di controllo (NOC) ai quali affidare compiti di prevenzione degli illeciti e degli abusi nel settore sanitario.

4.5

MAFFIOLI

Al comma 1 del decreto-legge 3 marzo 2003, n. 32, sostituire le parole: «i carabinieri» con le seguenti: «il personale»; le parole: «il Corpo della Guardia di Finanza nella prevenzione e nell'accertamento delle violazioni economiche e finanziarie a danno del Servizio sanitario nazionale, nonchè» sono soppresse; e dopo le parole: «finanziati dal Servizio sanitario nazionale» aggiungere le seguenti: «, nonchè la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza per la prevenzione e l'accertamento delle violazioni commesse a danno del Servizio sanitario nazionale».

4.6

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, TONINI

Al comma 1, sopprimere dalle parole: «ed il Corpo della Guardia di Finanza», fino a: «a danno del Servizio sanitario nazionale».

4.7

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, TONINI

Al comma 1, sopprimere dalle parole: «, nonché nella verifica», fino alla fine del comma».

4.8

THALER AUSSERHOFER, BETTA, FRAU, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266».

Art. 5.

5.1

FASOLINO

Sopprimere l'articolo.

5.2

BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI, CARELLA, DI GIROLAMO, GAGLIONE, LIGUORI, LONGHI, MASCIONI, TONINI

Sopprimere l'articolo.

5.3

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, TONINI

Al comma 1, sostituire la parola: «180» con la seguente: «260».

5.4

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Norme procedurali in materia disciplinare). – 1. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli ordini e i collegi professionali sanitari provvedono alla modifica dei rispettivi regolamenti stabilendo che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la durata del procedimento disciplinare non può superare i giorni 120».

5.5

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, TONINI

Al comma 1, sostituire la parola: «60» con la seguente: «90».

5.6

TATÒ

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) alla fine del comma 1, aggiungere i seguenti periodi: "Per tali motivazioni e nell'interesse del cittadino, con decreto del Presidente della Repubblica e ai sensi della normativa vigente delle professioni sanitarie, entro 90 gioni dall'approvazione della stessa, gli Ordini per le restanti professioni sanitarie che ne siano prive. I rispettivi regolamenti, sentito il parere del Ministro della salute, della Conferenza Stato-Regioni e delle associazioni professionali possono prevedere l'accorpamento di più Albi nel medesimo Ordine di una o più figure professionali della sanità appartenenti alla stessa area, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale della sanità emanato di concerto con il Ministero dell'università del 28 marzo 2001";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Gli attuali collegi delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, sono modificati in Ordini, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, completando così il percorso di riforme in atto in sintonia con le disposizioni dell'Unione europea"».

Art. 6.

6.1

BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI, CARELLA, DI GIROLAMO, GAGLIONE, LIGUORI,
LONGHI, MASCIONI, TONINI

Sopprimere l'articolo.

6.2

CARRARA

Sopprimere l'articolo.

6.3

BOLDI

Sopprimere l'articolo.

6.0.1

DANIELI Paolo, COZZOLINO, ULIVI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Azienda Policlinico Umberto I)

1. Per le ulteriori definitive occorrenze finanziarie della gestione liquidatoria dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, a tutto il 31 dicembre 1999, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio l'importo di 19.000.000 di euro a titolo di saldo dei disavanzi che residuano dopo l'assegnazione della quota parte di risorse attribuite alla regione Lazio ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, lettera a) del decreto legge 15

aprile 2000, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per un periodo massimo di ventiquattro mesi:

a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della gestione liquidatoria, dell'Azienda Policlinico Umberto I, dell'Università La Sapienza, della Regione Lazio e del Ministero dell'economia e delle finanze per i debiti relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria, assunti dalla cessata Azienda universitaria in liquidazione nel periodo antecedente al 1° novembre 1999;

b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte della gestione liquidatoria, dell'Università La Sapienza, della Regione Lazio e del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero la stessa sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice, con l'eventuale inserimento da parte del Commissario, nella massa passiva di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;

c) i pignoramenti eventualmente eseguiti, relativi a debiti sorti nel periodo antecedente al 1° novembre 1999, non hanno efficacia e non vincolano la gestione liquidatoria, l'Azienda Policlinico Umberto I, l'Università La Sapienza, la Regione Lazio e il Ministero dell'economia e delle finanze;

d) i debiti insoluti relativi al periodo antecedente al 1° novembre 1999 non producono interessi nè sono soggetti a rivalutazione monetaria.

3. Alla copertura dell'onere recato dal presente articolo pari a 19.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.2

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, FRAU, MICHELINI, KOFLER,
PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare le finalità di cui alla presente legge, secondo quanto previsto dagli Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione».

6.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad attuare le finalità di cui al presente decreto secondo quanto previsto dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 1° APRILE 2003

**ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME
OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Presidenza del Vice Presidente
Sabatino ARACU

La seduta inizia alle ore 14,10.

**Bilanci consuntivi 2000-2001 relativi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro-INAIL**

(Esame e conclusione)

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente relatore*, introduce i temi oggetto dell'esame all'ordine del giorno.

Esponde la relazione sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sulla base degli elementi di cui dispone (*vedi allegato 1*).

Propone, quindi, di deliberare l'espressione delle seguenti considerazioni conclusive, che confluiranno nella relazione al Parlamento:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2000-2001 relativi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che:

A) la gestione finanziaria 2001 si è chiusa con un avanzo finanziario di competenza pari a 2.311 mld di lire contro i -202 mld dell'esercizio precedente;

B) l'esame delle voci che hanno concorso a determinare lo straordinario miglioramento del risultato finanziario di competenza evidenzia come, nonostante l'indubbia crescita delle entrate derivanti dal gettito con-

tributivo, tale miglioramento sia dovuto a fattori di natura straordinaria, quali appunto l'alienazione di parte del patrimonio immobiliare dell'Istituto, che non valgono a dimostrare un'inversione della tendenza negativa registrata negli ultimi anni;

C) i risultati della gestione caratteristica sono complessivamente (considerando cioè la sommatoria delle singole gestioni) positivi anche se, dall'esame dei saldi tra entrate contributive e spese per prestazioni istituzionali per singole gestioni, si evidenzia il permanere di una situazione di grave squilibrio per la Gestione agricoltura per la quale anche il patrimonio netto conferma una tendenza negativa, passando dai - 37.752 mld ai - 39.768 mld;

D) per quanto attiene la situazione patrimoniale, il patrimonio netto, nonostante il miglioramento rispetto al dato 2000, effetto del risultato economico positivo, continua ad attestarsi su valori pesantemente negativi pari, come già evidenziato, a - 17.736 mld;

E) in ordine alla gestione del patrimonio immobiliare, il differenziale tra redditività lorda e netta, evidenziato nella tavola 7, risulta particolarmente elevato e dimostra l'esistenza di margini di miglioramento in termini di efficienza gestionale;

F) particolarmente elevati e da monitorare opportunamente sono, come sottolineato dallo stesso collegio dei sindaci, le spese per l'informatica in ordine alle quali sono peraltro già in atto procedimenti di «accertamento»;

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere le seguenti osservazioni:

1) appare opportuno migliorare la situazione di squilibrio per la Gestione agricoltura per la quale anche il patrimonio netto conferma una tendenza negativa;

2) appare altresì opportuno migliorare la situazione patrimoniale complessiva (- 17.736 mld) ancora preoccupante, nonostante il miglioramento del 2001;

3) appare, altresì opportuno, trovare margini di miglioramento nella gestione del patrimonio immobiliare;

risulta, infine, opportuno verificare le condizioni per un miglioramento delle spese, anche perchè appaiono in particolare elevate e da monitorare le spese per l'informatica che dagli 85,5 mld del 1999 sono passate nel 2001 a 192,4 mld».

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U), intervenendo a più riprese, riterrebbe opportuno precisare al punto 1 delle osservazioni la necessità di affrontare e risolvere, anche con interventi legislativi, la situazione relativa alla gestione agricoltura. Sarebbe inoltre necessario puntualizzare la necessaria fruttuosità dei depositi creditizi dell'Istituto, nonché una più adeguata gestione del patrimonio immobiliare.

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente relatore*, accoglie in parte le osservazioni del senatore Pizzinato, riformulando la propria proposta di considerazioni conclusive (*vedi allegato 2*). Rileva, quindi, intervenendo a più riprese, che le ulteriori indicazioni del senatore Pizzinato, che condivide nel merito, risultano comunque agli atti dei lavori della Commissione.

Il deputato Antonio LO PRESTI (AN) concorda con il relatore.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U) preannuncia la propria astensione.

La Commissione approva, quindi, la proposta riformulata del relatore di considerazioni conclusive in merito alle relazioni sui bilanci consuntivi 2000-2001 dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

La seduta termina alle ore 14,40.

ALLEGATO 1

Esame dei bilanci consuntivi 2000-2001 relativi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)**RELAZIONE SULL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)**

L'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro offre un sistema integrato di tutela a favore dei lavoratori che svolgono attività normativamente considerate a rischio che va dall'attività di prevenzione (formazione e consulenza delle piccole e medie imprese, finanziamento a favore delle imprese che investono in sicurezza) finalizzata alla riduzione del fenomeno infortunistico, all'assicurazione che prevede l'erogazione di prestazioni sanitarie ed economiche, alle cure, riabilitazione e reinserimento nella vita sociale e lavorativa nei confronti di coloro che hanno già riportato danni fisici a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

L'obbligo assicurativo all'INAIL sussiste per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori e parasubordinati nelle attività che la legge classifica come rischiose nonchè per gli artigiani ed i lavoratori autonomi dell'agricoltura che sono tenuti ad assicurare anche sè stessi. Da ultimo, la legge 493/99 ha esteso la tutela assicurativa dell'INAIL anche alle casalinghe di età compresa tra i 18 ed i 65 anni che svolgono un'attività in ambito domestico in via esclusiva e gratuitamente.

A favore degli assicurati l'INAIL provvede all'erogazione di prestazioni economiche volte ad indennizzare il lavoratore per una riduzione della capacità di lavoro in seguito ad infortuni sul lavoro e malattie professionali. Queste prestazioni risultano costituite sostanzialmente dalle rendite per inabilità permanente e ai superstiti e dalle indennità di inabilità temporanea; in aggiunta sono previste altre prestazioni integrative dell'assicurazione come, ad esempio, l'assegno di incollocabilità.

Risultano, inoltre, erogate altre tipologie di prestazioni nella forma di beni e servizi socio-sanitari, riconducibili agli accertamenti medico-legali nei confronti degli assicurati ed ai trattamenti medico-legali di recupero della capacità lavorativa in campo assicurativo.

SEZIONE I

Gestione economico-finanziaria: entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

Come risulta dalla tavola 2, la gestione finanziaria 2001 si è chiusa con un avanzo finanziario di competenza pari a 2.311 mld di lire: a fronte di entrate per 23.806 mld, le spese impegnate sono state pari a 21.495 mld.

Rispetto al risultato della gestione 2000, pari a -202 mld, il miglioramento è stato significativo ed ascrivibile ad una crescita sia del saldo di parte corrente sia del saldo in conto capitale.

In particolare, il primo è aumentato dai 1.328 mld del 2000 ai 1.980 mld del 2001, mentre il saldo delle partite in conto capitale ha addirittura cambiato il proprio segno, ossia dal disavanzo di - 1.530 si è passati al risultato positivo di 331 mld.

I fattori che hanno determinato il miglioramento del saldo di parte corrente sono riconducibili principalmente: sul versante delle entrate, ad un incremento del gettito contributivo complessivo ascrivibile al concorso sia di situazioni contingenti, quali la situazione occupazionale, la dinamica retributiva e l'evoluzione strutturale della mano d'opera assicurata, sia della applicazione degli aumenti tariffari; dal lato delle uscite, ad una riduzione significativa della voce «poste correttive e compensative di entrate correnti» in cui sono ricompresi il rimborso di premi e contributi di assicurazione, gli oneri per la gestione e la manutenzione ordinaria degli immobili da reddito, nonché gli oneri connessi agli investimenti mobiliari. Vale, peraltro, precisare ai fini di una corretta interpretazione del miglioramento registrato, che tale riduzione, rispetto al dato 2000, ma anche alle previsioni formulate in sede di bilancio previsionale, che ha interessato in particolare il capitolo «restituzione premi e contributi di assicurazione» è ascrivibile allo slittamento delle restituzioni, iniziato solo nell'ultima parte dell'anno a causa dell'adeguamento delle procedure informatiche.

Il miglioramento del saldo in conto capitale è, invece, riconducibile essenzialmente al processo di alienazione del patrimonio immobiliare dell'Istituto: nel 2001, infatti, il capitolo «alienazioni immobili» risulta accogliere entrate per circa 1.694 mld, derivanti sia dalla vendita del patrimonio immobiliare condotta dall'Istituto nella prima parte dell'anno sia dall'operazione di cartolarizzazione disposta dal decreto legge n. 351/2001, convertito nella legge 23 ottobre 2001, n 410.

Per quanto concerne la gestione finanziaria di cassa, la consistenza della stessa nel 2001 è passata da 6.909 mld a 6.671 mld in quanto, a fronte di 20.858 mld di pagamenti effettuati, si sono avute riscossioni per soli 20.620 mld.

In ordine alla gestione caratteristica complessiva, come è dato rilevare dalla tavola 3, letta in combinato disposto con i dati del bilancio con-

suntivo 2001, il saldo entrate contributive – spese per prestazioni istituzionali, nel 2001 pari a circa 2.975 mld), rispetto al dato relativo all'esercizio precedente, presenta un significativo miglioramento quantificabile in oltre il 14 per cento. A fronte, infatti, di una crescita di circa il 5 per cento del gettito contributivo (da 13.029 mld a 13.697 mld), le spese per prestazioni erogate hanno registrato un incremento del 2,4 per cento (da 10.469 mld a 10.722 mld). L'indicatore di equilibrio finanziario, dato dal rapporto entrate contributive/spesa per prestazioni erogate, risulta superiore all'unità, precisamente pari a 1,28.

Sul versante delle entrate contributive, la crescita delle stesse si inserisce in un quadro macroeconomico caratterizzato, nonostante il rallentamento dell'economia italiana, da un aumento progressivo del tasso di occupazione, cui si è accompagnata anche una crescita delle retribuzioni intorno al 3 per cento. In coerenza con tale quadro, la platea degli assicurati INAIL risulta nel 2001 aumentata di 190.109 unità (da 4.889.347 a 5.079.456).

Dal lato delle uscite per prestazioni istituzionali, per la maggior parte rappresentate da prestazioni economiche a carattere permanente, il differenziale del dato 2001 rispetto a quello 2000 si spiega, da una parte, per il fatto che nel 2000 le uscite per prestazioni erogate si sono attestate su valori particolarmente bassi (inferiori anche al dato registrato nel 1999) per effetto dell'applicazione della nuova normativa sul danno biologico, dall'altra per l'effetto combinato dell'applicazione dell'articolo 11 del D.Lgs. 38/2000, in forza del quale si è provveduto alla rivalutazione annuale delle rendite con effetto dal 1° luglio 2001 sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo rispetto all'anno precedente, e della variazione del portafoglio rendite (influenzata, oltre che dalla normale e costante flessione delle rendite erogate, anche dalla nuova normativa sul danno biologico in materia di danno minimo indennizzabile nonchè dall'estensione della tutela a favore di nuove categorie, es. casalinghe).

Passando all'esame dei risultati della gestione caratteristica per le principali gestioni amministrare dall'INAIL, sulla base dei dati prodotti dallo stesso Istituto nella tavola 3, si evidenzia la situazione di seguito sinteticamente illustrata.

Per la Gestione Industria, nel 2001 si evidenzia un saldo tra entrate contributive e spese per prestazioni istituzionali pari a circa 3.611 mld, registrandosi, quindi, un significativo incremento (circa il 10 per cento) rispetto al corrispondente dato 2000 pari a 3.292 mld. Tale risultato è ascrivibile al fatto che, a fronte di un incremento di quasi il 5 per cento del gettito contributivo (da 11.945 mld a 12.554 mld), le spese per prestazioni istituzionali sono aumentate di circa il 3 per cento (da 8.653 mld a 8.922 mld). Merita, peraltro, di essere precisato che l'evidenziato incremento del 5 per cento delle entrate contributive rappresenta l'aumento medio: infatti, analizzando le singole categorie ricomprese nella gestione industria in senso allargato, emerge come, da una parte, la gestione industria in senso stretto e la gestione agricoltura abbiano fatto registrare, rispetto al 2000, un incremento rispettivamente del 13,2 per cento e del 5,2 per cento men-

tre, dall'altra, tale positivo andamento sia stato parzialmente neutralizzato dalla gestione terziario e da quella altri settori hanno registrato riduzioni rispettivamente quantificabili in circa il - 3 per cento ed il - 15 per cento.

Complessivamente positivo il trend dell'indice di copertura che da 1,38 è passato a 1,40.

Per la Gestione Agricoltura il saldo tra entrate contributive e spese per prestazioni istituzionali continua ad attestarsi su valori negativi (- 614 mld circa), registrandosi peraltro un sia pur lieve miglioramento rispetto al corrispondente dato della gestione 2000 pari a - 697 mld. A fronte, infatti, di una crescita del gettito contributivo quantificabile in 54 mld (da 1.046 mld a 1.100 mld), si è registrata una riduzione della spesa per prestazioni istituzionali trainata principalmente da un decremento di quasi 30 mld delle indennità per inabilità temporanea e degli altri trattamenti erogati dall'INAIL, mentre sostanzialmente invariate risultano essere le rendite per inabilità ed ai superstiti. Positiva l'evoluzione dell'indice di copertura che, sebbene si attesti su valori notevolmente inferiori all'unità a rappresentare la situazione di squilibrio della gestione, nel 2001 ha registrato un sia pur lieve miglioramento passando dallo 0,6 del 2000 allo 0,64 del 2001. Anche in ordine al rapporto assicurati totali, numero di prestazioni erogate, è dato rilevare nel periodo 2000-2001 un miglioramento (da 4,85 a 5,20) ascrivibile ad una crescita della platea degli assicurati cui si è accompagnata una riduzione del numero totale di prestazioni erogate.

Per quanto attiene la Gestione medici esposti a radiazioni ionizzanti, nel 2001 il saldo tra entrate contributive e spese per prestazioni erogate si attesta su livelli tendenzialmente stabili rispetto al dato del precedente esercizio (7,4 mld nel 2000 verso gli 8,2 mld del 2001). Lo stesso dicasi per l'indice di copertura che da 1,24 passa a 1,27.

SEZIONE II

Gestione immobiliare e mobiliare

L'INAIL dispone di un consistente patrimonio immobiliare quantificabile al 31.12.2001 in circa 8.296 mld di lire. Rispetto al dato 2000 (8.655 mld), si registra una complessiva riduzione, pari ad oltre il 4 per cento della consistenza dello stesso (circa 371 mld), avuta per effetto del processo di dismissione effettuata dall'Istituto direttamente ovvero rientrando nel processo di cartolarizzazione disposto dalla legge 410/2001.

In ordine alla composizione del patrimonio, il 20 per cento è costituito da immobili da reddito locati a terzi, il 30 per cento da immobili adibiti ad uso strumentale dell'Istituto ed il restante 50 per cento rappresentato da immobili in corso di acquisizione/costruzione (impegni assunti).

Nonostante nel corso del 2001 la consistenza degli immobili locati a terzi sia stata interessata da una sensibile riduzione (da circa 3.820 mld a circa 2.463 mld), i proventi lordi sono aumentati da circa 302 a circa 317

mld. Tale aumento, peraltro, è importante precisare, non esprime un aumento della redditività degli immobili, in quanto è spiegato dal fatto che, nel corso del 2001, sono stati regolarizzati i fitti arretrati per quegli immobili interessati dal processo di dismissione per i quali si è richiesta come condizione per la vendita che venissero estinte le posizioni debitorie nei confronti dell'Istituto per fitti non pagati.

Si precisa, inoltre, come il patrimonio immobiliare dell'Istituto sia concentrato pressochè interamente presso la Gestione Industria (solo 12 mld del valore di bilancio del patrimonio risultano nello stato patrimoniale della Gestione Agricoltura).

In ordine alle attività finanziarie, l'INAIL presenta una consistente disponibilità liquida pari nel 2001 a circa 6.671 mld di lire. Per quanto attiene gli investimenti mobiliari, merita di precisare che l'impiego di operazioni a medio e lungo termine da parte dell'Istituto è disciplinato da norme legislative che stabiliscono la composizione qualitativa degli investimenti. Al 31.12.2001 l'Istituto risulta detenere investimenti mobiliari per circa 1.657 mld, di cui il 95 per cento è rappresentato da titoli. Per quanto attiene ai rendimenti delle attività finanziarie, nel 2001 le disponibilità liquide hanno fatto registrare un reddito lordo pari a circa 26 mld (19 mld netti) mentre gli interessi lordi sui titoli in portafoglio sono stati pari a 38 mld (34,6 mld netti). Infine, gli utili da azioni/partecipazioni sono stati pari a circa 15 mld.

SEZIONE III

Situazione patrimoniale – Riserve

L'esercizio 2001 si è chiuso con un avanzo economico pari a circa 795 mld (a fronte di entrate per 16.036 mld di lire, le uscite si sono attestate sui 15.241 mld), risultato estremamente positivo rispetto al disavanzo registrato negli esercizi precedenti (-149 mld nel 2000 e -123 mld nel 1999).

La differenza del risultato 2000 verso quello 2001, quantificabile in circa 944 mld, come evidenziato nella stessa relazione al bilancio 2001, è spiegata dal concorso dei seguenti fattori:

- un incremento per le entrate contributive per circa 669 mld (13.698 mld nel 2001 rispetto ai 13.029 mld nel 2000);

- un incremento delle spese istituzionali di circa 253 mld (10.722 mld nel 2001 verso i 10.468 mld nel 2000);

- un incremento delle spese per l'acquisto di beni e servizi per circa 95 mld (512 mld nel 2001 verso i 417 mld nel 2000);

- un decremento degli oneri sostenuti per la restituzione dei premi ai datori di lavoro per circa 379 mld (155 mld nel 2001 verso i 534 mld nel 2000);

- un differenziale tra proventi ed oneri straordinari pari a circa 991 mld (220 mld nel 2001 verso i - 771 mld nel 2000): da una parte, infatti,

nel 2001 si sono avuti gli effetti positivi dell'operazione di dismissione e cartolarizzazione che ha interessato una parte consistente del patrimonio immobiliare mentre, dall'altra, sull'esercizio 2000 ha inciso negativamente l'operazione di cartolarizzazione dei crediti contributivi attraverso una cancellazione degli stessi, coperta solo parzialmente dall'utilizzo dei fondi di svalutazione.

L'avanzo economico di esercizio di 795 mld risulta così ripartito tra le singole gestioni:

- gestione industria 2.765 mld;
- gestione agricoltura – 2.016 mld;
- gestione dei medici esposti a radiazioni ionizzanti + 37 mld;
- gestione contro gli infortuni in ambito domestico + 9 mld;

Dall'esame di tali valori, la prima considerazione che emerge è che, a livello consolidato, il risultato positivo della gestione industria è quasi interamente neutralizzato dallo squilibrio, ormai strutturale, della gestione agricoltura che, secondo quanto è dato leggere nella relazione dello stesso Istituto, dovrebbe trovare soluzione con i provvedimenti legislativi di applicazione della legge 144/99.

Per effetto del positivo risultato economico generale (+ 795 mld), il disavanzo patrimoniale si riduce, passando da – 18.532 mld a – 17.736 mld.

Passando all'esame delle singole gestioni si evidenzia per la Gestione Industria un significativo miglioramento (pari all'avanzo economico) della consistenza del patrimonio netto che raggiunge il valore di 21.553 mld contro i 18.788 mld del 2000; diversamente per la Gestione agricoltura il patrimonio netto conferma il suo trend negativo passando dai – 37.752 mld ai – 39.768 mld. Infine, il patrimonio della Gestione dei medici esposti a radiazioni ionizzanti prosegue nella sua graduale crescita attestandosi ai 469 mld, mentre la Gestione contro gli infortuni in ambito domestico, di recente istituzione (2001), presenta un patrimonio netto nel 2001 pari all'avanzo di esercizio, ossia 9 mld.

Quindi, l'avanzo patrimoniale complessivo scaturisce dalla somma algebrica tra l'avanzo patrimoniale della Gestione industria, Gestione medici esposti a radiazioni ionizzanti e la gestione contro gli infortuni in ambito domestico ed il segnalato disavanzo patrimoniale fatto registrare dalla Gestione agricoltori.

SEZIONE IV

Efficienza dell'Ente

Per quanto attiene l'efficienza dell'INAIL, anzitutto è dato rilevare dalla tavola 10 che i costi lordi di gestione sono stati interessati nel 2001 da una crescita di circa il 10 per cento, passando gli stessi dai 1.537 mld del 2000 ai 1.689 mld del 2001. Hanno concorso a determinare

l'evidenziato incremento principalmente le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi (da 438 mld a 519 mld) e il costo del personale in servizio, per il quale si è contabilizzato un incremento di circa l'8 per cento (da circa 922 mld a 993 mld).

In particolare, tra le singole voci che compongono le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi, rileva maggiormente quella relativa all'informatica, passata dagli 85,5 mld del 1999 ai 192,4 mld del 2001. Al riguardo si segnala come, a fronte di tale costante lievitazione, il Collegio dei sindaci abbia richiamato l'attenzione sui «possibili squilibri gestionali che potrebbero essere avvertiti col perdurare del fenomeno, in assenza di un'attenta analisi costi-benefici e di una sperimentazione su una ristretta area territoriale di nuovi strumenti o sistemi informatici innovativi» (verbale n. 205 del 4 ottobre 2001)

L'aumento dei costi di gestione ha inevitabilmente condotto ad un incremento, sia pur lieve, dell'indice di costo amministrativo lordo, dato dal rapporto tra le spese di gestione lorde e le prestazioni erogate, passato da 0,14 a 0,15.

Merita, inoltre, di essere segnalato che il personale in servizio, pari nel 2000 a circa 12.211 risorse di cui 1.285 contrattisti, nel 2001 complessivamente aumenta raggiungendo le 12.438 unità. Quello che cambia è peraltro il rapporto tra contrattisti e personale a tempo indeterminato: mentre per i primi si registra una crescita di circa 220 unità, i secondi sono interessati da una riduzione, che li conduce ad attestarsi sulle 10.887 unità.

Per quanto attiene al livello di servizio offerto ai propri assicurati, il grado di evasione delle pratiche e dei ricorsi nel 2000 risulta rispettivamente pari a 0,97 e 1,09. Non è possibile, peraltro, confrontare tali valori con i corrispondenti dati 2001 in quanto questi ultimi non sono stati forniti dall'Ente.

Osservazioni conclusive

Come evidenziato nella prima sezione, la gestione finanziaria 2001 si è chiusa con un avanzo finanziario di competenza pari a 2.311 mld di lire contro i - 202 mld dell'esercizio precedente.

L'esame delle voci che hanno concorso a determinare lo straordinario miglioramento del risultato finanziario di competenza evidenzia come, nonostante l'indubbia crescita delle entrate derivanti dal gettito contributivo, tale miglioramento sia dovuto a fattori di natura straordinaria, quali appunto l'alienazione di parte del patrimonio immobiliare dell'Istituto, che non valgono a dimostrare un'inversione del trend registrato negli ultimi anni.

I risultati della gestione caratteristica sono complessivamente (somatoria singole gestioni) positivi anche se, dall'esame dei saldi tra entrate contributive e spese per prestazioni istituzionali per singole gestioni, si evidenzia il permanere di una situazione di grave squilibrio per la Ge-

stione agricoltura per la quale anche il patrimonio netto conferma il suo trend negativo, passando dai – 37.752 mld ai – 39.768 mld.

Per quanto attiene la situazione patrimoniale, il patrimonio netto, nonostante il miglioramento rispetto al dato 2000, effetto del risultato economico positivo, continua ad attestarsi su valori pesantemente negativi pari, come già evidenziato, a – 17.736 mld.

In ordine alla gestione del patrimonio immobiliare, il differenziale tra redditività lorda e netta, evidenziato nella tavola 7, risulta particolarmente elevato e dimostra l'esistenza di margini di miglioramento in termini di efficienza gestionale.

Particolarmente elevati e da monitorare opportunamente sono, come sottolineato dallo stesso collegio dei sindaci, le spese per l'informatica in ordine alle quali sono peraltro già in atto procedimenti di «accertamento».

TAVOLA 1

(avvalorare con "x" le celle di competenza)

Prestazioni erogate da ciascun Ente classificate in base alla tipologia (a)

	Nome Ente INAIL
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	
Vecchiaia	
Anzianità	
Inabilità INAIL :trattamenti economici per inabilità permanente (rendite dirette per eventi antecedenti al 25/7/00; indennizzo per menomazione dell'integrità psicofisica e per le sue conseguenze patrimoniali per eventi successivi al 25/7/00)	X
Superstiti INAIL: rendite	X
Pensioni integrative	
Pensioni supplementari	
Prepensionamento	
Pensionamenti anticipati	
Pensioni sociali	
Trattamenti per carichi familiari su pensioni	
Pensioni consorziali (ENPAIA)	
ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	
Liquidazione capitali	
Indennità di liquidazione	
Indennità integrativa speciale	
Indennità acconti	
Indennità restituzioni	
ALTRE PRESTAZIONI	
Trattamenti economici temporanei:	X
- indennità per inabilità temporanea	X
- integrazione della rendita diretta	X
- rendita di passaggio per silicosi ed asbestosi	X
- Assegni per il nucleo familiare	
- Trattamenti di disoccupazione	
- Trattamenti per cassa integrazione	
- Trattamenti di malattia, maternità, antitubercolari	
- Indennità di mobilità	
- Assegni temporanei di invalidità	
Gestione prestazioni crediti e sovvenzioni straordinarie	
Gestione prestazioni per attività sociali	
- Borse e assegni di studio	
- Soggiorni, case di riposo, convitti, ecc.	
Altri trattamenti	
- Attività climatiche:cure idrofango- termali e soggiorni climatici	X
- Corsi di istruzione professionale	
- Assegni funerari	X
- Rendita vitalizia	
- assegno di incollocabilità	X
- gestione grandi invalidi:erogazione integrativa di fine anno; brevetto e distintivi d'onore	X
- trattamenti medico-legali recupero capacità lavorativa	X
- cure ambulatoriali presso le Sedi Inail	X
- Protesi e presidi	X
- assegno mensile per l'assistenza: assegno per assistenza personale continuativa ; speciale assegno continuativo mensile	X
- assegno privilegiato di invalidità	
- onere per la prevenzione e cura dell'invalidità	
- assegno matrimoniale	
- assistenza infermieristica domiciliare	
- interventi assistenziali (art. 9 L 21/86)	
- sussidi ordinari e straordinari	
- erogazioni benefico-assistenziali	

NOTE

(a) per le tipologie delle prestazioni è stata adottata una classificazione meramente convenzionale

TAVOLA 2

La situazione economico-finanziaria
(valori espressi in milioni di lire)

	Risultato finanziario dell'esercizio					
	Competenza (a)			Cassa (a)		
	Di parte corrente (A)	In conto capitale (B)	In complesso (C)	Di parte corrente (D)	In conto capitale (E)	In complesso (F)
Cons. 2000	1.327.985,8	-1.530.203,9	-202.218,1	1.839.613,6	-755.881,1	2.166.744,6
Prev. 2001	1.700.878,1	633.952,1	2.334.830,2	259.914,5	-91.426,6	-207.559,3
Cons. 2001	1.980.249,2	330.969,5	2.311.218,7	246.830,8	126.057,7	237.957,7

NOTE

(a) nella gestione di competenza il saldo complessivo è dato dalla somma del saldo di parte corrente e del saldo in conto capitale; per la gestione di cassa il saldo complessivo non è invece sempre uguale alla somma dei due saldi in quanto le partite di giro, che risultano sia in entrata che in uscita, presentano nella gestione di cassa importi diversi

GENERALE

TAVOLA 3

Assicurati, entrate contributive e prestazioni istituzionali: indicatori di equilibrio finanziario

Anno 2000				Indicatori di equilibrio finanziario							
Numero assicurati		Numero prestazioni		N. assicurati /		N. nuovi /					
Cessati	Nuovi assicurati	Cessate	Nuove	(C)/(F)	(B)/(E)	N. assicurati	N. nuovi				
(A)	(B)	(D)	(E)	(C)/(F)	(B)/(E)	(A)/(D)	(G)/(H)				
194.426	329.377	4.889.347	57.061	46.534	9.867.794	13.029,5	8.895,6	0,50	7,08	3,41	1,25

Prestazioni previdenziali (a) (1)

Altre prestazioni previdenziali (a)

Altre prestazioni (a) (2)

1.530,9
10.426,5

648.423

Anno 2001 (prev.)

Anno 2001 (prev.)				Indicatori di equilibrio finanziario							
Numero assicurati		Numero prestazioni		N. assicurati /		N. nuovi /					
Cessati	Nuovi assicurati	Cessate	Nuove	(C)/(F)	(B)/(E)	N. assicurati	N. nuovi				
(A)	(B)	(D)	(E)	(C)/(F)	(B)/(E)	(A)/(D)	(G)/(H)				
											1,27

Prestazioni previdenziali (a) (1)

Altre prestazioni previdenziali (a)

Altre prestazioni (a) (2)

1.534,3

13.653,8
9.256,4

Anno 2001 (cons.)

Anno 2001 (cons.)				Indicatori di equilibrio finanziario							
Numero assicurati		Numero prestazioni		N. assicurati /		N. nuovi /					
Cessati	Nuovi assicurati	Cessate	Nuove	(C)/(F)	(B)/(E)	N. assicurati	N. nuovi				
(A)	(B)	(D)	(E)	(C)/(F)	(B)/(E)	(A)/(D)	(G)/(H)				
188.560	324.610	5.079.456	42.867	21.506	1.207.429	13.697,5	9.116,0	4,21	15,09	4,40	1,28

Prestazioni previdenziali (a) (1)

Altre prestazioni previdenziali (a)

Altre prestazioni (a) (2)

1.551,5

622.870

NOTE

(a) per gli enti aventi gestioni separate (es. gestioni industria, agricoltura, medici, ecc.) o fondi separati (i.e. ENPAM e INAIL), è necessario fornire il dettaglio ulteriore per i vari anni delle gestioni e dei fondi con il subdettaglio delle 3 voci. Per l'INPS è necessario fornire il dettaglio ulteriore dei trattamenti pensionistici dell'Ago, sostitutivi dell'Ago, integrativi dell'Ago, minori e pensioni sociali). Per INPDAP va fornito il dettaglio

(1) Rendite di inabilità ed ai superstiti.

(2) Indennità per inabilità temporanea, gestione grandi invalidi del lavoro, restanti altri trattamenti erogati dall'INAIL.

GESTIONE INDUSTRIA

TAVOLA 3

Assicurati, entrate contributive e prestazioni istituzionali: indicatori di equilibrio finanziario

Anno 2000				Indicatori di equilibrio finanziario							
Numero assicurati		Numero prestazioni		N. assicurati /		N. nuovi					
Cessati	Nuovi assicurati	Cessate	Nuove	(C)/(F)	(B)/(E)	(A)/(D)	(G)/(H)				
(A)	(B)	(C)	(E)	(H)	(G)	(F)	(D)				
193.013	327.028	3.290.838	41.766	40.548	9.609.971	11.945,3	7.260,3	0,32	8,07	4,62	1,38
Prestazioni previdenziali (a) (1)				583.869				1.392,4			
Altre prestazioni previdenziali (a)											
Altre prestazioni (a) (2)											

Anno 2001 (prev.)				Indicatori di equilibrio finanziario							
Numero assicurati		Numero prestazioni		N. assicurati /		N. nuovi					
Cessati	Nuovi assicurati	Cessate	Nuove	(C)/(F)	(B)/(E)	(A)/(D)	(G)/(H)				
(A)	(B)	(C)	(E)	(H)	(G)	(F)	(D)				
					12.497,6	7.532,2					1,40
Prestazioni previdenziali (a) (1)								1.399,6			
Altre prestazioni previdenziali (a)											
Altre prestazioni (a) (2)											

Anno 2001 (cons.)				Indicatori di equilibrio finanziario							
Numero assicurati		Numero prestazioni		N. assicurati /		N. nuovi					
Cessati	Nuovi assicurati	Cessate	Nuove	(C)/(F)	(B)/(E)	(A)/(D)	(G)/(H)				
(A)	(B)	(C)	(E)	(H)	(G)	(F)	(D)				
187.210	322.100	3.425.728	32.883	16.681	954.787	12.533,7	7.479,7	2,26	19,31	5,69	1,40
Prestazioni previdenziali (a) (1)											
Altre prestazioni previdenziali (a)				564.378				1.442,5			
Altre prestazioni (a) (2)											

NOTE

(a) per gli enti aventi gestioni separate (es. gestioni industria, agricoltura, medici, ecc.) o fondi separati (i.e. ENPAM e INAIL), è necessario fornire il dettaglio ulteriore per i vari anni delle gestioni e dei fondi con il subdettaglio delle 3 voci. Per l'INPS è necessario fornire il dettaglio ulteriore dei trattamenti pensionistici dell'Ago, sostituiti dell'Ago, integrativi dell'Ago, minori e pensioni sociali). Per INPDAP va fornito il dettaglio

(1) Rendite di inabilità ed ai superstiti.

(2) Indennità per inabilità temporanea, gestione grandi invalidi del lavoro, restanti altri trattamenti erogati dall'INAIL.

GESTIONE AGRICOLTURA

TAVOLA 3

Assicurati: entrate contributive e prestazioni istituzionali: indicatori di equilibrio finanziario

Anno 2000				Indicatori di equilibrio finanziario							
Numero assicurati		Numero prestazioni		N. assicurati /		N. nuovi		N. assicurati		Entrate	
Cessati	Nuovi assicurati	Cessate	Nuove	(C)/(F)	(B)/(E)	(A)/(D)	(G)/(H)				
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)				
(*)	(*)	1.555.941	15.242	5.965	256.545	1.046,0	1.605,3	4,85			
Prestazioni previdenziali (a) (1)											
Altre prestazioni previdenziali (a)											
Altre prestazioni (a) (2)											

Prestazioni previdenziali (a) (1)
 Altre prestazioni previdenziali (a)
 Altre prestazioni (a) (2)

Anno 2001 (prev.)				Indicatori di equilibrio finanziario							
Numero assicurati		Numero prestazioni		N. assicurati /		N. nuovi		N. assicurati		Entrate	
Cessati	Nuovi assicurati	Cessate	Nuove	(C)/(F)	(B)/(E)	(A)/(D)	(G)/(H)				
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)				
						1.100,0	1.695,0				
Prestazioni previdenziali (a) (1)											
Altre prestazioni previdenziali (a)											
Altre prestazioni (a) (2)											

Prestazioni previdenziali (a) (1)
 Altre prestazioni previdenziali (a)
 Altre prestazioni (a) (2)

Anno 2001 (cons.)				Indicatori di equilibrio finanziario							
Numero assicurati		Numero prestazioni		N. assicurati /		N. nuovi		N. assicurati		Entrate	
Cessati	Nuovi assicurati	Cessate	Nuove	(C)/(F)	(B)/(E)	(A)/(D)	(G)/(H)				
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)				
(*)	(*)	1.610.000	9.951	4.800	251.372	1.100,0	1.606,6	5,20			
Prestazioni previdenziali (a) (1)											
Altre prestazioni previdenziali (a)											
Altre prestazioni (a) (2)											

Prestazioni previdenziali (a) (1)
 Altre prestazioni previdenziali (a)
 Altre prestazioni (a) (2)

(*) Il movimento non è disponibile. La gestione degli assicurati è affidata all'INPS

NOTE

(a) per gli enti aventi gestioni separate (es. gestioni industria, agricoltura, medici, ecc.) o fondi separati (i.e. ENPAM e INAIL), è necessario fornire il dettaglio ulteriore per i vari anni delle gestioni e dei fondi con il subdettaglio delle 3 voci. Per l'INPS è necessario fornire il dettaglio ulteriore dei trattamenti pensionistici dell'Ago, sostituiti dell'Ago, integrativi dell'Ago, minori e pensioni sociali). Per l'INPDAP va fornito il dettaglio

(1) Rendite di inabilità ed ai superstiti.

(2) Indennità per inabilità temporanea, gestione grandi invalidi del lavoro, restanti altri trattamenti erogati dall'INAIL.

GESTIONE MEDICI RX

TAVOLA 3

Assicurati, entrate contributive e prestazioni istituzionali: indicatori di equilibrio finanziario

Anno 2000				Indicatori di equilibrio finanziario			
Numero assicurati		Numero prestazioni		Spesa per		Entrate	
Cessati	Nuovi assicurati	Cessate	Nuove	N. assicurati /	N. nuovi	N. assicurati	Entrate
(A)	(B)	(C)	(E)	(C)/(F)	(B)/(E)	(A)/(D)	(G)/(H)
1.415	2.349	42.568	53	21	1.278	38,2	30,0
							33,26
							111,86
							26,70
							1,24

Prestazioni previdenziali (a) (1)

Altre prestazioni previdenziali (a)

Altre prestazioni (a) (2)

Anno 2001 (prev.)

Anno 2001 (prev.)				Indicatori di equilibrio finanziario			
Numero assicurati		Numero prestazioni		Spesa per		Entrate	
Cessati	Nuovi assicurati	Cessate	Nuove	N. assicurati /	N. nuovi	N. assicurati	Entrate
(A)	(B)	(C)	(E)	(C)/(F)	(B)/(E)	(A)/(D)	(G)/(H)
							30,0
							29,0
							0,2
							1,03

Prestazioni previdenziali (a) (1)

Altre prestazioni previdenziali (a)

Altre prestazioni (a) (2)

Anno 2001 (cons.)

Anno 2001 (cons.)				Indicatori di equilibrio finanziario			
Numero assicurati		Numero prestazioni		Spesa per		Entrate	
Cessati	Nuovi assicurati	Cessate	Nuove	N. assicurati /	N. nuovi	N. assicurati	Entrate
(A)	(B)	(C)	(E)	(C)/(F)	(B)/(E)	(A)/(D)	(G)/(H)
1.350	2.510	43.728	33	25	1.270	38,2	29,7
							34,38
							100,40
							40,91
							1,27

Prestazioni previdenziali (a) (1)

Altre prestazioni previdenziali (a)

Altre prestazioni (a) (2)

NOTE

(a) per gli enti aventi gestioni separate (es. gestioni industria, agricoltura, medici, ecc.) o fondi separati (i.e. ENPAM e INAIL), è necessario fornire il dettaglio ulteriore per i vari anni delle gestioni e dei fondi con il subdettaglio delle 3 voci. Per l'INPS è necessario fornire il dettaglio ulteriore dei trattamenti pensionistici dell'Ago, sostitutivi dell'Ago, integrativi dell'Ago, minori e pensioni sociali). Per INPDAP va fornito il dettaglio

(1) Rendite di inabilità ed ai superstiti.

(2) Indennità per inabilità temporanea, gestione grandi invalidi del lavoro, restanti altri trattamenti erogati dall'INAIL.

GESTIONE INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO

TAVOLA 3

Assicurati, entrate contributive e prestazioni istituzionali: indicatori di equilibrio finanziario

Numero assicurati			Numero prestazioni			Indicatori di equilibrio finanziario					
Cessati (A)	Nuovi assicurati (B)	Numero (C)	Cessate (D)	Nuove (E)	Numero (F)	Entrate (G)	Spesa per (H)	N. assicurati / (C)/(F)	N. nuovi (B)/(E)	N. assicurati (A)/(D)	Entrate (G)/(H)

Prestazioni previdenziali (a) (1)
 Altre prestazioni previdenziali (a)
 Altre prestazioni (a) (2)

Numero assicurati			Numero prestazioni			Indicatori di equilibrio finanziario					
Cessati (A)	Nuovi assicurati (B)	Numero (C)	Cessate (D)	Nuove (E)	Numero (F)	Entrate (G)	Spesa per (H)	N. assicurati / (C)/(F)	N. nuovi (B)/(E)	N. assicurati (A)/(D)	Entrate (G)/(H)

Anno 2001 (prev.)
 Prestazioni previdenziali (a) (1)
 Altre prestazioni previdenziali (a)
 Altre prestazioni (a) (2)

Numero assicurati			Numero prestazioni			Indicatori di equilibrio finanziario					
Cessati (A)	Nuovi assicurati (B)	Numero (C)	Cessate (D)	Nuove (E)	Numero (F)	Entrate (G)	Spesa per (H)	N. assicurati / (C)/(F)	N. nuovi (B)/(E)	N. assicurati (A)/(D)	Entrate (G)/(H)

Anno 2001 (cons.)
 Prestazioni previdenziali (a) (1)
 Altre prestazioni previdenziali (a)
 Altre prestazioni (a) (2)

NOTE

(a) per gli enti aventi gestioni separate (es. gestioni industria, agricoltura, medici, ecc.) o fondi separati (i.e. ENPAM e INAIL), è necessario fornire il dettaglio ulteriore per i vari anni delle gestioni e dei fondi con il subdettaglio delle 3 voci. Per l'INPS è necessario fornire il dettaglio ulteriore dei trattamenti pensionistici dell'Ago, sostitutivi dell'Ago, integrativi dell'Ago, minori e pensioni sociali). Per l'INPDAP va fornito il dettaglio

- (1) Rendite di inabilità ed ai superstiti.
 (2) Indennità per inabilità temporanea, gestione grandi invalidi del lavoro, restanti altri trattamenti erogati dall'INAIL.

Tavola 7 - dati in lit. M. di
Gestione immobiliare
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività

Anno 2000

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Redditività				
							su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato	su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto
Immobili da reddito locati a terzi (c)											
- adibiti ad usi abitativi											
- adibiti ad usi commerciali											
- adibiti ad uso uffici											
- adibiti ad altri usi											
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti											
Terreni edificabili	3820	3455,9	3841,2	8932,6	301,8	30,5	8,06%	9,46%	3,81%	1,63%	1,91%
Terreni agricoli											
Immobili in corso di acquisizione o costruzione											
Totale (senza terreni edificabili e agricoli)	1492,8	1070,7	976,8	2299,1	126,4	55,9					
			3347,5	3347,5							

Anno 2001 (prev.)

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Redditività				
							su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato	su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto
Immobili da reddito locati a terzi (c)											
- adibiti ad usi abitativi											
- adibiti ad usi commerciali											
- adibiti ad uso uffici											
- adibiti ad altri usi											
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti											
Terreni edificabili	3820	3455,9	3841,2	8932,6	239	-19,6	6,88%	8,07%	3,25%	0,68%	0,80%
Terreni agricoli											
Immobili in corso di acquisizione o costruzione											
Totale (senza terreni edificabili e agricoli)	1492,8	1070,7	976,8	2299,1	126,4	56					
			3347,5	3347,5							

Anno 2001 (cons.)

	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	Redditività				
							su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato	su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto
Immobili da reddito locati a terzi (c)											
- adibiti ad usi abitativi											
- adibiti ad usi commerciali											
- adibiti ad uso uffici											
- adibiti ad altri usi											
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti											
Terreni edificabili	2463	1946,2	3644,5	7302,5	317	60,2	10,88%	14,99%	4,69%	2,71%	3,74%
Terreni agricoli											
Immobili in corso di acquisizione o costruzione											
Totale (senza terreni edificabili e agricoli)	1706,7	1080,2	980,9	2367,7	136,7	52,9					
			4126,9	4126,9							

NOTE

(a) per gli immobili adibiti ad usi diretti si tratta dei fitti figurativi ad essi imputabili

(b) al netto delle spese di gestione del patrimonio immobiliare (spese per il personale, di manutenzione, di amministrazione, compensi a società di gestione, quota di ammortamento dell'anno, ecc.) e delle imposte e tasse

(c) per INAIL, INPS e IPOST gli immobili locati a terzi e strumentali adibiti ad usi diretti vanno classificati in base all'impiego e alla destinazione

Tavola 8

Gestione mobiliare

Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività (lit. M, di)

Anno 2000

	Valore in portafoglio (A)	Prezzo d'acquisto (B)	Valore di mercato (C)	Acquisizioni nette (D)	Redditi da interessi utili o partecipazioni (f)		Utili o perdite da realizzo (f)		Plusvalenze o minusv. maturate (g)	Interessi passivi (h)	Oneri di gestione (i)
					Lordi (E)	Netti (F)	Lordi (G)	Netti (H)			
Attività finanziarie	6909,76				29,437	21,489					
Attività liquide (a)	1715,1		1724,2		54,7	50,6			44		
Titoli (b)	76,9	436			14	14			-0,9		
Azioni e partecipazioni	315,7	315,7			18,4	3,3					
Crediti											
Altri investimenti (c)											
Passività finanziarie (d)											
Anno 2001 (PREV.)											

Attività finanziarie

Attività liquide (a)

Titoli (b)

Azioni e partecipazioni

Crediti

Altri investimenti (c)

Passività finanziarie (d)

Anno 2001 (PREV.)

	Valore in portafoglio (A)	Prezzo d'acquisto (B)	Valore di mercato (C)	Acquisizioni nette (D)	Redditi da interessi utili o partecipazioni (f)		Utili o perdite da realizzo (f)		Plusvalenze o minusv. maturate (g)	Interessi passivi (h)	Oneri di gestione (i)
					Lordi (E)	Netti (F)	Lordi (G)	Netti (H)			
Attività finanziarie	6852,87				20	14,6					
Attività liquide (a)	1581		1605,8		38,1	34,6			59,6		
Titoli (b)	76,5	314			15,1	15,1			-0,4		
Azioni e partecipazioni	257,9	257,9			40,9	32,4					
Crediti											
Altri investimenti (c)											
Passività finanziarie (d)											
Anno 2001 (CONS.)											

Attività finanziarie

Attività liquide (a)

Titoli (b)

Azioni e partecipazioni

Crediti

Altri investimenti (c)

Passività finanziarie (d)

Anno 2001 (CONS.)

	Valore in portafoglio (A)	Prezzo d'acquisto (B)	Valore di mercato (C)	Acquisizioni nette (D)	Redditi da interessi utili o partecipazioni (f)		Utili o perdite da realizzo (f)		Plusvalenze o minusv. maturate (g)	Interessi passivi (h)	Oneri di gestione (i)
					Lordi (E)	Netti (F)	Lordi (G)	Netti (H)			
Attività finanziarie	6671,8				26,345	19,232					
Attività liquide (a)	1581		1605,8		38,1	34,6			59,6		
Titoli (b)	76,5	314			15,1	15,1			-0,4		
Azioni e partecipazioni	257,9	257,9			40,9	32,4					
Crediti											
Altri investimenti (c)											
Passività finanziarie (d)											
Anno 2001 (CONS.)											

Attività finanziarie

Attività liquide (a)

Titoli (b)

Azioni e partecipazioni

Crediti

Altri investimenti (c)

Passività finanziarie (d)

B. Indicatori di redditività del patrimonio mobiliare (valori percentuali)

	Rendimenti lordi (al lordo delle imposte)		Rendimenti netti (al lordo delle imposte)		Rendimento netto di gestione finanziaria / Risultato netto di gestione finanziaria / Attività - passività finan.	
	su titoli, azioni, altri investim.		su attività finan.		Attività finan. totali (valore in	
	valore in portafoglio (E)+(G)+(I)/(A)	valore di mercato (E)+(G)+(I)/(C)	tot. (v. in portafoglio) (F)+(H)+(I)/(A)	valore di mercato) (F)+(H)+(I)/(C)	al lordo imposte (E)+(G)+(I)-(M)/(A)	al netto imposte (F)+(H)+(I)-(M)-(L)/(A)
Anno 2000	5,90%	5,26%	5,03%	4,48%		
Anno 2001 (PREV.)	8,03%	7,04%	7,82%	6,88%		
Anno 2001 (CONS.)	8,03%	7,04%	7,82%	6,88%		

Anno 2000

Anno 2001 (PREV.)

Anno 2001 (CONS.)

(a) La voce "attività liquide" comprende i conti correnti e altri depositi bancari e postali (buoni fruttiferi, depositi a risparmio, ecc.)

(b) La voce "titoli" si riferisce ai titoli a breve e medio lungo termine e comprende i titoli di Stato, le obbligazioni delle banche e delle imprese e i titoli esteri

(c) La voce "altri investimenti" si riferisce ad altri valori mobiliari, tra cui: risparmio fondi comuni

(d) La voce "azioni e partecipazioni" comprende le azioni e le partecipazioni in società

(e) La voce "crediti" comprende i crediti in conto corrente e i crediti in valore nominale

(f) al lordo o al netto di imposte e tasse

(g) Plusvalenze e minusvalenze maturate ma non ancora realizzate, calcolate come differenza fra i valori mobiliari al prezzo di mercato ad inizio e a fine anno

(h) Interessi passivi sulle passività finanziarie

(i) La voce "oneri di gestione" comprende le spese sostenute in relazione a società di gestione, banche, imposte e tasse, ecc.

(l) Media semplice costituita per il complesso degli Etili esaminati. Per il 1997 il valore medio non è stato calcolato in quanto nella maggior parte dei casi i dati non sono disponibili

Tavola 9
GENERALE
La situazione patrimoniale e la costituzione delle riserve (valori espressi in lit m.di) (a)

	Stato Patrimoniale		Riserve obbligatorie	
	Attività	Passività	Consistenza al 31/12	Assegnazione nell'anno
	(B)	(C)	(E)	(F)
2000	-149,3	42.324,2	-18.531,9	
2001 (prev.)	646,4	42.876,9	-17.885,5	
2001 (cons.)	795,5	44.064,0	-17.736,4	

NOTE

(a) Per INAIL è necessario dettagliare i dati relativi alle varie gestioni (industria, agricoltura, medici rx, generale)

Tavola 9
GESTIONE INDUSTRIA
La situazione patrimoniale e la costituzione delle riserve (valori espressi in lit m.di) (a)

	Stato Patrimoniale		Riserve obbligatorie	
	Attività	Passività	Consistenza al 31/12	Assegnazione nell'anno
	(B)	(C)	(E)	(F)
2000	1.731,9	42.544,5	18.787,8	
2001 (prev.)	2.720,8	43.087,1	21.508,6	
2001 (cons.)	2.765,4	44.237,1	21.553,2	

NOTE

(a) Per INAIL è necessario dettagliare i dati relativi alle varie gestioni (industria, agricoltura, medici rx, generale)

Tavola 9
GESTIONE AGRICOLTURA
La situazione patrimoniale e la costituzione delle riserve (valori espressi in lit m.di) (a)

	Risultato economico di esercizio (A)	Stato Patrimoniale			Riserve obbligatorie	
		Attività (B)	Passività (C)	Patrimonio netto al 31/12 (D)	Consistenza al 31/12 (E)	Assegnazione nell'anno (F)
2000	-1.880,7	3.011,5	40.763,7	-37.752,2		
2001 (prev.)	-2.094,5	3.907,2	43.753,9	-39.846,7		
2001 (cons.)	-2.016,4	4.026,6	43.795,2	-39.768,6		

NOTE

(a) Per INAIL è necessario dettagliare i dati relativi alle varie gestioni (industria, agricoltura, medici rx, generale)

Tavola 9
GESTIONE MEDICI RX
La situazione patrimoniale e la costituzione delle riserve (valori espressi in lit m.di) (a)

	Risultato economico di esercizio (A)	Stato Patrimoniale			Riserve obbligatorie	
		Attività (B)	Passività (C)	Patrimonio netto al 31/12 (D)	Consistenza al 31/12 (E)	Assegnazione nell'anno (F)
2000	-0,5	783,9	351,4	432,5		
2001 (prev.)	21,4	810,3	356,4	453,9		
2001 (cons.)	37,1	819,3	349,7	469,6		

NOTE

(a) Per INAIL è necessario dettagliare i dati relativi alle varie gestioni (industria, agricoltura, medici rx, generale)

Tavola 9
GESTIONE INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO
La situazione patrimoniale e la costituzione delle riserve (valori espressi in lit m.di) (a)

	Risultato economico di esercizio (A)	Stato Patrimoniale		Riserve obbligatorie		
		Attività (B)	Passività (C)	Patrimonio netto al 31/12 (D)	Consistenza al 31/12 (E)	Assegnazione nell'anno (F)
2000	-	-	-	-	-	-
2001 (prev.)	-1,3	12,8	14,1	-1,3	-	-
2001 (cons.)	9,4	15,8	6,4	9,4	-	-

NOTE

(a) Per INAIL è necessario dettagliare i dati relativi alle varie gestioni (industria, agricoltura, medici rx, generale)

Tavola 10

I costi di gestione nel loro complesso: indice di costo amministrativo (valori espressi in lit. M.di)

	Costi di gestione (a)				Indice di costo amministrativo			
	Costi lordi di gestione			Costi netti di gestione (b)	Spese lorde di gestione / Spesa per prestazioni	Spese nette di gestione / Spesa per prestazioni		
	Personale in servizio	Personale in quiescenza	Acquisto beni di consumo e servizi				Altri oneri	Totale
2000	921,8	132,4	438,0	45,1	1.537,3	1.171,1	0,14	0,10
2001 (prev.)	984,3	131,7	446,5	40,4	1.602,9	1.255,4	0,14	0,11
2001 (cons.)	993,2	133,3	519,6	43,3	1.689,4	1.407,0	0,15	0,13

(a) I costi di gestione rappresentano le risorse necessarie per il funzionamento degli uffici dell'Ente. Essi risultano pertanto costituite dalle spese per il personale in attività di servizio e in quiescenza, per gli Organi dell'Ente e per l'acquisto di beni di consumo e servizi; tale posta non comprende gli oneri di gestione imputabili agli immobili locati a terzi e agli immobili adibiti ad usi diversi (termali, case di riposo, ecc.). Dati di competenza

(b) I costi di gestione netti si ottengono sottraendo dalle spese lorde i recuperi di costi e le eliminazioni di residui passivi di spese correnti dichiarate insussistenti

TABELLA 11
Personale in organico e in servizio per qualifica funzionale e ripartizione territoriale: indice d'occupazione e redditività

Distribuzione per qualifica funzionale	Consuntivo 2000		Indice di occupazione	
	Fabbisogno	31/12/2000	31/12/2001	Anno 2000
Posiz.ord.				Anno 2001
Dir.gener.	32	30	31	0,94
Dirigenti	248	239	248	0,96
Medici	785	547	561	0,71
Professionisti	675	605	643	0,9
Art.15		352	302	
Area C	7.957	6.729	6.751	0,85
Area B	3.071	2.391	2.323	0,76
Area A		33	28	
Totale	12.768	10.926	10.887	0,86
Personale contrattista		1.285	1.551	
Totale generale		12.211	12.438	

Distribuzione per aree geografiche	Consuntivo 2000		Indice d'occupazione	
	Fabbisogno	31/12/2000	31/12/2001	Anno 2000
Posiz.ord.				Anno 2001
Nord-Est	2.181	1.787	2.048	0,82
Nord-Ovest	2.648	2.515	2.381	0,95
It.Centrale	4.650	3.929	3.775	0,84
It.Merid.	3.289	2.695	2.683	0,82
Totale	12.768	10.926	10.887	0,86

Nord Ovest: Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Tipografia di Milano
 Nord Est: Veneto, Trentino, Friuli, Emilia Romagna
 Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, DG. Gestione Immobili
 Sud e Isole: tutte le altre

Distrib. per aree geografiche pers. contrattista	Consuntivo 2000		Consuntivo 2001	
	Fabbisogno	31/12/2000	31/12/2001	
Posiz.ord.				
Nord-Est	0	184	0	260
Nord-Ovest	0	247	0	399
It.Centrale	0	417	0	376
It.Merid.	0	437	0	516
Totale		1.285		1.551

DIREZIONE GENERALE

Distribuzione per qualifica funzionale		Consuntivo 2000		Consuntivo 2001		Indice d'occupazione	
Posiz. ord.	Fabbisogno	31/12/2000	Fabbisogno	31/12/2001	Anno 2000	Anno 2001	
Dir. gener.	14	14	14	14	1	1	
Dirigenti	77	81	77	108	1,05	1,4	
Medici	49	48	49	30	0,98	0,61	
Professionisti	183	182	183	179	0,99	0,98	
Art. 15		90		72			
Area C	1.264	1.146	1.264	1.131	0,91	0,89	
Area B	292	264	292	270	0,9	0,92	
Area A		29		2			
Totale	1.879	1.854	1.879	1.806	0,99	0,96	
Personale contrattista		147		149			
Totale generale		2.001		1.955			

SEDI

Distribuzione per qualifica funzionale		Consuntivo 2000		Consuntivo 2001		Indice di occupazione	
Posiz. ord.	Fabbisogno	31/12/2000	Fabbisogno	31/12/2001	Anno 2000	Anno 2001	
Dir. gener.	18	16	18	17	0,89	0,94	
Dirigenti	171	158	171	140	0,92	0,82	
Medici	0	0	0	0			
Professionisti	736	499	736	531	0,68	0,72	
Art. 15	492	423	492	464	0,86	0,94	
Area C	0	0	0	0			
Area B	0	262	0	230			
Area A	6.693	5.583	6.693	5.620	0,83	0,84	
Totale	2.779	2.127	2.779	2.053	0,77	0,74	
Personale contrattista	0	4	0	26			
Totale generale	10.889	9.072	10.889	9.081	0,83	0,83	
Totale DG + SEDI	12.768	10.926	12.768	10.887	0,86	0,85	

Tavola 12
Gestione delle pratiche e dei ricorsi relativi a domande di prestazione: grado di evasione e costo medio dei ricorsi (c)

Pratiche (a)							Ricorsi			Oneri per la gestione del contenzioso (b)		Indicatori								
Pratiche pervenute nell'anno		Pratiche definite nell'anno		Pratiche giacenti a fine anno			Ricorsi pervenuti nell'anno		Ricorsi definiti nell'anno		Ricorsi giacenti a fine anno		di cui spese legali		delle pratiche		dei ricorsi		Costo medio legale	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)	
2000	1.000.038	969.868	30.170	11.445	12.459	40.438	* vedi nota	0,97	1,09											
2001 (prev.)	964.752	914.718	80.204	11.793	9.949	42.282		0,95	0,84											
2001 (cons.)																				

NOTE

(a) Il dato si riferisce alle domande di prestazioni pervenute in prima istanza, ad esclusione dei ricorsi esaminati nelle colonne D, E ed F

(b) Spese per il personale, spese legali e altri oneri relativi alla gestione del contenzioso

(c) Per INPDAP e INPS i dati annuali vanno ulteriormente dettagliati per le varie categorie di prestazioni

* Non si dispone delle spese riconducibili al solo contenzioso per prestazioni

Tavola 13

A. Crediti contributivi - Consistenza, recupero e gestione contenzioso (valori espressi in Lire)

Crediti contributivi				Azione di vigilanza				Recupero crediti				Costi sostenuti per il recupero crediti					
Crediti contrib. al 31/12		Numero posizioni		Aziende ispezionate		Per attività diretta dell'Ente		Per attività diretta dell'Ente		Attività di vigilanza (a)		Spese legali		Altre spese		Totale	
di cui in contenzioso		di cui in contenzioso		di cui irregolari		In via amministr.		In via legale		Da condoni		Totale					
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(S)	(S)
358,6 ⁽¹⁾	15,9	42.951	1.929	192,0	38.535	21.413			117,5	935,0	0,5	1.053,0	= (3)	0,8	52	6,0	
2001 (prev.)	1.143,4	52,8	143.246	6.384	142,0	28.506	16.102		139,8	= (2)	= (2)	139,8	= (3)	2,6	2,7	5,3	
2001 (cons.) - non disponibile																	

B. Indicatori relativi alla gestione dei crediti contributivi (valori percentuali)

	Crediti contributivi recuperati totali /	Crediti contr. recuperati per attività diretta /	Crediti contributivi recuperati totali /	Costi totali /	Crediti recuperati per attività diretta	Costi relativi ad attività di vigilanza	Costi relativi a spese legali/	Aziende irregolari /	N. posizioni in contenzioso /	Crediti recuperati in via legale /	Crediti contributivi in contenzioso /	Crediti recuperati in contenzioso fine anno	N. posizioni da recuperare	N. posizioni in contenzioso	(I)/(B)
(O)/(A) (4)	(L)/(A) (4)	(O)/(E) (3)	(S)/(L)	(S)/(L)	(P)/(L)	(P)/(L)	(Q)/(L)	(G)/(F)	(D)/(C)	(B)/(A)	(B)/(A)	(B)/(A)	(D)/(C)	(D)/(C)	(I)/(B)
36,20%	4,81%	=	5,11%	5,11%	= (3)	0,68%	55,57%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	4,45%	4,45%	=
2001 (prev.)	38,96%	=	9,78%	9,78%	= (3)	1,86%	56,49%	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	4,45%	4,45%	=
2001 (cons.) - non disponibile															

NOTE

(a) spese per il personale ispettivo ed altre spese commesse all'attività di vigilanza

(1) L'abbattimento dei residui consegue all'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti effettuata nel mese di novembre 2000 ai sensi dell'art. 36 della Legge 388/99, che ha riguardato la quasi totalità dei crediti pregressi.

(2) Il recupero tramite esattori e/o condoni afferisce a crediti sorti entro il 31 dicembre 2000 e come tali ceduti a seguito della cartolarizzazione. Gli stessi sono stati versati direttamente dai concessionari alla Società Veicolo che ha acquisito tali crediti, motivo per il quale non vengono esposti i dati.

(3) Con il trasferimento integrale delle attività di recupero coattivo ai Concessionari del servizio di riscossione, l'intervento della funzione di vigilanza per questa specifica attività è puramente marginale. Pertanto: - il costo della vigilanza non rientra tra quelli sostenuti per il recupero - sembra incongruo riportare i crediti recuperati dai Concessionari con i contributi evasi accertati dagli ispettori.

(4) La formula corretta prevede al denominatore l'importo dei Crediti contributivi inizio anno (quindi L.2.909,0 per l'anno 2000 e L.358,8 per l'anno 2001) e non la colonna A (Crediti contributivi a fine anno)

Tavola 14
Tempi medi di liquidazione delle prestazioni - (valori espressi in giorni) (a)

Pensioni IVS			Altre prestazioni					
Vecchiaia	Invalità	Reversibilità	Indennità Liquidazione	Trattamenti temporanei	Disoccupazione ordinaria	Indennità mal e mater.	Indennità mobilità	Cig

14

2000

2001 (prev.)

2001 (cons.)

50*

*Nota: a seguito della reingegnerizzazione del nuovo sistema informatico, che si basa su parametri differenti da quelli utilizzati in precedenza, il dato relativo ai tempi medi di liquidazione (intervallo di tempo intercorrente tra la data di acquisizione del certificato medico definitivo e la data di liquidazione) include anche il periodo di tempo antecedente al pervenimento dell'ultimo certificato medico (ovvero decorre dalla data di guarigione dell'infortunato), stimabile in circa 20 giorni.

ALLEGATO 2

Esame dei bilanci consuntivi 2000-2001 relativi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE RIFORMULATE DAL RELATORE,
APPROVATE DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2000-2001 relativi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che:

A) la gestione finanziaria 2001 si è chiusa con un avanzo finanziario di competenza pari a 2.311 mld di lire contro i -202 mld dell'esercizio precedente;

B) l'esame delle voci che hanno concorso a determinare lo straordinario miglioramento del risultato finanziario di competenza evidenzia come, nonostante l'indubbia crescita delle entrate derivanti dal gettito contributivo, tale miglioramento sia dovuto a fattori di natura straordinaria, quali appunto l'alienazione di parte del patrimonio immobiliare dell'Istituto, che non valgono a dimostrare un'inversione della tendenza negativa registrata negli ultimi anni;

C) i risultati della gestione caratteristica sono complessivamente (considerando cioè la sommatoria delle singole gestioni) positivi anche se, dall'esame dei saldi tra entrate contributive e spese per prestazioni istituzionali per singole gestioni, si evidenzia il permanere di una situazione di grave squilibrio per la Gestione agricoltura per la quale anche il patrimonio netto conferma una tendenza negativa, passando dai - 37.752 mld ai - 39.768 mld;

D) per quanto attiene la situazione patrimoniale, il patrimonio netto, nonostante il miglioramento rispetto al dato 2000, effetto del risultato economico positivo, continua ad attestarsi su valori pesantemente negativi pari, come già evidenziato, a - 17.736 mld;

E) in ordine alla gestione del patrimonio immobiliare, il differenziale tra redditività lorda e netta, evidenziato nella tavola 7, risulta particolarmente elevato e dimostra l'esistenza di margini di miglioramento in termini di efficienza gestionale;

F) particolarmente elevati e da monitorare opportunamente sono, come sottolineato dallo stesso collegio dei sindaci, le spese per l'informa-

tica in ordine alle quali sono peraltro già in atto procedimenti di «accertamento»;

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere le seguenti osservazioni:

1) appare opportuno affrontare e risolvere, anche con interventi legislativi, la situazione di squilibrio per la Gestione agricoltura per la quale anche il patrimonio netto conferma una tendenza negativa;

2) appare altresì opportuno migliorare la situazione patrimoniale complessiva (– 17.736 mld) ancora preoccupante, nonostante il miglioramento del 2001;

3) appare, altresì opportuno, trovare adeguati margini di miglioramento nella gestione del patrimonio immobiliare;

4) risulta, infine, opportuno verificare le condizioni per un miglioramento delle spese, anche perchè appaiono in particolare elevate e da monitorare le spese per l'informatica che dagli 85,5 mld del 1999 sono passate nel 2001 a 192,4 mld.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MARTEDÌ 1° APRILE 2003

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Audizione del presidente della provincia di Frosinone, Francesco Scalia
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Francesco SCALIA, presidente della provincia di Frosinone, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Giuseppe SPECCHIA (AN) e Oreste TOFANI (AN), nonché i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, e Benito SAVO (FI), ai quali replica Francesco SCALIA, presidente della provincia di Frosinone.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia l'avvocato Francesco Scalia, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del sindaco di Colfelice, Bernardo Donfrancesco, e del sindaco di San Giovanni Incarico, Giuseppe Petrucci

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Bernardo DONFRANCESCO, sindaco di Colfelice, e Giuseppe PETRUCCI, sindaco di San Giovanni Incarico, riferiscono sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, a più riprese i deputati Benito SAVO (FI) e Paolo RUSSO, *presidente*, nonché i senatori Loredana DE PETRIS (Verdi-U), Giuseppe SPECCHIA (AN), Vincenzo DEMASI (AN) e, a più riprese, Oreste TOFANI (AN), ai quali replicano, prendendo più volte la parola, Giuseppe PETRUCCI, sindaco di San Giovanni Incarico, e Bernardo DONFRANCESCO, sindaco di Colfelice.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il professore Bernardo Donfrancesco, il dottor Giuseppe Petrucci, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del presidente del Consorzio volontario basso Lazio, Cesare Fardelli, e del direttore tecnico dell'impianto di riciclaggio e recupero di Colfelice, Gian Maria Fagnoli

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Cesare FARDELLI, presidente del Consorzio volontario basso Lazio, e Gian Maria FARGNOLI, direttore tecnico dell'impianto di riciclaggio e recupero di Colfelice, riferiscono sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Vincenzo DEMASI (AN) e, a più riprese, Oreste TOFANI (AN) e il deputato Benito SAVO (AN), ai quali replica, prendendo più volte la parola, Cesare FARDELLI, presidente del Consorzio volontario basso Lazio.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Cesare FARDELLI, l'ingegner Gian Maria FARGNOLI, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la riforma amministrativa

MARTEDÌ 1° APRILE 2003

17^a Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economica e le finanze onorevole Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riassetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali (n. 183)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previa osservazioni della 1^a, della 5^a e della 6^a Commissione del Senato e della V e della VI Commissione della Camera dei deputati. Esame e rinvio)

Il relatore, presidente CIRAMI, illustra analiticamente il contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo, esprimendo altresì apprezzamento per la documentazione al riguardo predisposta dal Servizio studi della Camera dei deputati. In conclusione egli prospetta anche la particolare utilità di contenute modifiche che potrebbero migliorare l'articolazione funzionale di alcune strutture del dicastero: infatti le agenzie del demanio e del territorio nonché la Cassa depositi e prestiti potrebbero più opportunamente essere concepite in modo tale da valorizzarne la specifica vocazione, operando con la qualificazione di ente pubblico economico; la vigilanza ministeriale, inoltre, dovrebbe essere verosimilmente concentrata su statuti e regolamenti di strutture qualificate per il maggior grado di autonomia funzionale mentre dovrebbe maggiormente qualificarsi per la tempestività del controllo, concernente gli atti amministrativi di rilevanza generale, negli altri casi. Preannuncia infine ulteriori modifiche concernenti il SECIT ed altre di minore rilievo, per le quali si riserva di configurarne esattamente contenuti e limiti, in sede di proposta dello schema di

parere favorevole della Commissione, al termine del dibattito che sarà svolto nel corso della prossima settimana.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MARTEDÌ 1° APRILE 2003

22ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Giovanni MONGIELLO

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente MONGIELLO avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti ulteriori documenti, il cui elenco è in distribuzione, che sono stati acquisiti agli atti dell'inchiesta. In particolare, si è provveduto ad acquisire dal SISMI copia del fascicolo relativo al console onorario Bonifacio Pansini, cui aveva fatto riferimento il colonnello Prencipe nel corso della sua audizione del 26 marzo 2003.

Seguito dell'audizione del colonnello Luigi Prencipe

La Commissione procede al seguito dell'audizione del colonnello Prencipe, iniziata nella seduta del 26 marzo 2003.

Il PRESIDENTE ringrazia il colonnello Prencipe per aver accolto, con cortese disponibilità, l'invito della Commissione e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto a circuito chiuso.

Qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto per il tempo necessario.

Su sollecitazione del PRESIDENTE il colonnello PRENCIPE fornisce chiarimenti in relazione ad alcune questioni emerse nella precedente seduta.

Prendono la parola per porre domande i deputati FRAGALÀ e PAPINI, i senatori ANDREOTTI, MELELEO e ZANCAN nonché il PRESIDENTE.

Risponde ai quesiti formulati il colonnello PRENCIPE.

(Nel corso dell'audizione hanno luogo alcuni passaggi in seduta segreta).

Intervengono quindi sull'ordine dei lavori i deputati PAPINI, BIELLI e FRAGALÀ e i senatori ANDREOTTI e MELELEO.

Il PRESIDENTE ringrazia il colonnello Prencipe per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione. Rinvia il seguito dell'inchiesta alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1° APRILE 2003

120ª seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

(2059) Conversione in legge del decreto-legge 3 marzo 2003, n. 32, recante disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario

(Parere su emendamenti alla 12ª Commissione. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore BOSCETTO, illustrati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di invitare la Commissione di merito a valutare l'estraneità all'oggetto del decreto-legge delle disposizioni recate dagli emendamenti 2.0.1, 5.6 e 6.0.1, anche in considerazione del messaggio del Presidente della Repubblica del 29 marzo 2002, con il quale è stato rinviato alla Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2002, nel quale il Presidente della Repubblica ha sottolineato la necessità di evitare che il testo originario venga trasformato fino a diventare non più rispondente ai presupposti costituzionali, invitando il Governo e le Camere, e segnatamente le Commissioni sia in sede primaria che consultiva, ad una rigorosa vigilanza in tal senso.

Propone, inoltre, di invitare la Commissione di merito a valutare se il comma 2 dell'emendamento 1.3 ed il comma 2 dell'emendamento 4.4 non rechino disposizioni di eccessivo dettaglio.

Propone infine di esprimere parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

(2128) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FALCIER, premesso che le disposizioni recate dal decreto-legge in titolo risultano riconducibili, oltre che alla materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, alle materie tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, nonché alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui alla lettera *m*) dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, propone alla Sottocommissione di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(894 e 1057-A) Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

(Parere su testo ed emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore MAFFIOLI, dopo aver illustrato il testo approvato dalla Commissione, propone alla Sottocommissione di ribadire l'osservazione formulata nel parere reso alla Commissione di merito sull'emendamento 2.1, successivamente approvato in sede referente, riferendola all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in titolo, in quanto il riferimento alla costituzione di archivi regionali sembra presentare profili di competenza regionale. Illustra quindi gli emendamenti al disegno di legge in titolo rilevando come gli emendamenti 1.101, 1.102, 1.103, 1.104 e 1.106 diano attuazione alla osservazione ora ricordata, eliminando il riferimento alla costituzione di archivi regionali. In merito all'emendamento 4.100, che ripropone l'emendamento 4.6 presentato alla Commissione di merito, propone di ribadire l'osservazione già espressa nel parere alla 7ª Commissione, trattandosi di disposizione che entra nel dettaglio di aspetti inerenti all'organizzazione delle Regioni.

Propone infine alla Sottocommissione di esprimere parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene con le proposte del relatore.

(1606 e 14-A) Deputati VOLONTÈ ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI, dopo aver illustrato gli emendamenti al disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere parere non ostativo su tutti gli emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(414) CONSOLO. – Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale

(Parere su emendamento al nuovo testo alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BATTISTI, illustrato l'emendamento al nuovo testo del disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere parere favorevole.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(1904) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE, illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2091) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato a Roma il 5 febbraio 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE, illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2094) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE, illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2095) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE, illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2101) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE, illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(1974) Deputati Elio VITO ed altri. – Istituzione del Museo Nazionale della Shoah, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN, illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(1930) Disposizioni a tutela degli animali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri

(42) ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate

- (294) *RIPAMONTI*. – *Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri*
- (302) *RIPAMONTI ed altri*. – *Divieto di impiego di animali in combattimenti*
- (789) *PACE ed altri*. – *Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali*
- (926) *CHINCARINI ed altri*. – *Divieto di impiego di animali in combattimenti*
- (1118) *ACCIARINI ed altri*. – *Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento di animali*
- (1397) *BUCCIERO ed altri*. – *Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali*
- (1445) *BONGIORNO ed altri*. – *Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici*
- (1541) *PERUZZOTTI ed altri*. – *Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati*
- (1542) *CENTARO ed altri*. – *Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali*
- (1554) *SPECCHIA ed altri*. – *Nuove norme contro il maltrattamento di animali*
- (1783) *ZANCAN ed altri*. – *Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale*
- (Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 marzo.

Il relatore *BOSCETTO* propone alla Sottocommissione di esprimere sul disegno di legge n. 1930, assunto come testo base dalla Commissione di merito, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 1, capoverso art. 623-*ter*, appare opportuno eliminare l'inciso «per fini di crudeltà» e sostituirlo con l'inciso «fuori dai casi previsti dalla legge, ovvero senza necessità», presente nel successivo articolo 623-*quater*, al fine di chiarire che attività consentite, come la caccia, non incorrono nelle sanzioni previste dal nuovo articolo 623-*ter*; del codice penale;

all'articolo 1, comma 1, capoverso 623-*quater*, va valutata l'opportunità di modificare il primo comma introducendo la seguente formulazione: «chiunque, fuori dai casi previsti dalla legge, ovvero senza necessità»; va inoltre valutata l'esigenza di riformulare il primo comma individuando con maggiore puntualità i presupposti normativi e di fatto per l'applicazione della norma, ai fini del rispetto dei principi di legalità e tassatività delle norme penali, con particolare riferimento alla locuzione concernente la «natura dell'animale valutata anche secondo le caratteristiche etologiche», la quale, pur riecheggiando il vigente articolo 727 del codice penale, richiede una maggiore specificazione;

la disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, capoverso art. 623-*quinqüies*, appare troppo generica, essendo suscettibile di essere applicata anche a manifestazioni e spettacoli, quali i palii, richiedendosi quindi un'attenta valutazione sull'opportunità di sopprimere tale norma;

all'articolo 1, comma 1, capoverso art. 623-*sexies*, va valutata l'opportunità di sopprimere l'inciso «in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico» che, nel prevedere tutte le possibili fattispecie, sembra qualificarsi come disposizione superflua;

la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso art. 623-*septies*, non sembra del tutto pertinente alla materia oggetto del disegno di legge in titolo, richiedendosi quindi un'attenta valutazione sull'opportunità di mantenere tale norma;

all'articolo 1, comma 1, capoverso art. 623-*opties*, va valutata l'opportunità di sopprimere la disposizione, recata dal terzo comma, concernente l'utilizzo di minorenni, in quanto non appare pertinente;

all'articolo 1, comma 3, capoverso art. 727, la locuzione «condizioni incompatibili con la loro natura» appare troppo generica, destando perplessità ai fini del rispetto dei principi di legalità e tassatività delle norme penali;

va attentamente valutata l'opportunità di sopprimere la disposizione recata dall'articolo 1, comma 3, capoverso art. 727-*bis*, che presenta rilevanti profili di contrasto con il principio di libertà di manifestazione del pensiero, di cui all'articolo 21 della Costituzione; in ogni caso va considerata l'esigenza di inserire, dopo le parole «scene o immagini» i concetti di «crudeli o raccapriccianti» e di prevedere norme a tutela del libero esercizio dell'arte e della scienza, nonché di escludere dalle ipotesi sanzionatorie l'ipotesi di mero acquisto dei materiali di cui al nuovo articolo 727-*bis* del codice penale;

la disposizione recata dall'articolo 2 desta fortissime perplessità, costituendo una norma che in maniera asistematica prevede una specifica fattispecie di possibile ricorso ad intercettazioni telefoniche;

all'articolo 3 la previsione di sanzioni a carico dei medici veterinari per l'omissione di comunicazione in merito alle lesioni subite dagli animali, riferibili ai delitti di cui al disegno di legge in titolo, potrebbe costituire per i proprietari di animali un deterrente al ricorso alle cure dei medici veterinari stessi;

all'articolo 4 si segnala l'opportunità di eliminare il riferimento al parere delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, nonché degli ordini provinciali dei medici veterinari;

all'articolo 5 va valutata con particolare attenzione l'estensione dell'applicazione degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale anche alle guardie di cui al comma 2 dell'articolo 5;

per quanto riguarda l'aspetto sistematico sembra preferibile non prevedere un titolo autonomo del codice penale, bensì inserire le ipotesi delittuose dopo l'articolo 638.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui disegni di legge in titolo connessi al n. 1930, con le osservazioni sopra illustrate, che si intendono ad essi riferite, in quanto compatibili.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

La seduta termina alle ore 15,45.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1° APRILE 2003

61^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 1^a e 8^a riunite:

(2021) Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta con osservazioni;

alla 3^a Commissione:

(1842) Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(1157) DONATI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991: parere favorevole;

alla 12^a Commissione:

(2059) Conversione in legge del decreto-legge 3 marzo 2003, n. 32, recante disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario: parere di nulla osta con osservazioni su emendamenti.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1° APRILE 2003

180^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(2059) Conversione in legge del decreto-legge 3 marzo 2003, n. 32, recante disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario

(Parere alla 12^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta di ulteriori emendamenti al disegno di legge recante la conversione in legge del decreto-legge 3 marzo 2003, n. 32, concernente disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario. Per quanto di competenza, in merito all'emendamento 2.0.1 rileva che occorre acquisire conferma della congruità della quantificazione degli oneri, nonché valutare se la copertura delle spese ivi previste possa essere configurata come limite massimo di spesa. In caso contrario sembra opportuno prevedere l'introduzione di una clausola di salvaguardia. Segnala, altresì, l'emendamento 2.0.2 in quanto occorre valutare se le disposizioni ivi contenute siano volte a prevedere una diversa ripartizione del contributo statale per il ripiano dei disavanzi del servizio sanitario nazionale (SSN), per l'anno 2001, fermo restando il volume complessivo delle risorse allo scopo stanziato dal comma 8 dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 63 del 2002, ovvero se possano prodursi effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato dovuti ad un aumento del contributo statale stesso. In ogni caso, occorre acquisire conferma che le risorse stanziato siano disponibili e non siano state già ripartite. Sull'emendamento 4.4, segnala che abroga la clausola di invarianza degli oneri indi-

cata nel comma 1 dell'articolo 4 e che il comma 2 del medesimo emendamento sembra comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica senza prevedere una idonea copertura finanziaria. Sull'emendamento 6.0.1, concernente un contributo alla regione Lazio per il ripiano dei disavanzi, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

I senatori MORANDO e CAMBURSANO chiedono chiarimenti sull'emendamento 2.0.1.

Il sottosegretario VEGAS rileva che la tracciatura delle ricette relative alle prescrizioni mediche, di cui all'emendamento 2.0.1, presuppone la disponibilità di strumenti informatici idonei a consentire un confronto incrociato tra i dati relativi ai soggetti interessati dal sistema sanitario nazionale e quelli inerenti alle prescrizioni mediche ed osserva che le misure previste richiederebbero un'adeguata quantificazione nonché precisa che non risulta operata nessuna finalizzazione sul fondo speciale di parte corrente per le stesse. In relazione all'emendamento 2.0.2, rileva che le modifiche da esso introdotte alla legge n. 289 del 2002 determinano, in base al comma 14-*bis*, il non computo, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del fondo sanitario nazionale a carico dello Stato, dei disavanzi prodotti dai politecnici universitari e dagli IRCCS. In relazione a tale misura esprime un avviso contrario in quanto essa è suscettibile di recare oneri non quantificati e privi della necessaria copertura finanziaria, mentre non riscontra maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dall'attuazione del comma 14. Per quanto concerne gli emendamenti 4.4 e 6.0.1 conviene con le considerazioni del relatore.

Il senatore MORANDO osserva che anche il comma 14, oltre che il comma 14-*bis*, dell'emendamento 2.0.2 sembra suscettibile di comportare nuovi oneri.

Il senatore MICHELINI osserva, in relazione all'emendamento 4.4, che, non disponendo più il Ministero della salute di strutture periferiche, l'attività di controllo sul territorio dell'istituendo nucleo di specialisti, che dovrebbero necessariamente essere posti in missione dal suddetto Ministero, non può che comportare nuovi oneri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che in sede di esame del testo del decreto-legge n. 32 del 2003 la Commissione ha già riconosciuto la possibilità di istituire il nucleo di specialisti di cui all'articolo 4, comma 1, nel rispetto della clausola di invarianza degli oneri ivi prevista. Propone, pertanto, di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.0.1, nonché un parere non ostativo sugli emendamenti 2.0.2, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione del comma 14-*bis*, e 4.4, condizionato, ai sensi della suddetta norma costituzionale, all'inserimento al comma 1, dopo le parole «Ministero della salute», delle seguenti: «senza oneri aggiuntivi a

carico del bilancio dello Stato», nonché alla soppressione del comma 2, esprimendo, infine, un parere non ostativo sull'emendamento 6.0.1.

Il senatore MORANDO dichiara il proprio voto contrario sulla proposta del Presidente ritenendo, oltre alle considerazioni già espresse, che si debba esprimere, per quanto di competenza, parere contrario anche sul comma 1 dell'emendamento 4.4.

La Sottocommissione approva infine, a maggioranza, la proposta del Presidente.

(2059) Conversione in legge del decreto-legge 3 marzo 2003, n. 32, recante disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo)

Il relatore NOCCO rileva che si tratta degli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge recante la conversione in legge del decreto-legge 3 marzo 2003, n. 32, concernente disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.154 e 1.164, in quanto fanno riferimento all'istituzione di una Commissione competente per le pratiche illecite senza prevedere una corrispondente copertura finanziaria. Osserva, inoltre, che gli emendamenti 4.105 e 4.106 appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tenuto conto che la clausola di invarianza prevista dall'articolo 4 è riferita solo al bilancio dello Stato. In merito all'emendamento 4.104, volto a prevedere che i componenti del corpo di specialisti, di cui al comma 1 dell'articolo 4, possano appartenere ai ruoli delle amministrazioni regionali, rileva che occorre valutarne la compatibilità con la clausola d'invarianza degli oneri, segnalando, comunque, che tale clausola è riferita solo al bilancio dello Stato e non alla finanza regionale. Segnala, altresì, l'emendamento 2.0.21 in quanto occorre valutare se le disposizioni ivi contenute siano volte a prevedere una diversa ripartizione del contributo statale per il ripiano dei disavanzi del SSN, per l'anno 2001, fermo restando il volume complessivo delle risorse allo scopo stanziato dal comma 8 dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 63 del 2002, ovvero se possano prodursi effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato dovuti ad un aumento del contributo statale stesso. In ogni caso, occorre acquisire conferma che le risorse stanziato siano disponibili e non siano state già ripartite. Occorre, infine, valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 5.139, concernente la trasformazione dei collegi in ordini professionali. Fa presente, altresì, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS, ribadisce, a proposito dell'emendamento 2.0.21, le considerazioni testé espresse, in relazione al parere reso sugli

emendamenti relativi al medesimo provvedimento in titolo, alla 12^a Commissione a proposito dell'emendamento 2.0.2, ed esprime avviso contrario su tutti gli altri emendamenti segnalati dal relatore.

In relazione all'emendamento 5.139 osserva, in particolare, che l'istituzione dei nuovi ordini professionali ivi richiamati non può che determinare nuovi oneri per la finanza pubblica correlati, tra l'altro, alla conseguente individuazione di un comparto di contrattazione separato.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.154, 1.164, 4.105, 4.106, 4.104 e 5.139, nonché parere non ostativo sull'emendamento 2.0.21 condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione del comma 14-*bis*-. Propone, altresì, di esprimere un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

Il senatore MORANDO dichiara di non condividere la proposta del Presidente ribadendo, analogamente a quanto osservato sull'emendamento 2.0.2, che anche il comma 14, oltre che il comma 14-*bis*, dell'emendamento 2.0.21 sembra suscettibile di comportare nuovi oneri.

La Sottocommissione approva infine, a maggioranza, la proposta del Presidente.

(2103) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo)

Il relatore GRILLOTTI osserva che si tratta degli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, concernente disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala che gli emendamenti 1-*ter*.2, 1-*ter*.3, 1-*ter*.4, 1-*ter*.5, 1-*ter*.6 sembrano comportare minori entrate senza indicare la corrispondente copertura finanziaria. Appare, altresì, necessaria una verifica della quantificazione delle minori entrate derivanti dall'emendamento 1-*ter*.100, al fine di verificare la congruità della copertura indicata. Occorre, infine, valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 1.6. Non ravvisa osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli

emendamenti: 1-ter.2, 1-ter.3, 1-ter.4, 1-ter.5, 1-ter.6, 1-ter.100 e 1.6, nonché un parere di nulla osta sui rimanenti emendamenti.

(1904) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta della ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 13 dell'Accordo, ritiene opportuno acquisire conferma del fatto che la Commissione mista non si riunisca più di una volta l'anno, e che la riunione del 2003 si svolga in Belgio, posto che la norma indica la suddetta cadenza temporale come una previsione di massima e che la disposizione di copertura di cui all'articolo 3 del disegno di legge prevede la decorrenza dell'onere per le spese di missione, ad anni alterni, a partire dal 2003. In ogni caso, occorre valutare, in ossequio alle norme introdotte dal decreto legge n. 194 del 2002, se la tipologia degli oneri conseguenti al provvedimento sia tale da doverli configurare quali limiti massimi di spesa ovvero, alternativamente, da rendere necessaria l'introduzione di una apposita clausola di salvaguardia.

Il sottosegretario VEGAS conferma la decorrenza dell'onere connessa alla partecipazione alla riunione della Commissione mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo a partire dall'esercizio 2003 per la riunione da tenersi a Bruxelles. Ritiene altresì che l'onere indicato debba essere considerato, in ogni caso, quale limite massimo di spesa e rileva pertanto l'esigenza di sostituire il comma 1 dell'articolo 3 con il seguente: «1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 7.140 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».

Su proposta del PRESIDENTE la Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore, nel presupposto che gli incontri della Commissione mista abbiano luogo non più di una volta l'anno e che la riunione del 2003 si svolga in Belgio, a redigere un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione del comma 1 dell'articolo 3 nei termini indicati dal rappresentante del Governo.

(2091) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato a Roma il 5 febbraio 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FERRARA riferisce sul disegno di legge in titolo che reca la ratifica dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, osserva che le disposizioni degli articoli 6, 8, 9 e 11 dell'Accordo (che prevedono esenzioni e privilegi fiscali in favore dell'Istituto, del Segretario generale, dei funzionari e dei rappresentanti) appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi non quantificati per il bilancio dello Stato. In proposito, segnala che presso l'altro ramo del Parlamento il rappresentante del Governo ha precisato che le norme in esame non comportano riflessi sul gettito erariale.

Il sottosegretario VEGAS conferma che le disposizioni che prevedono esenzioni fiscali in favore dell'Istituto oggetto del provvedimento in titolo e dei suoi funzionari non comportano riflessi sul gettito fiscale.

Previa dichiarazione di voto contrario dei senatori CADDEO e RIPAMONTI, la Sottocommissione conferisce quindi, a maggioranza, mandato al relatore a redigere un parere non ostativo.

(2094) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta del disegno di legge di ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, già approvato dalla Camera dei deputati. La relazione introduttiva dell'atto Camera (A.C. 3352) precisa che alle spese – del tutto eventuali – che dovessero derivare dalle procedure per la risoluzione delle controversie previste dall'articolo 10 dell'Accordo si provvederà con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia del ministero degli affari esteri.

Propone, infine, di esprimere per quanto di competenza un parere di nulla osta.

Il sottosegretario VEGAS conviene con le considerazioni del relatore.

La Sottocommissione approva quindi la proposta del relatore.

(2095) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FERRARA illustra il provvedimento in titolo che reca la ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, già approvato dalla Camera dei deputati. La nota contabile allegata alla relazione introduttiva dell'atto Camera (A.C. 3353) precisa che dall'attuazione dell'Accordo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato: per la copertura degli eventuali danni subiti in Italia da investitori del Mozambico in conseguenza di avvenimenti eccezionali (articolo 4 dell'Accordo), certamente non preventivamente quantificabili, si provvederà, come normalmente accade, con la legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento; il risarcimento per l'eventuale nazionalizzazione o esproprio di investimenti del Mozambico in Italia (articolo 5) anch'esso non preventivamente quantificabile, sarà coperto dalle disposizioni che disporranno l'esproprio stesso; alle spese – del tutto eventuali – che dovessero derivare dalle procedure per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 9 si provvederà con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia del Ministero degli affari esteri.

Propone di esprimere, infine, per quanto di competenza, un parere di nulla osta.

Conviene con le considerazioni del relatore il sottosegretario VEGAS, rilevando il carattere aleatorio degli eventi eccezionali di cui agli articoli 4 e 5 dell'accordo, che non possono essere oggetto di quantificazione preventiva e che non potranno che essere affrontati, ove si dovessero configurare, con provvedimento *ad hoc*.

La Sottocommissione approva quindi la proposta del relatore.

(2101) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore AZZOLLINI fa presente che si tratta della ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, rileva che la natura degli oneri contemplati nella relazione tecnica allegata all'atto Camera (AC 3538) – scambi di giovani ed esperti di cui all'articolo 2 dell'Accordo, contributi per l'organizzazione di incontri, *forum* o altre manifestazioni culturali, di cui all'articolo 3, contributi

per attività di collaborazione in campo giovanile, di cui all'articolo 5, e riunioni biennali del gruppo di lavoro chiamato a programmare le suddette iniziative, di cui all'articolo 6 – appare compatibile con la configurazione della norma di copertura, di cui all'articolo 3 del disegno di legge, quale limite massimo di spesa.

Propone, infine, di esprimere per quanto di competenza un parere di nulla osta.

Il sottosegretario VEGAS conviene con le considerazioni del Presidente relatore.

La Sottocommissione approva quindi la proposta del Presidente relatore.

(1974) Deputato VITO ed altri: Istituzione del Museo Nazionale della Shoah, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore GRILLOTTI, con l'assenso del sottosegretario VEGAS, la Sottocommissione concorda di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

(1753) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente AZZOLLINI propone di svolgere l'esame del testo del provvedimento in titolo prima di procedere alla valutazione dei relativi emendamenti.

Conviene la Sottocommissione con la proposta del Presidente.

Il relatore NOCCO illustra il disegno di legge in titolo che reca la delega per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale la Commissione ha già espresso il parere sul testo e gli emendamenti alla Commissione di merito. Sul testo ritiene che, per quanto di competenza, occorra valutare la compatibilità dei riferimenti agli strumenti economici, finanziari e fiscali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), con la clausola di invarianza del gettito di cui alla medesima lettera d) nonché con la più generale clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica di cui alla lettera c) dello stesso comma, nonché la compatibilità dei riferimenti alla rimozione dei problemi di ca-

rattere finanziario con la clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 1. Segnala, altresì, che le disposizioni introdotte all'articolo 3, comma 1, lettera g), numero 3), recate dall'emendamento 3.292, sono state oggetto di un parere contrario in quanto ritenute di dubbia compatibilità con la citata clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 1, comma 1.

Il sottosegretario VEGAS ritiene compatibili le disposizioni di cui all'articolo 2 richiamate dal relatore, con la clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica prevista dal testo in esame. Conviene invece sul carattere oneroso delle modificazioni introdotte all'articolo 3, comma 1, lettera g), numero 3).

Su proposta del PRESIDENTE la Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a formulare, sul testo del disegno di legge in titolo, un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, all'articolo 3, comma 1, lettera g), numero 3), delle parole: «, anche attraverso una normativa premiale in materia di riduzione delle emissioni stesse».

La Sottocommissione conviene inoltre di rinviare l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1° APRILE 2003

42^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2^a Commissione:

(2145) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 3^a Commissione:

(1904) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(2101) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 8^a RIUNITE

**(1^a - Affari costituzionali)
(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)**

Mercoledì 2 aprile 2003, ore 15,45

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali (2021) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

**(3^a - Affari esteri, emigrazione)
(4^a - Difesa)**

Seduta congiunta con le

Commissioni III e IV riunite della Camera dei deputati

**(III - Affari esteri e comunitari)
(IV - Difesa)**

Mercoledì 2 aprile 2003, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sulla crisi irachena.

COMMISSIONI 6^a e 9^a RIUNITE

**(6^a - Finanze e tesoro)
(9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare)**

Mercoledì 2 aprile 2003, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE e alle scommesse ippiche (2131).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 2 aprile 2003, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione (2155).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- CORTIANA ed altri. – Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione (1188).

– Deputato DI LUCA. – Modifica all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128, in materia di accesso da parte delle Forze di polizia ai sistemi informativi e ai dati detenuti dai vettori aerei e navali (2086) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali (2150).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– PIZZINATO ed altri. – Norme speciali per la città di Milano (1410).

– DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane (1567).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonché della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).

- CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- e delle petizioni nn. 400 e 433 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra – l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VI. Seguito dell'esame del documento:

- MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8» (*Doc. XXII, n. 13*).

VII. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472) *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri. Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 2003).*

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 2 aprile 2003, ore 16

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).

- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d' appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).

- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d' appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d' appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d' appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d' Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d' appello di Novara (1555).
- CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni a tutela degli animali (1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri*).
- ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (42).
- RIPAMONTI. – Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri (294).
- RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (302).

- PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (789).
- CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (926).
- ACCIARINI ed altri. – Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento di animali (1118).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali (1397).
- BONGIORNO ed altri. – Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici (1445).
- PERUZZOTTI ed altri. – Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati (1541).
- CENTARO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali (1542).
- SPECCHIA ed altri. – Nuove norme contro il maltrattamento di animali (1554).
- ZANCAN ed altri. – Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale (1783).
- e della petizione n. 85 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VERALDI ed altri. – Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera *c*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (1752).
- Deputato PECORELLA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RIPAMONTI. – Concessione di indulto e provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione (1018).
- BOREA. – Concessione di amnistia ed indulto (1509).
- GRECO ed altri. – Concessione di indulto revocabile (1831).

- FASSONE e MARITATI. – Concessione di indulto incondizionato. Sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati (1847).
- CALVI ed altri. – Concessione di indulto (1849).
- e della petizione n. 440 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (78).
- MONTI. – Modifica dell'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile (528).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

IX. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).

- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati (1536).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
- CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).

X. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive (2145) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, concernente l'indennità spettante agli esperti delle sezioni specializzate agrarie (79).
- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CONSOLO. – Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale (414).
- BOLDI ed altri. – Modifiche al codice penale e disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale (566).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile, in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 2 aprile 2003, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi (n. 198).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 2 aprile 2003, ore 9 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- MORANDO ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica (1548) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- EUFEMI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in materia di contabilità di Stato (1979).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

ORE 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di riforma delle norme di contabilità nazionale: audizione di rappresentanti dell'ISAE.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 2 aprile 2003, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (202).
- BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (259).
- BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (554).
- SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (560).
- BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (564).
- MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (575).
- MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica (659).

- COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (811).
- TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (1345).
- Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado (1877) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (1909).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GIRFATTI ed altri. – Delega al Governo per il recupero e il rilancio dell'area vesuviana di Ercolano-Pompei (1167).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Celebrazioni del VII centenario dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» (1918).
- Deputati Elio VITO ed altri. – Istituzione del Museo Nazionale della Shoah (1974) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico (2120) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: audizione di rappresentanti del Coordinamento Nazionale CGIL, CISL, UIL del Ministero per i beni e le attività culturali.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 2 aprile 2003, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese e sull'attuazione della normativa sulle grandi opere: audizione dei vertici dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e dell'Associazione Imprese Generali (AGI).
 - II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo: seguito dell'esame del documento conclusivo.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 2 aprile 2003, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (1973) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri*).
- EUFEMI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (583).
- TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (748).
- DE PETRIS e TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (883).
- PICCIONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (897).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- MUZIO ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (223).
- BRUNALE ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (524).
- RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (779).
- ZANOLETTI. – Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (1357).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni a tutela degli animali (1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri*).
 - ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (42).
 - RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (302).
 - PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (789).
 - CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (926).
 - ACCIARINI ed altri. – Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento di animali (1118).
 - BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali (1397).
 - CENTARO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali (1542).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 2 aprile 2003, ore 8,30, 15 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- VALDITARA. – Garanzia della libera concorrenza tra imprese nel mercato dell'installazione e manutenzione di impianti (1580).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281 (2128) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni di attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (n. 190).
 - Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana (n. 193).
 - Decreto, e relativa relazione, concernente la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese (n. 200).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 2 aprile 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (n. 191).
- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (n. 192).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo-ENPALS (n. 63).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53» (n. 188).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione (421).

- VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).
- e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255 e 393 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 gennaio 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali (514).
- RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali (1202).
- DI SIENA ed altri. – Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori (2008).
- e della petizione n. 449 ad essi attinente.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Concessione di un contributo alla «Fondazione Marco Biagi» (2052).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 2 aprile 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 marzo 2003, n. 32, recante disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario (2059).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica (58).
- TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita (112).
- ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni (197).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (282).
- CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (501).
- RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita (961).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita (1264).
- TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (1313).
- Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (1521).
- D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita (1715).
- TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1837).
- GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (2004).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario militare (1917).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi socio-sanitari connessi alla patologia osteoporotica: proposta di documento conclusivo.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 2 aprile 2003, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nelle aree urbane del Mezzogiorno e delle isole: seguito dell'esame del documento conclusivo.

- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003: audizioni del Presidente della regione Abruzzo e del Presidente della provincia di Chieti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso» (n. 201).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 2 aprile 2003, ore 8,30

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2003 (COM (2002) 590 def.) e programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2003 (15881/2).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2002 (*Doc. LXXXVII, n. 3*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 2 aprile 2003, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva concernente il ruolo delle autonomie territoriali per la promozione dello sviluppo, la coesione e la rimozione degli squilibri economici e sociali del Paese: audizione del presidente della SVIMEZ Massimo Annesi, del vice presidente Nino Novacco e del direttore Riccardo Padovani.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 2 aprile 2003, ore 14

Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla campagna referendaria per i *referendum* regionali abrogativi sulle leggi della regione Sardegna 2 gennaio 1997, n. 4, 12 luglio 2001, n. 9, 1° luglio 2002, n. 10, nonché sulla deliberazione del Consiglio regionale sardo del 31 marzo 1999, tutte in materia di disciplina istitutiva di nuove province sarde, indetti nella Regione Sardegna per l'11 maggio 2003.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 2 aprile 2003, ore 8,30

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

- Bilanci consuntivi 2000-2001 relativi all'Istituto nazionale di previdenza per il settore marittimo - IPSEMA.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse

Mercoledì 2 aprile 2003, ore 13,30, 14 e 14,30

ORE 13,30

- Audizione dei rappresentanti di Greenpeace Italia.

ORE 14

Audizione dei rappresentanti dell'Ente nazionale italiano di unificazione –
UNI.

ORE 14,30

Audizione dei rappresentanti di Ambienteitalia Srl.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 2 aprile 2003, ore 14

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, del prefetto Alessandro Pansa, direttore centrale per la polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione del Ministero dell'Interno.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 2 aprile 2003, ore 14

INDAGINE CONOSCITIVA

Deliberazione di una indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

Mercoledì 2 aprile 2003, ore 14,30 e 19,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo recante riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (n. 178).
 - Schema di decreto legislativo recante riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) (n. 179).
 - Schema di decreto legislativo recante riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (n. 182).
 - Schema di decreto legislativo recante riassetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali (n. 183).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 2 aprile 2003, ore 20

- Seguito dell'esame del Piano d'azione nazionale per l'infanzia e l'adolescenza 2002-2004, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

Mercoledì 2 aprile 2003, ore 13,40, 13,45 e 14

ORE 13,40

- Comunicazioni del Presidente.

ORE 13,45

Seguito dell'esame di proposte di rogatorie all'estero.

ORE 14

Audizione del dottor Filippo Lardera, già vicepresidente di UBS Limited.

